

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 agosto al 14 settembre 2016)

INDICE

AIELLO ed altri: sulla concessione di contributi ministeriali all'azienda di Crotona "L'Enologica Liotti" (4-05751) (risp. BELLANOVA, <i>vice ministro dello sviluppo economico</i>)	Pag. 5119	CENTINAIO: sugli stanziamenti del Governo per la ricerca e i beni culturali (4-05747) (risp. GIANNINI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	5141
ALBERTINI: su presunte condotte illegittime presso la Procura della Repubblica di Parma (4-04907) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5124	CIOFFI ed altri: sull'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas (4-05814) (risp. BELLANOVA, <i>vice ministro dello sviluppo economico</i>)	5144
ARRIGONI: sulla sicurezza sul treno Milano-Lecco (4-06131) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)	5128	DE PETRIS: sul principio di elettività dei senatori del nuovo Senato (4-05805) (risp. BOSCHI, <i>ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento</i>)	5148
BLUNDO ed altri: sulla realizzazione della cosiddetta bretella Campogalliano-Sassuolo (4-06068) (risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	5130	FASIOLO: sul diniego al lancio dei paracadutisti alpini allo stadio "Baiamonti" di Gorizia in occasione della celebrazione della presa di Gorizia durante la prima guerra mondiale (4-06282) (risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	5151
BULGARELLI ed altri: sulle gestione della cooperativa sociale Codess di Padova e delle Cooperative operaie di Trieste (4-03027) (risp. GENTILE, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>)	5134	GAETTI ed altri: sulle presunte pressioni mafiose contro la costituzione delle 3 maxi Camere di commercio siciliane (4-05434) (risp. GENTILE, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>)	5154
CARIDI, FERRARA Mario: sul rinnovo delle cariche dell'ordine nazionale dei biologi (4-06036) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5139	GIROTTA ed altri: sul calcolo delle <i>royalty</i> sull'estrazione e produzione di gas in Italia	

(4-06106) (risp. GENTILE, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>)	5163	<i>segretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	5182
LUMIA: sull'apertura di una succursale dell'università romana ad Enna (4-04483) (risp. GIANNINI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	5168	sulla tutela dei diritti e delle prerogative sindacali dei lavoratori delle società NCA SpA di Marina di Carrara (Massa Carrara) (4-03687) (risp. BOBBA, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	5184
MANCONI: sull'arresto a Roma di un cittadino spagnolo, presunto appartenente all'organizzazione terroristica ETA (4-04822) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5175	ROMANI Maurizio, BENCINI: sull'apertura di una succursale dell'università romana ad Enna (4-04817) (risp. GIANNINI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	5170
sull'oscuramento dei dati personali su alcune sentenze riguardanti i fatti del G8 di Genova (4-05550) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5177	SANTANGELO ed altri: sulle discrepanze nelle indagini per la morte di Attilio Manca (4-03074) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5187
MARCUCCI: sull'istituzione di un unico ambito territoriale tra Versilia e valle del Serchio nella provincia di Lucca (4-05383) (risp. GIANNINI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	5179	STEFANI: sulla carenza di organico del Tribunale di Vicenza (4-01729) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5198
MARCUCCI ed altri: su un presunto episodio di discriminazione ai danni di uno studente disabile di una scuola di Livorno (4-05657) (risp. GIANNINI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	5181	STEFANI, TOSATO: sulla situazione del sistema giudiziario in Veneto (4-05231) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5202
PAGLINI ed altri: sulla tutela dei diritti e delle prerogative sindacali dei lavoratori delle società NCA SpA di Marina di Carrara (Massa Carrara) (4-03454) (risp. BOBBA, <i>sotto-</i>		TOSATO: sul potenziamento dei presidi delle forze dell'ordine a Verona (4-06061) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)	5208

AIELLO, BILARDI, DI GIACOMO, GUALDANI, DALLA TOR, ANITORI, MANCUSO, COLUCCI, D'ASCOLA, VICECONTE. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nell'ambito del contratto d'area di Crotone è stato concesso alla ditta "L'Enologica Liotti" Srl, con sede in Cirò marina (Crotone), un contributo pari a 997.794,73 euro, corrisposto dalla Cassa depositi e prestiti soltanto per 898.015,26 euro, su un programma di investimenti industriali per complessivi 1.132.589,98 euro;

con decreto direttoriale n. C.A. 7803 del 7 aprile 2009, sulla base delle comunicazioni del responsabile unico del contratto d'area di Crotone, relative a presunte inadempienze da parte della società beneficiaria, sono state revocate le agevolazioni concesse;

L'Enologica Liotti S.r.l., con nota dell'11 giugno 2010, ha chiesto la revisione dell'istruttoria della propria pratica e l'immediata sospensione dell'attività esecutiva prodotta dalla revoca in corso;

con nota n. 0003768 del 14 giugno 2010, il dirigente della Divisione IX (Contratti di programma, patti territoriali, contratti d'area ed altri strumenti della programmazione negoziata) ha comunicato alla Divisione II (Affari giuridici e normativi), la sussistenza: "dei presupposti per poter procedere ad un riesame della citata revoca del contributo", chiedendo contestualmente la sospensione della cartella di pagamento nel frattempo attivata;

con le note n. 0001816 del 18 gennaio 2011 e n. 0012717 del 6 aprile 2011, il dirigente della Divisione IX (Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali) del Ministero dello sviluppo economico ha chiesto al responsabile unico un proprio motivato parere sull'opportunità di annullare in autotutela il provvedimento di revoca del 7 aprile 2009 o, in alternativa, disporre la riattivazione della procedura esecutiva già sospesa; con le note n. 35417 del 30 giugno 2011 e n. 38349 del 14 luglio 2011, il responsabile unico del contratto d'area di Crotone, dopo avere disposto un riesame della pratica, a cura di Crotone Sviluppo, con esito positivo, ha espresso il proprio parere favorevole all'annullamento della revoca del contributo concesso;

in ragione della sussistenza di un procedimento penale n. RG 430/06 nei confronti del titolare de L'Enologica Liotti, di cui il Ministero era in attesa di conoscere l'esito, nonché della necessità di svolgere ulteriori accertamenti amministrativi in merito all'iniziativa, il Ministero, con decreto n. 4577 del 29 luglio 2011, ha "ritenuto opportuno, nelle more, sospendere nuovamente gli effetti del decreto direttoriale n. CA 7803 del 7.4.2009"; tuttavia, il provvedimento di sospensione è stato annullato;

considerato che, per quanto risulta:

il giudizio penale di primo grado si è concluso con la sentenza n. 1231/2012 del 6 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Crotone ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Carmine Liotti per i reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione, nonché la condanna, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, de L'Enologica Liotti a sanzione amministrativa pecuniaria ed a confisca dei beni;

avverso la sentenza penale di primo grado è stato proposto appello; nelle more della definizione del giudizio di appello penale, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con sentenza n. 62/2015, pubblicata il 30 marzo 2015, ha condannato L'Enologica Liotti al pagamento, in favore del Ministero, della somma di 898.015.26 euro, fondando la presunta responsabilità erariale della società esclusivamente sulla sentenza penale di primo grado, benché sulla stessa fosse pendente il ricorso in appello;

in data 23 giugno 2015, la Corte di appello di Catanzaro, Sezione seconda, in riforma dell'appellata pronuncia, ha dichiarato estinti gli illeciti contestati alla ditta e revocato la confisca disposta dal giudice di primo grado;

avverso la sentenza della Corte dei conti della Calabria è pendente, allo stato attuale, un giudizio di appello innanzi alle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti;

considerato altresì che, a quanto risulta agli interroganti:

la situazione fattuale e giuridica, che a suo tempo ha comportato, seppur in modo illegittimo, l'adozione del provvedimento di revoca delle agevolazioni, è mutata, considerato che il procedimento penale si è concluso senza alcun addebito nei confronti del rappresentante legale dell'azienda;

il responsabile unico del contratto d'area di Crotone, con nota del 6 luglio 2015, preso atto della conclusione del procedimento penale d'appello, ha chiesto al Ministero di procedere all'adozione degli atti consequenziali, considerando oltre tutto che "a tale riguardo, in data 14/07/2011 prot. 38349, il Responsabile Unico aveva già formalizzato parere favorevole

all'annullamento dell'atto di revoca del contributo assegnato originariamente alla L'Enologica Liotti S.r.l.";

sussistono, pertanto, tutti i presupposti di legge perché il Ministero proceda all'annullamento o alla revoca del decreto direttoriale n. C.A.7803 del 7 aprile 2009, e alla sospensione dell'esecutività della cartella Equitalia, quantomeno fino alla sentenza della causa della Corte dei conti di Roma la cui udienza è fissata per il 12 luglio 2016;

per la revoca del contributo è in corso anche un intricato *iter* giudiziario che finora ha prodotto soltanto inutili costi legali, perché ben 4 giudici, con altrettante sentenze, hanno declinato la propria giurisdizione ed un quinto giudice si è pronunciato con un difetto di competenza. Tuttora pende un giudizio innanzi al Consiglio di Stato affinché possa pronunciarsi, nel merito, sulla giurisdizione, nonché una causa riassunta al TAR per l'annullamento della cartella di Equitalia;

rilevato che, a quanto risulta:

l'immotivata revoca del contributo ha sottratto a L'Enologica Liotti Srl la possibilità di completare, come per legge, l'*iter* istruttorio che prevede la verifica finale da parte della banca concessionaria ed il successivo collaudo finale di competenza del Ministero;

in altri casi simili, il Ministero, avvalendosi del mutato quadro normativo introdotto dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha adottato provvedimenti che accoglievano le istanze dei privati; tale procedura non si è ripetuta nel caso di cui si tratta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non intenda sollecitare, senza pregiudizio alcuno, un riesame della pratica relativa all'azienda L'Enologica Liotti Srl, al fine di valutare l'annullamento della revoca del contributo, la cui erogazione permetterebbe il rafforzamento di un piccolo gruppo industriale che esporta in tutto il mondo e che, nonostante la crisi generale, continua a crescere aumentando continuamente le unità lavorative e producendo utili ogni anno.

(4-05751)

(10 maggio 2016)

RISPOSTA. - L'impresa Enologica Liotti srl, ai sensi della legge n. 662 del 1996, per effetto della sottoscrizione del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Crotona, avvenuta in data 17 marzo 1999, ha ricevuto un contributo in via provvisoria pari a 997.794,73 euro, a fronte di un investimento ammissibile per complessivi 1.132.589,98 euro.

Nel corso delle verifiche istruttorie, la Provincia di Crotona, in qualità di responsabile unico del contratto d'area, riferiva al Ministero di indagini condotte dalla Guardia di finanza, I gruppo di Roma, richiedendo l'adozione della revoca delle agevolazioni, sia a causa delle mancate giustificazioni riguardanti talune problematiche (inconsistenza numerica dell'obiettivo occupazionale previsto a regime, chiusura degli uffici, condizioni igieniche precarie incompatibili con la tipologia di attività produttiva esercitata nell'unità produttiva, eccetera), sia a causa degli stessi accertamenti da parte della Guardia di finanza.

Avviate nel 2006 le procedure di revoca ai sensi della legge n. 241 del 1990 e ricevute le controdeduzioni da parte dell'impresa, interveniva il rinvio a giudizio disposto dal Tribunale di Crotona nei confronti del rappresentante legale dell'impresa agevolata, per rispondere dei reati commessi nell'ambito del contributo concesso.

Successivamente, il Ministero, con decreto n. CA 7803 del 7 aprile 2009, disponeva la revoca totale delle agevolazioni, con richiesta di restituzione dell'importo di 898.015,26 euro, oltre interessi, avverso il quale l'impresa proponeva ricorso al TAR della Calabria, per chiederne l'annullamento, previa sospensiva negli effetti. In data 7 aprile 2009 veniva avviata, di conseguenza, la procedura di recupero coattivo per l'importo di 1.229.950,78 euro (comprensivo di interessi) per effetto del provvedimento di revoca.

Successivamente, come richiamato, si è innescato un intricato *iter* giudiziario, soprattutto perché le varie autorità giudiziarie adite hanno, di volta in volta, declinato la propria giurisdizione. La sezione seconda del TAR, infatti, con propria sentenza n. 1224 del 2009 declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario. Detta pronuncia di inammissibilità veniva gravata d'appello avanti il Consiglio di Stato, che, con ordinanza n. 6327 del 2009, negava le richieste misure cautelari, ribadendo che si trattava di controversia spettante alla cognizione del giudice ordinario. Stessa sorte subiva l'altro ricorso proposto al TAR Calabria avverso la cartella di pagamento n. 133 200900124791 30, notificata a cura di Equitalia ETR SpA in data 10 ottobre 2009, portante l'invito al pagamento dell'importo di 1.287.143,49 euro, conseguente all'iscrizione a ruolo del credito per il recupero disposto dal decreto direttoriale. La seconda sezione, con sentenza n. 155 del 2010, declinava nuovamente la giurisdizione.

In esito a tali decisioni, l'impresa, con atto di citazione *ex art.* 615 del codice di procedura civile avanti il Tribunale civile di Crotona, sezione distaccata di Strongoli, impugnava sia il provvedimento di revoca delle agevolazioni, sia la cartella di pagamento; il giudizio però si concludeva con la sentenza n. 305 del 2011 di inammissibilità per difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

L'impresa, allora, riassumeva il giudizio avanti il TAR Calabria, tuttora pendente. Nel frattempo, parallelamente allo svolgimento della fase giudiziaria, la Enologica Liotti aveva sottoposto, a più riprese, all'attenzione della Direzione generale competente del Ministero la questione sul possibile riesame, in via di autotutela, del gravato provvedimento di revoca, invocando nuovi accertamenti istruttori.

Il Ministero, in considerazione del fatto che il responsabile unico, con note del 30 giugno e del 14 luglio 2011, aveva prospettato la possibilità di accogliere l'istanza di annullamento del decreto di revoca avanzata dall'impresa, con provvedimento n. 4577 del 29 luglio 2011, sospendeva l'esecutorietà del decreto di revoca già citato (n. CA 7803/2009), in considerazione sia della necessità di attendere una motivata proposta di annullamento del decreto da parte del responsabile unico (che, per quanto consta, a tutt'oggi non risulta ancora pervenuta), sia dell'esistenza del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Crotona, conseguente alle indagini da parte della Guardia di finanza. Il provvedimento di sospensione, tuttavia, veniva impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 24 dicembre 2011; a tale proposito, il Consiglio di Stato non ha ancora emesso il parere di rito.

Il Ministero, in considerazione degli esiti istruttori, acquisiti anche nell'ambito del procedimento penale, con nota prot. n. 21920 del 25 giugno 2012, ha annullato il provvedimento di sospensione.

Successivamente è intervenuta la sentenza n. 1231 del 2012 da parte del Tribunale penale di Crotona nell'ambito del procedimento penale a carico anche della "Liotti SpA" e della "L'Enologica Liotti srl", con la quale, tra l'altro, è stata disposta la confisca per equivalente dei beni sequestrati nei confronti della "L'Enologica Liotti srl", fino alla concorrenza di 565.417,02 euro (rispetto al maggior importo erogato di 898.015,26 euro. In conseguenza di ciò, il Ministero ha riattivato le procedure di riscossione coattiva, mediante iscrizione a ruolo del credito. Tale iscrizione, tuttavia, è stata attivata limitatamente alla sorte capitale ed agli interessi non oggetto di confisca per equivalente, ritenendo invece opportuno procedere alla sospensione del ruolo, in via cautelativa, dell'importo di 565.417,02 euro, interessato dal provvedimento ablativo.

Il Consiglio di Stato, dal canto proprio, nell'esaminare il gravame avverso la sentenza del TAR Calabria n. 1224/2009, con l'ordinanza istrut-

toria n. 3460/2014 ha fissato la trattazione della causa nel merito nel primo trimestre 2015, disponendo incumbenti istruttori a carico dell'amministrazione appellata, chiedendo chiarimenti sullo stato di attuazione del decreto n. 9577 del 29 luglio 2011 (sospensione del provvedimento di revoca n. 7803 del 7 aprile 2009). Si specifica, tuttavia, che ad oggi non risulta adottato dal Consiglio di Stato alcun provvedimento in merito.

La Corte dei conti per la Regione Calabria con sentenza del 30 marzo 2015, n. 62, ha accertato e dichiarato la responsabilità erariale dell'impresa beneficiaria e del suo legale rappresentante per i medesimi fatti relativi allo svolgimento del programma agevolato e ha condannato entrambi in solido al pagamento, in favore del Ministero, della somma di 898.015,26 euro oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di percezione dell'ultima *tranche* di finanziamento.

In data 23 giugno 2015 la Corte di appello di Catanzaro, sezione seconda, nel giudizio di impugnazione proposto avverso la sentenza n. 123112012 del Tribunale penale di Crotone, ha dichiarato estinti per prescrizione gli illeciti commessi e conseguentemente ha revocato la confisca dei beni disposta del giudice di primo grado. Con nota del 14 luglio 2015 il responsabile unico del contratto d'area di Crotone ha chiesto al Ministero, alla luce della sentenza di appello, di compiere le proprie valutazioni in relazione all'ennesima richiesta di annullamento del decreto di revoca avanzata dalla beneficiaria in data 25 giugno 2015.

Al riguardo, attesa la pendenza del giudizio impugnatorio e la sentenza della Corte dei Conti n. 62/2015, appare doveroso attendere gli esiti dei procedimenti giurisdizionali pendenti anche in considerazione del fatto che l'esito del giudizio penale non ha apportato elementi decisivi risultando estinto per prescrizione e, pertanto, privo di efficacia di giudicato in sede civile ed amministrativa. Sarà, tuttavia, cura del Ministero prestare la massima attenzione e, senza alcun pregiudizio alcuno, nelle more dei giudizi pendenti, effettuare gli approfondimenti del caso al fine di valutare anche sulla base degli elementi forniti dal responsabile unico del procedimento, la sussistenza di condizioni sopravvenute rilevanti per la fattispecie.

Il Vice ministro dello sviluppo economico

BELLANOVA

(9 settembre 2016)

ALBERTINI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il quotidiano la "Gazzetta di Parma", nel mese di ottobre 2015, ha dato notizia della notifica al dottor Giovanni Maria Jacobazzi dell'avviso, *ex art. 415-bis* del codice di procedura penale, relativo al procedimento penale n. 434/2009 R.G.N.R. della locale Procura della Repubblica;

il dottor Giovanni Maria Jacobazzi chiedeva, *ex art. 415-bis*, comma 3, di essere sottoposto ad interrogatorio;

la dottoressa Lucia Russo, assegnataria del predetto procedimento penale, con il provvedimento datato 29 ottobre, fissava l'interrogatorio per la data del 18 novembre 2015, affermando contestualmente che: "l'atto di esercizio dell'azione penale sarà procrastinato al 19 novembre 2015";

considerato che:

l'articolo 107 della Costituzione stabilisce che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni;

nell'ordinamento italiano il pubblico ministero non è l'avvocato dell'accusa, bensì un magistrato terzo ed indipendente che deve ricercare la verità nello svolgimento di una funzione giurisdizionale;

anche il legislatore ordinario ha inteso espressamente ribadire tale principio cardine, stabilendo nel codice di procedura penale, all'articolo 358, comma 1, che: "Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini";

visto che, per quanto risulta all'interrogante:

il sostituto procuratore Lucia Russo avrebbe, in sostanza, espressamente affermato, nel provvedimento del 29 ottobre 2015, che in nessun conto terrà quanto sarà dichiarato nell'interrogatorio, *ex art. 415-bis*, comma 3, del codice di procedura penale, dal dottor Jacobazzi, fissato per il 18 novembre 2015, stabilendo che, a prescindere, eserciterà l'azione penale il successivo 19 novembre 2015;

tale condotta, oltre a rendere l'interrogatorio difensivo un inutile esercizio stilistico, evidenzerebbe una gravissima scorrettezza nei confronti dell'indagato, del difensore e del diritto di difesa garantito dalla Costituzione, di fatto irriso, umiliato ed intimidito;

considerato infine che:

l'art. 2, lett. *d*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, prevede come illecito disciplinare per il magistrato nell'esercizio delle funzioni "i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti

delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori";

l'inosservanza dell'art. 358, comma 2, del codice di procedura penale assume indubbio rilievo sul piano disciplinare, laddove venga palesemente calpestato dalla condotta del pubblico ministero e ciò accadrebbe nella fattispecie, posto che il sostituto procuratore arriverebbe addirittura a scrivere in un suo provvedimento che non terrà alcun conto della dichiarazioni rese dall'indagato e dalla sua difesa,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti che tale a parere dell'interrogante gravissima "prassi" sia consuetudine presso la Procura della Repubblica di Parma e se non intenda adottare iniziative ispettive ai fini dell'esercizio dei poteri di competenza.

(4-04907)

(2 dicembre 2015)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione si lamenta la condotta della dottoressa Lucia Russo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, assegnataria del procedimento penale n. 434/2009 R.G.N.R., con riferimento alla fissazione dell'interrogatorio di Giovanni Maria Jacobazzi, indagato nello stesso procedimento. In particolare, si rappresenta che con provvedimento datato 29 ottobre 2015 il pubblico ministero fissava, per la data del 18 novembre 2015, l'interrogatorio richiesto dall'indagato ai sensi del comma 3 dell'art. 415-*bis* del codice di procedura penale, affermando contestualmente che "l'atto di esercizio dell'azione penale sarà procrastinato al 19 novembre 2015", così lasciando intendere che eventuali dichiarazioni rese dallo stesso non avrebbero avuto alcun rilievo ai fini delle determinazioni dell'organo requirente in merito all'esercizio dell'azione penale. Si chiede, pertanto, se il Ministro non ritenga opportuno dar luogo ad attività ispettive per accertare la sussistenza, presso la Procura della Repubblica di Parma, di quella che viene reputata una "gravissima prassi" lesiva dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti.

A seguito dell'atto di sindacato ispettivo, il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ha svolto un'approfondita istruttoria sulle circostanze riferite. In particolare, dall'ampia e circostanziata relazione trasmessa dal Procuratore della Repubblica di Parma, dottor Antonio Rustico, è emerso che il provvedimento denunciato è da inquadrare in una complessa vicenda processuale nell'ambito della quale l'interrogatorio richiesto dall'indagato ai sensi del comma 3 dell'art. 415-*bis* del codice di procedura penale risulta essere stato

ritualmente fissato per le date del 3, 4 e 5 novembre 2015, ed il relativo invito a presentarsi tempestivamente notificato alle parti.

Successivamente a tale notifica, il difensore chiedeva un rinvio dell'incombente al 18 novembre 2015 “per improrogabili impegni di carattere personale e familiare” di Jacobazzi: l'istanza di differimento, firmata dal solo avvocato, veniva rigettata poiché non adeguatamente motivata e documentata, né ritualmente sottoscritta anche dall'indagato. Nel provvedimento di rigetto la Procura precisava che, attesa la mancanza di legittimo impedimento, l'omessa presentazione nelle date fissate per l'interrogatorio avrebbe esaurito gli obblighi normativamente gravanti sulla pubblica accusa ai sensi dell'art. 415-*bis* del codice di procedura penale, consentendo al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale a partire dal 6 novembre 2015, senza ulteriori adempimenti. Tuttavia, proprio al fine di consentire a Jacobazzi di rendere le dichiarazioni dallo stesso ritenute opportune, nel provvedimento di rigetto dell'istanza di differimento si precisava che l'esercizio dell'azione penale sarebbe stato comunque sospeso e rinviato al 19 novembre 2015, onde consentirgli di presentarsi fino alla data preannunciata dal difensore del 18 novembre 2015 e senza possibilità di richiedere ulteriori rinvii.

Per completezza di informazione, si aggiunge che il 18 novembre 2015 Jacobazzi si recava all'interrogatorio, dichiarando di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Secondo il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, la vicenda, così ricostruita, consente di ritenere che non sussistano elementi di rilievo disciplinare a carico della dottoressa Lucia Russo, atteso che il rigetto della richiesta di rinvio dell'interrogatorio per insussistenza di legittimo impedimento dell'indagato, oltre ad essere ineccepibile in punto di diritto, consente di ritenere assolti, da parte della Procura, gli obblighi di cui all'art. 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale. Alcuna nullità o violazione dei diritti di difesa dell'indagato è ipotizzabile, alla luce del fatto che il rinvio dell'esercizio dell'azione penale al termine del 19 novembre 2015 indicato nell'interrogazione deve essere letto come una concessione, ulteriore e non dovuta, da parte della Procura all'indagato per consentirgli di difendersi nella data dallo stesso indicata, anche se tardiva. Jacobazzi, peraltro, avvalendosi della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio del 18 novembre 2015, ha escluso la possibilità di introdurre elementi di novità nel procedimento, che avrebbero potuto orientare le successive, impregiudicate, opzioni processuali.

Si conclude rappresentando che massima permarrà l'attenzione del Ministro nel garantire il pieno esercizio del diritto di difesa nell'ambito dei procedimenti penali, anche attraverso l'utilizzo degli organi ispettivi e di controllo ove necessario.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(6 settembre 2016)

ARRIGONI. - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 13 luglio 2016, un immigrato di origini africane ha tentato di irrompere nella cabina di guida di un convoglio ferroviario in servizio sulla tratta Milano-Lecco;

il treno era partito poco dopo le ore 15 dalla stazione di Milano porta Garibaldi e doveva arrivare a Lecco dopo le ore 16;

stando alla ricostruzione dei fatti, i problemi a bordo del convoglio sarebbero iniziati quando il treno si trovava già in prossimità della stazione di Oggiono, in coincidenza con l'effettuazione dei normali controlli sui titoli di viaggio;

l'immigrato, poi risultato di probabili origini nigeriane e di circa 25 anni d'età, non solo si rifiutava di esibire al capotreno il proprio titolo di viaggio, ma risultava anche sprovvisto dei soldi necessari a regolarizzare la propria posizione e persino privo di documenti;

forse perché colto dall'ira o forse nel tentativo di cavarsela, lo straniero reagiva alle contestazioni mossegli iniziando ad inveire e minacciare, asserendo infine di voler guidare egli stesso il treno;

l'accaduto turbava i passeggeri in viaggio sul convoglio, che veniva a quel punto fermato, così come l'africano, poi denunciato per interruzione di pubblico servizio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano lo schieramento di agenti della Polizia ferroviaria sui treni e nelle stazioni a maggior rischio una misura utile a proteggere passeggeri e personale viaggiante delle aziende ferroviarie dagli abusi e dalle intemperanze di criminali e squilibrati;

se, alla luce di quanto accade sempre più frequentemente sui treni e della persistente minaccia terroristica, ritengano egualmente opportuno persistere sulla via del depotenziamento delle capacità della Polizia ferroviaria;

quali misure ritengano di assumere per evitare che persone prive di titolo di viaggio salgano a bordo dei treni.

(4-06131)

(19 luglio 2016)

RISPOSTA. - Il 13 luglio 2016, a bordo di un treno in esercizio lungo la tratta Milano porta Garibaldi-Lecco, un cittadino extracomunitario, verosimilmente in preda ad un *raptus* di follia, si è introdotto all'interno della cabina di guida, tanto da costringere il macchinista a fermare immediatamente il convoglio, che stava per entrare nella stazione ferroviaria di Oggiono. A convoglio fermo, il cittadino extracomunitario, poi risultato privo del titolo di viaggio, ha tentato di fuggire lungo i binari, ma è stato bloccato da militari dell'Arma dei carabinieri prontamente intervenuti unitamente a personale della Polizia locale di Oggiono. Il soggetto, seppur privo di documenti e non in grado comprendere e parlare la lingua italiana, è stato identificato. Successivamente è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di interruzione di pubblico servizio e condotto presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Merate, dove è stato trattenuto in osservazione.

Passando ai quesiti posti e alle considerazioni formulate, si assicura innanzitutto che non è in atto alcun depotenziamento delle capacità operative della Polizia ferroviaria né in ambito nazionale, né negli specifici ambiti locali. Tale specialità, al pari di altri uffici di polizia sul territorio nazionale, è interessata da un piano di razionalizzazione dei presidi ancora in fase di definizione.

Attualmente, il compartimento Polizia ferroviaria per la Lombardia dispone di una forza effettiva pari a 545 uomini ed esercita la sua competenza su 491 stazioni. Tale contingente ha effettuato, nel periodo compreso tra gennaio e agosto 2016, 18.295 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e 5.606 servizi di scorta a bordo di 13.414 treni. Nel corso di tali attività, sono state identificate 45.644 persone, di cui 222 tratte in arresto e 1.245 denunciate in stato di libertà.

Più in generale, l'organico della Polizia ferroviaria in servizio a livello nazionale si compone di 4.391 operatori che hanno assicurato, a tutto il mese di agosto 2016, 136.582 servizi di vigilanza negli scali ferroviari e

29.709 scorte a bordo di 65.284 treni. La complessiva attività ha permesso di identificare 616.478 persone, di cui 835 tratte in arresto e 8.260 denunciate in stato di libertà.

Si fa presente, d'altra parte, che la rete ferroviaria italiana comprende 2.500 stazioni e si estende per circa 16.700 chilometri, registrando in media un traffico di circa 9.000 treni giornalieri. Pertanto, al fine di ottimizzare le risorse disponibili e garantire una più efficace presenza della Polizia ferroviaria a bordo dei convogli, con cadenza mensile o comunque all'insorgere di problematicità emergenti, sono individuati, congiuntamente alle componenti delle Ferrovie dello Stato italiane, i treni ritenuti "critici" sulla base dell'indice di delittuosità e della loro esposizione a potenziale rischio di aggressioni.

È ovvio che il clima attuale e i recenti episodi di aggressione avvenuti in Europa hanno comportato un innalzamento dell'attenzione da parte delle forze di polizia anche a bordo dei convogli ferroviari. Gli operatori addetti, durante i servizi di pattugliamento in stazione e scorta a bordo treno, procedono puntualmente al controllo delle persone sospette, nei confronti delle quali procedono a perquisizione nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge. Parimenti, sono stati aumentati i controlli ai bagagli, anche mediante l'uso di *metal detector* in dotazione agli uffici che operano sul territorio. Quanto ai controlli per la verifica del possesso del titolo di viaggio, si rappresenta che il gruppo Ferrovie dello Stato italiane ha avviato un progetto, al momento attivo solo in alcune grandi stazioni, consistente nell'attivazione di *gate* presidiati da personale ferroviario, allo scopo di consentire l'accesso ai binari ai soli possessori di regolare biglietto.

Sulla base di quanto detto, si ritiene di poter affermare che il Ministero rivolge la dovuta attenzione alla sicurezza ferroviaria, in sinergia con le altre istituzioni pubbliche e private interessate. L'obiettivo è di raggiungere *standard* sempre più elevati sia facendo leva sull'ulteriore consolidamento della collaborazione con le imprese ferroviarie sia, in prospettiva, attraverso la riorganizzazione della Polizia ferroviaria alla luce del mutato scenario dei traffici, la cui fisionomia si è fortemente evoluta in ragione di molteplici fattori di cambiamento, a cominciare dallo sviluppo dell'alta velocità.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(13 settembre 2016)

BLUNDO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, PUGLIA, GAETTI.
- *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che da tempo si

parla della realizzazione della cosiddetta bretella Campogalliano-Sassuolo, un'opera infrastrutturale che consiste nella realizzazione di un raccordo autostradale, con origine all'intersezione tra la A22 (autostrada del Brennero) e la A1 (autostrada del Sole), che vada a collegarsi a sud alla strada statale 467, Pedemontana, nei pressi dell'abitato di Sassuolo. Il tracciato si sviluppa complessivamente in circa 20 chilometri con un asse principale di 15,5 chilometri, un asse di collegamento con la tangenziale di Modena di circa 3,5 chilometri e un asse di collegamento con la tangenziale di Rubiera di 1,4 chilometri. Inoltre, sono previsti 8 svincoli, di cui 6 sull'asse principale e 2 sull'asse di collegamento con la tangenziale di Modena. Secondo le previsioni, l'opera doveva essere completata a dicembre 2014 e avere un costo complessivo di 598 milioni di euro, di cui 234,6 milioni deliberati dal CIPE il 18 marzo 2005 e assegnati definitivamente nel 2010 con la restante parte coperta con il ricorso allo strumento del *project financing*. Nel corso degli anni, il costo totale dell'opera è aumentato del 340 per cento, rendendo l'autostrada Campogalliano-Sassuolo tra le opere più costose mai realizzate nel nostro Paese;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

il progetto coinvolge una porzione di territorio caratterizzato dalla presenza di complessi arborei di altissimo pregio e monumentalità e va a impattare, inoltre, su un'area che si contraddistingue per l'elevato numero di pozzi ad uso acquedottistico e per la vicina presenza del fiume Secchia, soggetto costantemente al rischio di alluvioni;

a giudizio degli interroganti il rischio idrogeologico, ambientale e paesaggistico appare notevole in quanto il progetto dell'autostrada Campogalliano-Sassuolo incide anche sull'oasi del Colambrone e sull'intero parco regionale del fiume Secchia. Per tali motivi, associazioni come il WWF, Legambiente e Italia Nostra si sono opposti, fin dall'inizio, al progetto;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

i costi sostenuti per tale progetto sarebbero del tutto ingiustificati, a fronte dell'esiguo risparmio di tempo, inferiore ai 10 minuti, che deriverebbe dalla percorrenza dell'eventuale collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo. Un progetto che è, altresì, ancora più ingiustificato, per il fatto che va in direzione contraria rispetto all'ormai necessario e indifferibile passaggio dai servizi di trasporto su gomma a quelli in ferro, per ridurre drasticamente i costi ambientali e i danni alla salute dei cittadini prodotti dal trasporto autostradale;

la costruzione dell'opera non sarebbe giustificata neppure dalla sua presunta strategicità ai fini del rafforzamento del distretto industriale della ceramica di Sassuolo, una realtà produttiva che purtroppo, a causa del-

la concorrenza internazionale cinese, non è più ai livelli del 2004, quando si iniziò a parlare di quest'opera;

considerato altresì che:

a giudizio degli interroganti, il quadro finanziario di alcune delle società titolari dei lavori di realizzazione dell'opera risulterebbe essere poco chiaro;

un ruolo preminente è riconosciuto in capo alla società Auto Brennero che però, risulta agli interroganti, sarebbe interessata ad investire nella realizzazione del progetto della bretella Campogalliano-Sassuolo, solo se le venisse rinnovata la concessione riguardante la A22, da tempo scaduta. Inoltre la società Coopsette, che era inizialmente destinata a costruire l'opera, attraversa una grave crisi finanziaria, al punto che il 30 ottobre 2015 il Ministero dello sviluppo economico, verificata la condizione di insolvenza, ha disposto con decreto la liquidazione coatta amministrativa. Tale situazione influenza l'efficacia operativa di Coopsette e impone l'obbligo di rivedere gli impegni assunti dalla stessa, come partecipata della società di progetto Autocs, nella costruzione della bretella Campogalliano-Sassuolo. L'attuale presidente di Autocs risulta essere Emilio Sabattini, nominato il 7 agosto 2014, quando ancora era presidente della Provincia di Modena. Durante il periodo di svolgimento del doppio incarico, che risulterebbe oggetto di incompatibilità ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 267 del 2000, Sabattini sostenne molto il progetto della bretella;

considerato infine che a giudizio degli interroganti sarebbe opportuno dirottare le risorse stanziare per la bretella Campogalliano-Sassuolo verso opere pubbliche maggiormente utili al tessuto economico-sociale del territorio in questione, quali la manutenzione, l'adeguamento e il potenziamento *in primis* del collegamento della rete ferroviaria Mantova-Modena e Modena-Ferrara, nonché di quella stradale e autostradale con il nuovo scalo merci di Marzaglia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga sia opportuno che, in ottemperanza alle misure di contenimento della spesa pubblica, venga riconsiderato l'intero progetto, al fine di evitare uno spreco di denaro pubblico e l'ulteriore consumo di territorio che è noto a gran parte dell'opinione pubblica locale, decidendo eventualmente di dirottare tali risorse al potenziamento dello scalo intermodale di merci di Marzaglia.

(4-06068)

(7 luglio 2016)

RISPOSTA. - In data 4 dicembre 2014 è stata sottoscritta la convenzione di concessione, ad oggi ancora non efficace, tra il Ministero e la società di progetto Autostrada Campogalliano SpA (Autocs SpA), costituita dall'associazione di imprese composta da Autostrada del Brennero SpA, impresa Pizzarotti & C. SpA, Coopsette società cooperativa, Oberosler Cav. Pietro SpA, consorzio stabile Coseam Italia SpA, Edilizia Wipptal SpA e Cordioli & C. SpA, aggiudicataria della realizzazione del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo compreso tra l'autostrada A22 e la strada statale 467 Pedemontana.

L'intera procedura concorsuale è stata gestita dalla società ANAS che ha esperito tutte le relative attività, dalla pubblicazione del bando per l'individuazione del soggetto concessionario in data 3 dicembre 2010 all'aggiudicazione provvisoria a favore dell'associazione temporanea di imprese. A far data dal 1° ottobre 2012 il Ministero, come è noto, è subentrato *ex lege* ad ANAS nelle funzioni di concedente per tutte le convenzioni di concessione, costruzione e gestione delle autostrade in essere, mentre l'effettivo passaggio di consegne relativo all'affidamento è avvenuto il 6 marzo 2014; la competente Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, espletate le verifiche previste, ha quindi provveduto all'emissione dell'atto di aggiudicazione definitiva il 2 aprile 2014 e alla successiva sottoscrizione del testo convenzionale nella data del 4 dicembre 2014.

Ad oggi, per il prosieguo dell'*iter* approvativo della convenzione, si è in attesa della pubblicazione della delibera CIPE della seduta del 1° maggio 2016, che ha previsto l'applicazione con prescrizioni delle misure relative agli oneri di defiscalizzazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione delle medesime misure in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario.

Per completezza di informazione, in merito alla vicinanza del fiume Secchia, si precisa che il progetto ha ottenuto tutte le approvazioni previste per legge, inclusa la VIA, in relazione alle quali sono state attentamente valutate le questioni idrogeologiche, ambientali e paesaggistiche. Quanto, poi, agli aspetti relativi ai trasporti, i numeri del progetto confortano l'operazione intrapresa.

Inoltre, si rappresenta che sussiste una separazione societaria tra l'Autostrada del Brennero e la Campogalliano-Sassuolo e due distinti rapporti concessori di cui non è contemplata l'unificazione.

Da ultimo, si precisa che tale società ha segnalato al Ministero la posizione del socio Coopsette presente nella compagine azionaria di Autocs SpA con una partecipazione pari al 14,48 per cento, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dello sviluppo economico

n. 541; la stessa Autocs ha altresì informato che, in base alle scelte poste in essere dal commissario liquidatore, si potranno valutare le determinazioni da attuare che saranno poi comunicate a questo Ministero. Nell'eventuale assenza del socio citato, la compagine societaria continuerebbe a detenere i requisiti che hanno concorso alla qualificazione dell'associazione temporanea di imprese in sede di gara.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(4 agosto 2016)

BULGARELLI, MONTEVECCHI, CRIMI, CASTALDI, CATALFO, VACCIANO, MORRA, CAPPELLETTI, SERRA, DONNO, PUGLIA, MORONESE. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la Codess Sociale è una cooperativa con sede legale a Padova che realizza e gestisce progetti in ambito sociale, operando a livello nazionale, con sedi territoriali in diverse regioni del nord Italia;

essa si propone, con scopo mutualistico e senza fine di lucro, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi e di tutte le attività connesse ed ad essa riconducibili, nonché strumentali al conseguimento del citato scopo mutualistico;

a quanto risulta agli interroganti, occupa complessivamente oltre 3.000 persone in tutto il territorio nazionale (di cui l'80 per cento circa risultano essere soci) e, negli ultimi anni, è divenuta una dei protagonisti di maggior rilievo in ambito sociale, capace di aggiudicarsi svariati appalti pubblici nei territori di Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana;

secondo quanto emerso da notizie di stampa, i soci-lavoratori, al fine di potere acquisire la rispettiva quota sociale, sono tenuti ad erogare, a favore della cooperativa, l'importo di 3.000 euro, importo che sarebbe di gran lunga superiore a quello generalmente richiesto all'uopo dalle altre cooperative (da un articolo del "Corriere della Sera" del 1° settembre 2014);

tale importo diverrà oggetto di restituzione unicamente nel caso in cui il contratto di lavoro intercorrente con la Codess venga successivamente risolto ed il socio proponga conseguente domanda di restituzione della somma inizialmente corrisposta;

oltre al citato importo, i soci sono altresì tenuti a versare alla Codess, a titolo di "quota ammissione soci", l'ulteriore somma di 1.000 euro, a fondo perduto, ossia senza avere la possibilità di richiedere la somma successivamente; gli importi vengono decurtati ratealmente, con cadenza mensile, dalle buste paga dei soci-lavoratori;

i soci-lavoratori della Codess di Modena, contestando la legittimità della corresponsione dell'importo aggiuntivo "a fondo perduto", per il tramite della Cgil modenese, hanno instaurato una trattativa all'esito della quale la cooperativa assumeva la determinazione di restituire loro l'importo contestato;

tuttavia il caso emiliano, ad oggi, è l'unico che ha avuto il descritto esito pertanto il prelievo forzoso dell'importo a carico degli altri soci-lavoratori della cooperativa risulta ancora in essere;

inoltre, a quanto risulta agli interroganti a Trieste, un gruppo di oltre 100 persone, soci delle locali Cooperative Operaie, preoccupati per l'attuale gestione posta in essere dalle cooperative, ha costituito in data 2 agosto 2014 il comitato "Difendiamo le Cooperative Operaie di Trieste Istria e Friuli". Da tempo, infatti, avanzavano richieste di accertamenti contabili dettagliati sulla gestione attuale delle cooperative, a fronte delle quali esse opponevano loro il silenzio, giungendo a rifiutarsi di fornire copia dell'elenco obbligatorio dei soci con diritto al voto;

in luogo dei richiesti chiarimenti, in data 11 agosto 2014, un articolo del quotidiano locale "Il Piccolo" riportava che la Regione aveva accertato la totale regolarità della gestione delle Cooperative;

a fronte di tale risposta, il comitato diffondeva una nota stampa del 13 agosto 2014 nella quale si riportava la sintesi dei dati contabili allquanto allarmanti, offrendo documentazione a dimostrazione che i dati erano quelli del bilancio consolidato, il quale, considerando il complesso di tutte le società del gruppo, non consente di coprire le perdite con operazioni e differimenti tra i bilanci delle singole società;

ricostruendo, dunque, il bilancio consolidato il comitato avrebbe accertato che, dal 2004, le Cooperative triestine avrebbero accumulato perdite per oltre 22 milioni di euro, mentre il patrimonio netto del gruppo sarebbe sceso da 38 a poco più di 19 milioni di euro;

il comitato sottolineava, inoltre, che le Cooperative sono, di fatto, una *public company* poiché risultano composte da oltre 110.000 soci, di cui circa 80.000 triestini (più di un terzo della popolazione della città). Di questi 17.000 prestano alle cooperative 160 milioni di euro, concorrendo in maniera significativa all'operatività dell'azienda, che, per fatturato, è tra le prime 10 società con sede a Trieste e annovera oltre 600 dipendenti;

il comitato rileva, altresì, che il gruppo degli amministratori risulta, in buona sostanza, invariato da oltre 20 anni, perpetuandosi per mezzo di un meccanismo elettorale interno del tutto anomalo, strutturato in modo da impedire, di fatto, un effettivo e reale ricambio delle cariche;

la già elevata preoccupazione dei soci delle Cooperative Operaie si è venuta ad acuire nelle scorse settimane, all'indomani dell'istanza di fallimento avanzata dai pubblici ministeri dottor Federico Frezza e Matteo Tripani della Procura della Repubblica di Trieste a fronte di un passivo che si attesterebbe sui 37 milioni di euro, mascherato da operazioni immobiliari (in particolare conferimenti di immobili a società controllate) al fine di "gonfiare il patrimonio netto e rientrare, solo fittiziamente, nei parametri per il prestito sociale, la cui entità non deve superare il quintuplo del patrimonio netto stesso" ("Il Messaggero", edizione del Veneto del 19 ottobre 2014);

nel provvedimento della Procura, reso noto dal quotidiano "Il Piccolo", si legge che a questo passivo "si aggiunge l'emorragia del prestito sociale sceso da 122 a 103 milioni di euro nei primi mesi del 2014". Tuttavia, continua il provvedimento, "questi 103 milioni di euro le Coop non li hanno. Si reggevano sulla speranza che i prestatori se ne rimanessero buoni a casa e non venisse a quasi nessuno in mente di recarsi allo sportello di via Gallina a chiedere di ritirare il proprio denaro";

secondo l'accusa, dunque, le Cooperative Operaie avrebbero compensato le ingenti perdite degli ultimi anni (37 milioni tra il 2007 e i primi mesi del 2014) con i proventi di cessioni avvenute solo sulla carta, in quanto gli immobili venivano ceduti a società dello stesso gruppo. In tal modo in bilancio venivano riportati guadagni netti "per 15 milioni su vendite di immobili ceduti internamente a società controllate al 100 per cento";

attraverso questo meccanismo fittizio le cooperative si sostenevano, nonostante quello che il consulente tecnico incaricato dalla procura definisce "uno scenario di precaria condizione finanziaria", che si regge, appunto, "sostanzialmente sul mantenimento del prestito sociale, il quale rappresenta la maggior parte delle passività finanziarie di breve periodo" (da "Il Fatto Quotidiano" del 27 ottobre 2014);

l'importo che, ad oggi, risulta non essere nella disponibilità della fallenda cooperativa corrisponde ai risparmi di circa 17.000 risparmiatori, che avevano aperto un libretto di prestito sociale. L'amministratore giudiziario, Maurizio Consoli, ha disposto la sospensione dei rimborsi di detti importi per salvare la società e conservarne il patrimonio;

considerato che:

il codice etico e di comportamento adottato dalla Codess Sociale, declinando i principi etici che dovrebbero orientare l'azione dei soci, dei so-

ci-lavoratori, dei responsabili apicali e degli amministratori, annovera fra i propri principi, fra gli altri, il rispetto della persona, la trasparenza gestionale, la legalità e la correttezza;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

è da ritenersi fatto grave e censurabile che le suddette cooperative, tenute a perseguire, in quanto tali, esclusivamente finalità di tipo mutualistico (e non, dunque, di lucro), che dovrebbero portare, quindi, ad una massimizzazione dell'interesse dei soci, siano giunte, di fatto, con le modalità sopra descritte, ad eludere, a discapito dei soci, la piena realizzazione del principio di mutualità: la prima subordinando l'esercizio del diritto al lavoro dei propri soci-dipendenti alla indebita erogazione di somme a fondo perduto, da versarsi in via obbligatoria; la seconda ponendo in essere una condotta indice di una evidente *mala gestio* ai danni dei risparmiatori, che, ad oggi, non possono vedersi garantita le restituzione delle consistenti somme versate alla cooperativa;

è altresì da ritenersi circostanza deprecabile che, nonostante la Regione Friuli-Venezia Giulia sia tenuta a realizzare azioni di revisione e vigilanza sull'attività delle Cooperative Operaie, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 ("Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo"), durante le revisioni poste in essere dal 2007 al 2013 su incarico di Confcooperative o della Lega delle cooperative, non siano mai emerse le irregolarità di gestione evidenziate con precisione dalla competente Procura;

considerato infine che:

i fatti descritti pongono in evidenza, per l'ennesima volta, il fenomeno dei prestiti sociali che, per il comparto delle cooperative italiane, vale circa 11 miliardi di euro (utilizzati da questi soggetti in operazioni finanziarie), senza, tuttavia, che sia prevista né un'adeguata forma di tutela per mezzo di fondi di garanzia, né l'applicazione della regolamentazione della Banca d'Italia, giacché le cooperative, non essendo propriamente istituti di credito, non dovrebbero agire come fossero soggetti finanziari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in proposito;

se non intenda acquisire ogni e più opportuna informazione onde chiarire l'effettiva portata e le conseguenze della *mala gestio* posta in essere dalle cooperative;

quali siano, altresì, i provvedimenti e/o le iniziative che, nei limiti della propria competenza, intenda adottare con riguardo alle vicende descritte, anche in ordine alla incompleta e omessa azione di vigilanza della Regione Friuli-Venezia Giulia sulla gestione delle Cooperative Operaie di Trieste Istria e Friuli.

(4-03027)

(19 novembre 2014)

RISPOSTA. - In relazione a quanto segnalato circa la situazione dei soci della società cooperativa sociale Codess, con sede legale a Padova, si informa che il 26 novembre 2015 è stata disposta un'ispezione straordinaria nei confronti della cooperativa in esame. Questa è aderente ad un'associazione nazionale di rappresentanza.

Si vuole preliminarmente evidenziare che Ministero esercita, ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2002, la vigilanza sulle società cooperative attraverso l'attività revisionate che comporta verifiche con cadenza biennale, ovvero annuale nei confronti delle realtà più rilevanti. Nei riguardi di quei sodalizi, invece, che aderiscono ad associazioni nazionali riconosciute del movimento cooperativo, tale attività di controllo e supporto è affidata dalla legge alle associazioni stesse. Tuttavia, il Ministero può disporre, per tutte le cooperative, ispezioni straordinarie in caso di esposti, segnalazioni, esigenze di approfondimento e, comunque, ogni volta che sia ritenuto necessario.

L'ispezione straordinaria nei confronti della Codess, che presenta ampi caratteri di complessità, è ancora in corso di svolgimento e, non appena conclusa, si provvederà a comunicarne gli esiti.

Per ciò che concerne le funzioni di vigilanza sulle cooperative con sede in regioni e province a statuto speciale, come peraltro noto, tale competenza è attribuita alle Regioni medesime che abbiano previsto nei loro statuti una competenza esclusiva o concorrente con lo Stato in materia di cooperazione, com'è il caso del Friuli-Venezia Giulia.

Si fa presente come il tema relativo all'utilizzo del prestito sociale sia emerso, in particolare, nei confronti delle grandi cooperative di consumo. In tali casi si è ravveduta la necessità di vedere garantita una maggiore trasparenza nella gestione societaria nelle cooperative di consumo e, pertanto, con decreto ministeriale del 18 settembre 2014, sono state varate misure atte a rafforzare il coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della cooperativa e a garantire maggiori obblighi di trasparenza nelle gestioni mutualistiche, tra le quali appunto la raccolta del prestito sociale, oltre al raf-

forzamento dell'informazione e della partecipazione dei soci. È da sottolineare, infatti, che la raccolta del prestito sociale attraverso i conferimenti dei soci costituisce un sistema di finanziamento endosocietario che non può e non deve essere equiparato all'esercizio dell'attività bancaria ed in cui è auspicabile che il socio acquisisca la consapevolezza che, con l'adesione al prestito sociale, sta finanziando l'attività di impresa della società di cui fa parte, assumendosi così l'alea del rischio di impresa.

Sempre sul tema ed in seguito all'emergere delle criticità citate, è stata avviata, nel novembre 2015, da parte della Banca d'Italia un'attività volta alla revisione della regolamentazione in essere, con lo scopo di "rafforzare i presidi normativi, patrimoniali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche, specie con riferimento a forme di raccolta che coinvolgono un pubblico numeroso e prevalentemente composto da consumatori" (dalla consultazione del novembre 2015 di Banca d'Italia).

Il Ministero dà la propria disponibilità e l'interesse istituzionale ad affrontare la tematica nelle sedi politiche e istituzionali a ciò deputate, in coordinamento con gli altri organismi competenti sulla materia.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

GENTILE

(9 settembre 2016)

CARIDI, FERRARA Mario. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

notizie di stampa del 24 giugno 2016 (Agenzia ANSA di Roma) hanno reso noto che l'attuale presidente dell'Ordine nazionale dei biologi, Ermanno Calcatelli, il componente dello stesso Ordine, Pietro Sapia, e Giuseppina Comandè della segreteria sempre dell'Ordine, sono stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Roma, per rispondere dei reati di falso ideologico in atto pubblico, legati alle elezioni per il rinnovo dei vertici nel giugno 2012;

in particolare, gli imputati, secondo quanto riportato dalla stampa, avrebbero concorso a falsificare un determinato numero di schede elettorali, previste per il voto per corrispondenza, nel corso delle elezioni;

tra poco meno di un anno si dovrà procedere al rinnovo degli attuali organismi dell'Ordine, che sono in scadenza e dei quali fanno parte Calcatelli, attuale presidente, e Sapia;

ragioni di opportunità non consentirebbero a parere degli interroganti la permanenza degli imputati nelle cariche dell'organismo, che rappresenta e che tutela migliaia di professionisti. Gli stessi che a breve dovranno scegliere i nuovi vertici. Sarebbe alquanto inverosimile, oltre che illegittimo, che soggetti colpiti da una così grave imputazione, relativa proprio all'alterazione dei meccanismi di elezione, che li hanno portati a ricoprire cariche di vertice dell'Ordine, possano, a breve, gestire un nuovo procedimento elettorale per il rinnovo delle loro cariche,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, per garantire un percorso che consenta all'Ordine nazionale dei biologi di procedere in modo legittimo e trasparente al rinnovo delle cariche.

(4-06036)

(30 giugno 2016)

RISPOSTA. - La questione relativa al rinvio a giudizio di due membri del consiglio dell'ordine nazionale dei biologi, il presidente Ermano Calcatelli ed il consigliere Pietro Sapia, per i reati di falso ideologico in atto pubblico, commessi in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio medesimo del giugno 2012, è ben nota a questo dicastero. Ugualmente nota è la pendenza, innanzi al Consiglio di Stato, dei ricorsi originati dai risultati elettorali.

La risposta al quesito relativo a quali iniziative il Ministero intenda assumere "per garantire un percorso che consenta all'ordine nazionale dei biologi di procedere in modo legittimo e trasparente al rinnovo delle cariche", prevista "tra poco meno di un anno", deve, tuttavia, tenere conto delle competenze attribuite al Ministero sugli ordini professionali, che sono circoscritte ad una funzione di mera vigilanza sugli ordini stessi e non permettono l'adozione di provvedimenti nei confronti dei singoli componenti, prevedendo solo la possibilità di procedere allo scioglimento del consiglio dell'ordine quando non si dimostri in grado di funzionare regolarmente, ovvero, benché richiamato all'osservanza dei propri doveri, persista nel violarli, oppure sussistano altri gravi motivi (art. 20 della legge 24 maggio 1967, n. 396).

Nell'ambito del ristretto perimetro dei poteri conferiti dalla legge, proprio con l'obiettivo di valutare compiutamente le eventuali ricadute dei fatti contestati in sede penale sul funzionamento del consiglio, la competente articolazione ministeriale ha attivato i poteri rientranti nella funzione di vigilanza di cui all'art. 46 della legge citata e dell'art. 14 del regolamento disciplinare dei biologi, inviando una segnalazione al consiglio nazionale di disciplina relativamente alla posizione dei soggetti rinviati a giudizio, chie-

dendo di essere tempestivamente informato delle determinazioni assunte al riguardo.

Pur nei limiti delle competenze così delineate, si intende rassicurare in ordine alla massima attenzione che questo dicastero riserverà alle informazioni che verranno comunicate dal consiglio nazionale, sulla scorta delle quali verrà valutata l'opportunità di assumere le iniziative che dovessero rendersi eventualmente necessarie per garantire il corretto e legittimo funzionamento del consiglio dell'ordine nazionale dei biologi.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(1° settembre 2016)

CENTINAIO. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il 1° maggio 2016 il Cipe ha approvato lo stanziamento di 2,5 miliardi per la ricerca e di un miliardo per i beni culturali italiani e il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi, come d'abitudine, ha celebrato l'evento su "Facebook", come un grande successo del Governo;

questo stanziamento però era stato già previsto dal precedente Governo, presieduto da Enrico Letta. Il Piano nazionale della ricerca (Pnr) 2015-2020 approvato dal comitato, che dovrebbe rilanciare l'università italiana, riportando in Italia i suoi migliori cervelli è in realtà un documento che arriva con 2 anni di ritardo rispetto alla prima bozza, elaborata appunto dal precedente Governo. Nel gennaio 2014, infatti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carozza, pubblicava una prima bozza del Piano nazionale di ricerca. Da allora sono passati quasi 2 anni e il Pnr "2014-2020" è stato rinominato "2015-2020". Il documento si articola in 6 programmi fondamentali: internazionalizzazione, per coordinare le risorse nazionali con quelle europee, capitale umano, con attenzione a ricercatori e dottorandi (a cui è destinata buona parte dei fondi, oltre un miliardo di euro), infrastrutture, rafforzamento dell'interazione tra pubblico e privato, investimenti specifici per il Sud, razionalizzazione delle spese. Un testo utile, ma che non va sopravvalutato: organizza obiettivi, propositi e risorse già prefissati, specie per le risorse;

le risorse destinate non sono altro che i fondi abituali in dotazione anche negli scorsi anni, ad atenei, enti e bandi, già compresi nel bilancio del Ministero dell'istruzione. Infatti i 2,4 miliardi per il triennio 2015-2017 (che diventano 4,6 fino al 2020) sono soltanto i fondi stanziati, in maniera ordi-

naria, per università ed enti. Analizzando le risorse di competenza del Ministero, già messe a bilancio, si rileva che i capitoli più consistenti sono il Fondo di funzionamento delle università (Ffo) e quello di funzionamento degli enti (Foe), con una quota dedicata alla ricerca, rispettivamente di 652 e 340 milioni di euro. Entrambi, negli ultimi anni, hanno subito tagli: l'Ffo 2015 ammonta complessivamente a 6,9 miliardi di euro, rispetto ai 7 miliardi del 2014, ai 7,1 miliardi del 2012 e ai 7,9 miliardi del 2009, inoltre il Foe ha perso nell'ultimo anno 42,9 milioni di euro, infine pochi milioni arrivano dai fondi First e Fivr (176 e 60 milioni per la ricerca di base e l'innovazione). Il resto (circa 700 milioni) dai Pon (programma operativo nazionale), fondi europei già assegnati all'Italia. Unica novità sono i 500 milioni che provengono dal Fondo di sviluppo e coesione, a valere su risorse che, però, erano già state stanziare, anche queste, nel 2012. In totale 2,4 miliardi sul triennio, che diventano 6,2 miliardi, includendo le risorse concorrenti (sempre meno, rispetto agli stanziamenti degli altri Paesi europei). Anche il precedente Pnr 2011-2013, elaborato dal ministro Gelmini, ammontava a 6,1 miliardi;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

i contributi supplementari che dovrebbero arrivare dall'Europa sono del tutto aleatori e sono stati sovrastimati dal Governo. A detta di studiosi del settore, ci vorrebbero almeno 2 miliardi di euro in più all'anno, oltre ai finanziamenti ordinari, per raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati e auspicati dal *premier*. Al riguardo, infatti, proprio dalle risorse concorrenti, provenienti dall'Europa, il Governo conta di ricavare oltre il 60 per cento dei fondi: 400 milioni di contributi per le Regioni (Por) e 3,4 miliardi in tre anni da "Horizon 2020", il grande programma-quadro per l'innovazione lanciato dalla UE. In tal modo si raggiungerebbe la cifra *record* di 14 miliardi per tutta la durata del piano, ma bisogna considerare che, mentre i Pon sono assegnati a ciascuna nazione che realizza poi i bandi (capitali certi, dunque), i fondi di H2020 vengono messi a gara a livello comunitario e quindi per aggiudicarsi, i progetti italiani dovranno superare la concorrenza di quelli del resto d'Europa. Bisogna infatti ricordare che nel precedente programma FP7 l'Italia ha conquistato in tutto 3,6 miliardi di euro, meno della metà dei 7,7 miliardi preventivati;

l'Italia rischia di rimanere ancora lontana dagli *standard* europei per la ricerca; attualmente il nostro Paese spende l'1,31 per cento del Pil in ricerca e innovazione, abbondantemente sotto la media UE, che è pari al 2,01 per cento. L'obiettivo per il 2020 è quello di incrementare la spesa in ricerca fino all'1,53 per cento: a livelli invariati di Pil, questo significherebbe trovare circa 2 miliardi di euro in più all'anno,

si chiede di sapere, al di là dei toni trionfalistici del Governo, in che modo si intenda reperire le risorse necessarie a colmare il *gap* di spesa in ricerca e innovazione del nostro Paese rispetto agli altri Paesi europei.

(4-05747)

(4 maggio 2016)

RISPOSTA. - Gli interventi delineati nel programma nazionale per la ricerca 2015-2020, di competenza Ministero, prevedono investimenti a valere su due macro categorie di fonti finanziarie: 1) finanziamenti strutturali a valere su diversi capitoli di competenza del Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, segnatamente quelli dedicati al Fondo ordinario degli enti (FOE) e al Fondo di finanziamento ordinario delle Università (FFO); 2) finanziamenti strutturali aggiuntivi, a valere sul programma operativo nazionale (PON) Ricerca e innovazione 2014-2010, cofinanziato da risorse comunitarie (FESR e FSE) e risorse nazionali (Fondo di rotazione), e sul piano stralcio ricerca e innovazione 2015-2017, cofinanziato dalle risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), previsto dal decreto legislativo n. 88 del 2011 che detta disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali.

Il fabbisogno finanziario espresso dal PNR è quantificato, relativamente al triennio 2015- 2017, in complessivi 2.428,6 milioni di euro.

Le risorse aggiuntive PON e FSC e la coerenza delle iniziative previste, tanto nel PON quante nel piano stralcio, con quelle delineate nel PNR, assicurano adeguata massa critica per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, grazie anche all'efficientamento della spesa ordinaria a valere sul FOE e sul FFO attraverso strumenti e criteri premiali e di merito.

Le risorse del FSC, nel rispetto della legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703, così come specificato nel piano stralcio, saranno impiegate per l'80 per cento nelle regioni del Mezzogiorno, il restante 20 per cento sarà impiegato per finanziare interventi nelle altre regioni italiane.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

GIANNINI

(2 settembre 2016)

CIOFFI, PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, MONTEVECCHI, PUGLIA, AIROLA, GIARRUSSO, TAVERNA, BERTOROTTA, MORONESE, DONNO, SANTANGELO. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

l'art. 30, comma 26, della legge n. 99 del 2009, apportando modifiche al comma 1 dell'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ha previsto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, venissero definiti gli ambiti territoriali minimi (ATEM) per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali;

con decreto ministeriale 19 gennaio 2011, il territorio nazionale è stato suddiviso in 177 ambiti, che raggruppano lo sviluppo complessivo delle reti di distribuzione pari a circa 250.000 chilometri;

dopo anni, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato il decreto n. 226 del 2011, recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";

successivamente, il legislatore ha apportato ulteriori modifiche normative che hanno reso necessaria l'adozione di un nuovo provvedimento (decreto ministeriale 20 maggio 2015 n. 106) al fine di aggiornare il "Regolamento criteri", allineandolo alle suddette previsioni legislative;

considerato che:

la normativa include non solo la gestione, ma anche l'alienazione delle reti gas di proprietà pubblica. In particolare sui criteri di definizione del valore di rimborso degli impianti di proprietà dei gestori uscenti a carico dei gestori aggiudicatari delle gare, si profilerebbe una disparità di trattamento tra comuni proprietari e gestori uscenti;

infatti, secondo quanto riportato dal sito del Ministero dello sviluppo economico se ad alienare le reti gas fosse un gestore, questi avrebbe diritto di percepire il VIR (valore industriale residuo), mentre se ad alienare fosse un comune, questi avrebbe diritto a percepire la RAB (*regulatory asset base*). È noto agli interroganti che tale valore potrebbe essere nella maggior parte dei casi di molto inferiore al VIR. Questa informazione risulterebbe

rebbe avvalorata da quanto previsto nel decreto-legge, cosiddetto Destinazione Italia (n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014), in cui, sui criteri di definizione del valore del rimborso, si sarebbe cercato di intervenire al fine di ridurre il differenziale tra le due diverse metodologie di calcolo;

considerato inoltre che:

fonti di stampa riportano la notizia secondo cui sarebbero in tutto 18 le gare già avviate in Italia e sarebbero per la maggior parte tutte bloccate da ricorsi amministrativi. In particolare, oltre a Venezia, sarebbero ferme le gare di Torino città, Torino3, Alessandria, Varese, Milano, Monza e Brianza, Udine 1 e 2, Forlì, Massa Carrara e Roma, mentre, seppur in un quadro normativo quanto mai disorganico, sembrerebbero procedere le gare di Biella, Cremona città e Cremona 2, Lodi1, Udine 3 e Perugia 2 ("Il Sole 24-ore", del 16 maggio 2016);

gli importi posti a base di gare sono molto ingenti, a titolo di esempio quelli relativi a: Massa Carrara (euro 176.734.729,92), Lodi (euro 84.766.626,22.), Varese 2 (euro 146.739.910), Udine 2 (euro 128.336.952,96);

è noto agli interroganti l'interesse di società extra-europee, in particolare società della Federazione Russa, alla partecipazione alle gare per l'acquisizione della rete e gestione della stessa;

da fonti di stampa si apprende che il sindaco di Lecco avrebbe deciso di appellarsi al Governo contro la decisione di permettere la vendita degli oltre 180.000 metri di reti per la distribuzione del gas con un valore calcolato sul cosiddetto RAB e non sul VIR, con una perdita netta per l'ente di 5 milioni di euro rispetto ad un'alienazione basata sul VIR ("leccoonline", del 2 aprile 2016);

il comune di Udine ha in corso un bando, aperto fino al 4 luglio 2016, per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas per un valore di circa 130 milioni di euro, che prevede altresì per l'impresa aggiudicataria la proprietà di impianti di distribuzione;

autorevoli fonti di stampa segnalano la denuncia del sindaco di Venezia relativa al comportamento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico che "fino a questo momento è sembrata poco attenta alle ragioni del Comune Stazione Appaltante, mantenendo attivo, piuttosto, il tradizionale dialogo con i gestori, specie i più importanti" ("Il Sole 24-ore", del 7 maggio 2016),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, stiano verificando con attenzione l'*iter* dei suddetti bandi, visto il rilievo che questi rivestono;

se abbiano valutato la perdita netta per gli enti locali, ove venisse utilizzato il metodo di calcolo per mezzo della RAB;

se non ritengano necessario evitare l'alienazione delle reti e, nel rispetto delle norme vigenti, rendere quanto più semplificata ed efficiente la definizione delle gare di concessione, facendo riferimento alla definizione di bandi tipo, come espressamente previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016);

se si ritenga strategica la vendita delle reti di distribuzione del gas realizzata per mezzo di fondi pubblici che, producendo un incasso immediato per gli enti locali, rappresenta una misura non strutturale, ma *una tantum*.

(4-05814)

(17 maggio 2016)

RISPOSTA. - Con l'atto si chiede, fra l'altro, se il Ministero abbia valutato, nell'ambito delle proprie competenze, l'*iter* dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas pubblicati fino ad oggi, e se altresì abbia valutato la perdita netta per gli enti locali, ove fosse utilizzato, in caso di alienazione delle reti, il metodo di calcolo della RAB invece del VIR.

Per quanto attiene alla valutazione dei bandi, si fa presente che il Ministero, nelle competenze affidategli per legge, non deve valutare i bandi, avendo già preventivamente emanato uno schema di bando e di disciplinare tipo (allegati 2 e 3 al decreto ministeriale n. 226 del 2011) cui le stazioni appaltanti devono attenersi.

Per inquadrare, invece, la questione riguardante il valore attribuito alle reti pubbliche in caso di alienazione, si deve premettere che la facoltà di alienazione del patrimonio indisponibile dei Comuni non è espressamente prevista dall'attuale normativa sugli enti pubblici locali, ma è riconosciuta da una recente elaborazione giurisprudenziale, che presenta un'evoluzione dell'interpretazione del concetto di indisponibilità dei beni pubblici che argomenta che essi possano essere alienati fatto salvo il vincolo di destinazione degli stessi, ossia in questo caso lo svolgimento del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.

Partendo da questa premessa, il Ministero ha dato una lettura in chiave sistematica del quadro normativo esistente, tenuto anche conto dell'approssimarsi delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas. In particolare, ha individuato nelle prossime gare d'ambito (ad oggi solo pochi bandi sono stati pubblicati come, peraltro, riportato) la sede più opportuna per procedere all'eventuale alienazione delle reti di proprietà comunale, laddove il Comune, assumendosene la responsabilità ed aderendo a tale interpretazione giurisprudenziale, si sia così determinato; ciò proprio per assicurare il vincolo di destinazione dei beni con il loro passaggio al vincitore della gara d'ambito stessa.

Il Ministero ha dato altresì un'indicazione, basata sull'assetto regolatorio esistente, in merito al valore di riferimento per la valorizzazione della rete che è in tal caso la RAB (regulatory asset base), anche rivalutata se il suo valore sia anormalmente basso in quanto l'ente locale non ha in passato provveduto a una corretta imputazione in essa della consistenza della rete, ossia il valore che tali beni hanno ai fini tariffari.

Il decreto legislativo n. 164 del 2000, infatti, ha previsto la valorizzazione della rete ceduta al VIR (valore industriale residuo), che è in genere superiore alla RAB, solo per i distributori uscenti come forma di compensazione del fatto che la loro concessione di distribuzione è stata interrotta *ex lege* prima della sua scadenza per permettere lo svolgimento delle gare pubbliche, ed essi si sono quindi trovati a dover cedere obbligatoriamente la loro rete a quello che sarà il nuovo gestore d'ambito, aggiudicatario della gara. Si ritiene quindi che non vi sia alcuna discriminazione tra enti locali e società di distribuzione poiché le situazioni comparate non sono invero sullo stesso piano. Se il Comune, infatti, decide autonomamente di cedere la propria rete in occasione della gara di ambito si vedrà corrispondere il valore di RAB, corrispondente a quanto poi verrà riconosciuto dal regolatore in tariffa al nuovo gestore che diverrà titolare della stessa rete e a quello che verrebbe riconosciuto in tariffa all'ente locale se non cedesse la rete.

Circa la necessità o meno dell'alienazione delle reti, il Ministero si è limitato a indicare che l'evoluzione giurisprudenziale ha ammesso la possibilità di alienazione di detti cespiti nei confronti del soggetto gestore, ma mantenendo il vincolo di destinazione di uso per la distribuzione.

Inoltre, con riguardo alla maggiore efficienza e semplificazione delle gare, si rappresenta che in questo settore, già dal 2011, sono stati predisposti "schemi di bando" e "disciplinare tipo" per agevolare le gare stesse.

Il Vice ministro dello sviluppo economico

BELLANOVA

(9 settembre 2016)

DE PETRIS. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.* - Premesso che:

il disegno di legge costituzionale "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016, prevede al suo interno una radicale trasformazione del Senato della Repubblica;

tale disegno di legge costituzionale è tuttavia in attesa, prima di vedere concluso il suo percorso, della consultazione referendaria che si terrà nel mese di ottobre 2016, che potrà decretarne l'approvazione o il definitivo rigetto da parte dei cittadini;

il complesso e conflittuale dibattito parlamentare conseguente alla discussione sul disegno di legge costituzionale ha condotto all'introduzione di una norma che, seppur non del tutto lineare, prevede inconfutabilmente il principio dell'elettività dei senatori: all'articolo 2, che novella l'articolo 57 della Costituzione, viene infatti previsto che i Consigli regionali eleggano i senatori "in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi";

pur essendo indubbiamente complesso il processo di stesura di una nuova legge elettorale per il Senato data la diversità dei sistemi elettorali regionali, considerazione che ha condotto all'introduzione di una norma transitoria, è evidente la scelta di conservare un ruolo centrale per i cittadini nella scelta dei membri del Senato;

lasciano dunque interdetti le dichiarazioni del Sottosegretario per gli affari regionali e le autonomie Gianclaudio Bressa, il quale, come riportato negli ultimi giorni da numerosi quotidiani nazionali ("La Stampa", «Neo-senatori, salta la legge per eleggerli»; "Libero", «Una tragica gaffe nel Pd: "Ha già deciso quando si vota"»), ha dichiarato: "I Senatori che arrivano dalle regioni in prima battuta verranno scelti attraverso una norma transitoria che dice che siano i Consigli regionali a farlo, poi il prossimo Parlamento farà la legge elettorale";

le dichiarazioni del Sottosegretario lasciano intendere due possibili conseguenze, in caso di conferma da parte della consultazione referendaria: l'assenza di volontà, da parte del Governo e della maggioranza, nell'elaborare una legge elettorale che rispetti il principio dell'elettività dei senatori, dato il tempo che separa l'attuale Legislatura dalla sua conclusione, prevista

per il 2018, senza dubbio sufficiente a produrre una nuova legge elettorale per il Senato; in alternativa, che il Governo intenda avviare l'attuale Legislatura a conclusione prima della naturale scadenza;

in entrambi i casi, appare del tutto inopportuno e allarmante che un membro del Governo si esprima con questa leggerezza su una questione cruciale come l'elezione dei senatori della Repubblica, in particolar modo su un principio tanto importante quale è la loro elettività da parte dei cittadini,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali siano le loro valutazioni in merito;

se il Presidente del Consiglio conosca le motivazioni che hanno condotto il Sottosegretario Bressa ad affermare che sarà "il prossimo Parlamento" ad occuparsi della legge elettorale del Senato;

se non intendano, per quanto di loro competenza, vigilare affinché il principio dell'elettività dei senatori sulla base della conformità alle scelte espresse dagli elettori sia pienamente rispettato, come previsto dal disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa approvato dal Parlamento.

(4-05805)

(17 maggio 2016)

RISPOSTA. - Con riferimento ai quesiti contenuti nell'interrogazione, che riporta le disposizioni per l'elezione dei membri del Senato ai sensi del testo di riforma costituzionale, si fa presente che tali disposizioni stabiliscono norme transitorie, contenute nell'articolo 39, comma 4, che dettano modalità di elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali per la prima costituzione del nuovo Senato ad elezione indiretta.

Si prevede infatti che "fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione" (legge ad approvazione bicamerale, per l'elezione del nuovo Senato), "la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".

Il comma 6 dello stesso articolo 39 prevede infatti che la legge per l'elezione del Senato sia "approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento

delle elezioni della Camera dei deputati" successiva alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale. Si tratta, invero, di una legge che, ai sensi del penultimo periodo del comma 11 (introdotto durante la seconda lettura presso il Senato) dello stesso art. 39, potrà anche essere approvata in corso di Legislatura, subito dopo l'approvazione della riforma costituzionale anche in sede referendaria.

Le norme contenute nell'articolo 39, comma 4, della riforma costituiscono una clausola di salvaguardia che appare utile data la necessità di prevedere, fin da subito e per ogni evenienza, una disciplina utile a regolare l'elezione del nuovo Senato subito dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale a seguito del *referendum*.

La garanzia di una tempestiva entrata in vigore di una disciplina elettorale per il Senato diversa da quella prevista dalle norme transitorie passa naturalmente dalla possibilità di assicurarle un rapido percorso parlamentare, ma anche da altrettanto tempestivi e conseguenti adeguamenti da parte delle singole leggi elettorali regionali.

Occorre ricordare che il testo della riforma costituzionale assicura la possibilità di sottoporre tale disciplina al sindacato di legittimità della Corte costituzionale.

Quindi, concludendo, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale, già nella corrente Legislatura, il Parlamento potrà provvedere ad approvare la legge elettorale di cornice per l'elezione del nuovo Senato, cui poi dovranno adeguarsi le Regioni, indicando anche il termine entro cui esse dovranno provvedere. A tale proposito, l'impegno del Governo, insieme ai partiti di maggioranza che hanno condiviso l'emendamento che rende possibile l'adozione della legge elettorale per il nuovo Senato sin da questa Legislatura, è di lavorare comunque in tal senso, per quanto di propria competenza, in modo tale da essere in grado di eleggere il nuovo Senato nel pieno rispetto delle scelte condivise in questa Assemblea parlamentare, come del resto il Ministro ha avuto modo di dichiarare, a nome del Governo, nell'aula del Senato nella seduta del 9 ottobre 2015 e di ribadire recentemente nell'intervista del 6 settembre 2016 su "La Stampa".

Infine, è opportuno evidenziare che la disciplina in questione, come avvenuto ad esempio, sempre in materia elettorale, nel caso della legge n. 52 del 2015 (frutto, lo si ricorda, di un disegno di legge di iniziativa popolare a cui sono stati abbinati altri testi di iniziativa parlamentare), ben potrebbe essere anch'essa il frutto di un'iniziativa parlamentare eventualmente presso lo stesso Senato.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento
BOSCHI

(8 settembre 2016)

FASIOLO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

a Gorizia si sono svolti, nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno 2016, il raduno degli alpini del Triveneto e l'adunata nazionale della JULIA, nell'ambito delle celebrazioni dei caduti della prima guerra mondiale;

la manifestazione alpina si inserisce in un contesto storico particolare del territorio e della città di Gorizia e vuole essere il momento della memoria e del ricordo, valori fondanti dell'Associazione nazionale alpini;

il 2016 è l'anno dedicato alla presa di Gorizia, a ricordo del centenario della grande guerra e del centesimo anniversario dall'entrata delle truppe italiane a Gorizia (8 agosto 1916-2016);

il ricco e significativo programma delle tre giornate del raduno prevedeva, come momento particolarmente rilevante, il suggestivo rito del lancio paracadutisti alpini programmato per le ore 13 di sabato 18 giugno allo stadio "Baiamonti", già vestito a festa da giorni;

considerato che:

il complesso *iter* autorizzativo iniziava il 18 aprile, esattamente 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione;

in data 22 aprile l'ENAV di Padova, competente per il territorio a nord-est, riceveva la richiesta di autorizzazione all'attività di aviolanci paracadutistici effettuati da elicottero (modulo "Notiziario speciale"), contenente le esatte coordinate geografiche che individuano inequivocabilmente il luo-

go del decollo e dell'atterraggio, collocato nell'area del campo di gioco dello stadio "Baiamonti" di Gorizia;

solo dopo 45 giorni, in data 7 giugno, perveniva ai richiedenti dell'Aero Club Etruria ASD il Notiziario speciale vistato da ENAV Padova, determinando un grave pregiudizio per i successivi passaggi previsti dalla procedura;

solo dopo l'acquisizione del visto ENAV è possibile avviare la richiesta NOTAM (Notizia agli aviatori, Notice to airmen) a ENAC che, per sua policy, prevede una tempistica di ben 40 giorni per il rilascio, requisito ormai impossibile da rispettare visto il prolungato trattenimento della pratica da parte di ENAV Padova;

in data 9 giugno la direzione ENAC per il Nordest (sede di Venezia) esprimeva il diniego alla richiesta di autorizzazione pervenuta dal comitato organizzatore della manifestazione;

i motivi della mancata concessione sarebbero addebitabili al ritardo (non imputabile ai richiedenti) nella presentazione ad ENAC della domanda e all'impossibilità di utilizzare l'aeroporto di Gorizia, di cui peraltro non era stato richiesto l'uso, aspetto che a giudizio dell'interrogante fa dubitare dell'attenzione con cui è stata esaminata la richiesta stessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda avviare una verifica sui fatti, che segnalano una serie di criticità importanti e tali, di fatto, da aver determinato la cancellazione di un momento assai atteso e partecipato, all'interno di una manifestazione di rilievo nazionale;

se, prendendo spunto da questo caso emblematico e sintomatico, intenda avviare un'attenta revisione delle procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi NOTAM, atteso che solo in Italia, per la stessa "operatività", intervengono da 4 a 6 enti diversi, ognuno dei quali "legge" le stesse carte e adotta procedure diverse, a volte contrarie, con tempi che interferiscono gli uni con gli altri.

(4-06282)

(4 agosto 2016)

RISPOSTA. - Si forniscono i seguenti elementi di risposta sulla base di quanto comunicato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

A seguito di verifiche effettuate presso la competente direzione aeroportuale nordest (DA) è stato appurato che: 1) la richiesta di effettuazione della manifestazione, ai sensi della circolare ENAC OPV 19, è pervenuta l'8 giugno 2016, in difformità a quanto indicato nella circolare ENAC ATM 05A ai paragrafi 4.3 e 4.5, che prevedono la presentazione della documentazione: da parte dell'organizzatore alla DA almeno 45 giorni prima dell'evento; da parte della DA all'Airspace coordination unit (ACU) almeno 20 giorni prima dell'evento; 2) non risultano agli atti della DA competente le valutazioni previste al paragrafo 4 della circolare OPV 19 da parte dell'Aeroclub d'Italia.

Nel merito, è opportuno evidenziare che la versione in vigore della circolare ENAC ATM 05A prevede che l'organizzatore una volta acquisito il parere ATS da parte di ENAV o AM, a seconda dei casi, inoltri alla DA competente per territorio il notiziario speciale completo di tutte le informazioni riguardanti l'evento, nella fattispecie lanci di paracadutisti, e della valutazione tecnica di ENAV o AM incluse eventuali restrizioni da applicare.

A tale proposito, non sono stabilite tempistiche per la valutazione tecnica del service provider ATS competente, tuttavia il notiziario speciale deve essere inoltrato alla DA almeno 45 giorni prima dell'evento, allo scopo di permettere di effettuare le ulteriori valutazioni di pertinenza e inoltrare la richiesta di emissione NOTAM all'ACU almeno 20 giorni prima dell'evento. La DA ha rispettato le tempistiche della circolare; infatti, se ne deduce che non ha concesso il permesso ai lanci poiché non sussistevano i 20 giorni di preavviso all'ACU per l'emissione del NOTAM relativo.

In merito allo specifico quesito circa la possibilità di una revisione delle procedure di rilascio dei titoli autorizzativi, ENAC ha evidenziato che è in corso la revisione della circolare ATM 05A con la prossima pubblicazione della versione "B". Tale revisione, prevede, tra l'altro, che le richieste degli organizzatori dovranno essere indirizzate almeno 90 giorni prima dell'evento, tramite notiziario speciale, direttamente alla DA competente la quale, effettuate le preliminari valutazioni, inoltrerà, entro 80 giorni dall'evento, le richieste all'ENAV o all'AM o comunque all'eventuale *service provider* competente, allo scopo di acquisire la valutazione ATS necessaria. La DA, una volta ricevuta la valutazione ATS da parte del *service provider*, dovrà inviare la richiesta di emissione NOTAM all'ACU almeno 20 giorni prima dell'evento. Dunque, lo scopo della versione B sarà quello di contenere in un massimo di 90 giorni la tempistica per la lavorazione della pratica; in effetti, ad oggi, oltre ai 45 giorni di anticipo sulla presentazione del notiziario speciale alla DA competente, non vi sono tempi definiti per la valutazione ATS da parte di ENAV o AM in relazione all'evento o attività speciale da effettuare, con conseguente possibilità di ritardare la richiesta di emissione NOTAM.

Inoltre, tali modifiche sono state apportate anche al fine di evitare contatti non dovuti tra organizzatori di eventi e ANSP (*air navigation servi-*

ce provider) che, in talune circostanze, possono generare ritardi e errati indirizzi delle richieste.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(5 agosto 2016)

GAETTI, BERTOROTTA, GIARRUSSO, SANTANGELO, CATALFO. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in applicazione della legge della Regione Siciliana 2 marzo 2010, n. 4, recante "Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", che recepisce in parte la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni, ed in attuazione delle disposizioni del Ministro dello sviluppo economico, di cui ai decreti del 17 marzo 2015, 21 aprile 2015, 25 settembre 2015, sono in corso le procedure per l'accorpamento delle 9 Camere di commercio della Sicilia in 3 organismi extraprovinciali: "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani" con sede legale a Trapani; "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna" con sede legale a Palermo; "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale" con sede legale a Catania;

le procedure per l'elezione delle *governance* delle nuove Camere di commercio, che dovevano concludersi in tempi rapidi, sono di fatto compromesse per via di diverse e ripetute gravi violazioni e vicende opache, già sotto indagine giudiziaria e di dominio pubblico, che hanno causato il blocco dell'accorpamento degli enti camerali e l'inosservanza alle citate direttive di legge. L'inquinamento in atto delle procedure di elezione delle *governance* ha determinato uno slittamento *sine die* della costituzione delle nuove Camere di commercio, considerato che i citati decreti ministeriali non prevedono un termine perentorio entro il quale devono insediarsi gli organismi amministrativi, consentendo, in tal modo, il mantenimento della carica senza alcun limite temporale agli attuali organismi delle 9 Camere di commercio della Sicilia, in violazione dei principi delle citate leggi nazionale e regionale;

in un articolo del 24 maggio 2015 pubblicato da "la Repubblica" di Palermo, viene riportata la notizia di un esposto presentato dal presidente della Confcommercio di Messina e inviato alla Procura della Repubblica di Messina per denunciare l'illegittimità degli atti compiuti dalla Regione Sici-

liana che avrebbero nei fatti impedito l'autonomia della Camera di commercio di Messina a vantaggio di un progetto che, nella riforma in corso, avrebbe dato centralità all'ente camerale di Caltanissetta, presieduto dal presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante. Inoltre, viene riportata la dichiarazione del presidente di Confcommercio, che accusa esplicitamente quanto non sia "difficile scorgere una chiara volontà politica che fa capo al *leader* di Confindustria dietro questo comportamento della Regione", in riferimento all'opera di commissariamento delle Camere di commercio da parte dell'ex assessore regionale delle attività produttive, Linda Vancheri, da anni legata a Montante e indicata proprio da quest'ultimo a ricoprire quell'incarico in Regione;

il 12 dicembre 2015, durante una conferenza stampa indetta dai delegati di 30 associazioni di categoria della provincia di Catania, Ragusa e Siracusa, viene diramato un comunicato dove si contestano le scelte e gli atti posti in essere dal commissario *ad acta* per la costituzione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, dottor Alfio Pagliaro, e come questi siano pesantemente viziati da parzialità idonea a incidere, in maniera gravissima, sul processo di formazione, con evidente pregiudizio dei principi di trasparenza e parità di trattamento e la conseguente lesione della democratica rappresentanza in seno alla costituenda istituzione camerale;

da recenti notizie di stampa diffuse da "il Fatto Quotidiano" del 10 febbraio 2016, "la Repubblica" del 7 e del 18 febbraio 2016, nonché da altre testate giornalistiche e dai comunicati di Confcommercio Palermo del 27 gennaio e del 17 febbraio 2016, emergono altri gravi ed evidenti violazioni di legge, fatti e condizionamenti inquietanti che hanno contaminato le procedure per le elezioni delle *governance* delle nuove Camere di commercio;

il 7 febbraio "la Repubblica" pubblica un articolo sul presunto giallo legato alle iscrizioni fantasma di alcune società nelle liste delle associazioni candidate a ricoprire cariche all'interno dei consigli di amministrazione dei nuovi *maxi* enti camerali siciliani. Cinquanta titolari di azienda, a Siracusa, dichiarano di essersi trovati iscritti a queste associazioni pur non avendo mai aderito a nessuna di queste. Le associazioni finite sotto la "lente di ingrandimento" anche da parte della Procura di Catania sono Confimpresa, Euromed e Fapi in quanto hanno ottenuto l'iscrizione di un numero abnorme di imprese fra il 2013 e il 2014, molte delle quali si presume che siano inesistenti o iscritte contemporaneamente in altre associazioni, nell'ambito di altri contesti territoriali della Sicilia, viziando così, in modo palese, la trasparenza delle procedure di elezione anche della *governance* della nuova "Camera di commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale". Le predette associazioni, tradizionalmente non presenti nelle zone di Catania, Ragusa e Siracusa, hanno registrato una vera *escalation* di iscrizioni: «la Fapi, da sola, si sarebbe presa il 70 per cento delle nuove aziende costituite in quei due anni, quando i dati ufficiali dicono che le imprese rappresentate da tutte le associazioni di categoria, in Italia, non superano il 50

per cento. E oltre la metà delle ditte iscritte alla Fapi sono state dichiarate anche dalla Euromed». Secondo l'articolo l'intrigo si infittisce quando compare la figura di Antonello Montante, presidente di Confindustria Sicilia, che si dice essere in "ottimi rapporti" con Pietro Agen o "vicino" ad Alessandro Albanese papali candidati alla carica di presidente di due dei nuovi enti camerali. Montante inoltre è "buon amico" del responsabile di Euro-med, l'agrigentino Alessio Lattuca, vice presidente della Camera di commercio di Agrigento. L'articolo evidenzia che i numeri contaminati, in quello che sembrerebbe un sistema realizzato *ad hoc*, sarebbero serviti proprio per far eleggere uomini di sua fiducia a capo degli enti camerali. Inoltre, si riportano le difficoltà riscontrate da Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e avversaria di Albanese, la quale dichiara di aver registrato, nelle ultime settimane prima delle elezioni, il venir meno del sostegno già accordato da Confesercenti, Cna, Casartigiani, e «pressioni che lei avrebbe respinto e che altri avrebbero subito»;

in particolare, risulta agli interroganti che, nel corso della giornata del 18 febbraio 2016, o nei giorni seguenti, il presidente dell'associazione Confimpresa Euromed, Lattuca, non appena appresa la notizia della denuncia presentata dalla Di Dio alla Procura di Palermo, avrebbe contattato il commissario *ad acta* della predetta Camera di commercio, nonché segretario generale della Camera di Palermo, Genco, pregandolo di non procedere alle contestazioni in merito alle dichiarazioni prodotte dalla citata associazione affermando, in via del tutto confidenziale, di aver subito "pressioni" per convincerlo ad iscrivere un numero abnorme di imprese sotto false dichiarazioni, prodotte tra il 2013 ed il 2014;

in un articolo del 18 febbraio del quotidiano "la Repubblica", si legge che «la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, ha presentato una denuncia alla procura contro le false iscrizioni a Euromed. Tra gli associati figura addirittura anche la stessa Di Dio, con la sua Cida Srl, l'impresa che realizza e distribuisce la collezione di capi per donna con il marchio "La Vie en rose". La Di Dio, attraverso i legali (...), ha chiesto e ottenuto l'accesso agli atti dopo avere saputo che per la corsa alla governance Confimpresa Euromed ha ottenuto sei seggi su trentatré. Un'enormità se si considera che Confcommercio, che conta 13.000 imprese, ne ha ottenuti undici. Da un primo esame degli iscritti sono emerse 26 posizioni false, tra le altre figurano anche quella di Margherita Tomasello, la vicepresidente di Confcommercio Palermo, di Unioncamere, Assonautica, Fegea Cisl, Casartigiani Sicilia e Centro Studi Lega Coop Sicilia». Confcommercio Palermo ha anche inviato un'ulteriore istanza all'assessore regionale delle attività produttive, Maria Lo Bello, che in questi mesi nonostante i formali e ripetuti solleciti non ha attivato alcuna adeguata e tempestiva verifica delle violazioni e delle ombre denunciate alle autorità giudiziarie e diffuse sulla stampa, «per sospendere immediatamente le procedure di costituzione del nuovo ente camerale» e, altresì, adottare ogni doverosa iniziativa per l'elezione dei nuovi organismi nel pieno rispetto delle regole democratiche e della trasparenza. Si legge inoltre come la presidente Di Dio e Confcommercio, oltre ad

aver denunciato le gravi anomalie nelle procedure di nomina dei nuovi componenti del Consiglio camerale nelle diverse sedi istituzionali, si siano anche rivolte «al commissario ad acta della Camera di Commercio di Palermo, Vincenzo Genco, chiedendo l'esclusione dalle elezioni di Euromed, controlli più stringenti sulle associazioni e copia del verbale che riporta le verifiche già effettuate. (...) Più iscritti, senza dubbio, fanno più seggi. E Euromed, infatti, ha presentato numeri da record: 2.961 iscritti nel settore industria; 3.634 nel commercio; 4.553 nel turismo; 1.899 nei servizi alle imprese; 1.582 nel settore agricoltura. I sei seggi ottenuti dall'associazione, finita al centro delle polemiche, sono così ripartiti: due dei tre disponibili nel settore grande industria, uno nel turismo, due nei servizi alle imprese e uno sul commercio». Nell'articolo la Di Dio afferma che «"Guardando con attenzione gli elenchi degli associati di Confimpresa Euromed, abbiamo avuto il sospetto, poi diventato concreto, che ci fosse un'operazione criminale"»;

Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Palermo, è al vertice della partecipata regionale Interporti SpA, società, secondo quanto risulta agli interroganti, molto chiacchierata che gestisce ingenti somme pubbliche per i grandi appalti tra Catania e Termini Imerese, soggetto tra i più fidati di Montante ed in passato accusato dal noto *boss* di mafia, poi pentito, Antonino Giuffré, di essere stato eletto nel 2001 presidente del Consorzio dell'area industriale di Palermo con il sostegno di Cosa nostra;

come riportato il 20 febbraio 2016 dal quotidiano *on line* "LiveSicilia", il presidente di Confimprese Euromed, Alessio Lattuca, diffondeva un comunicato stampa in cui dichiarava la rinuncia, da parte dell'associazione, alla partecipazione alle elezioni per il rinnovo dei consigli camerale e, in pratica, a tutti i seggi spettanti e denunciava come Confimprese sia stata «l'evidente vittima sacrificale di una guerra in atto tra soggetti e agglomerati di ben altro livello e dimensioni» che va ben oltre la mera assegnazione di cariche sociali e più «verosimilmente sottende interessi economici inconfessabili di significativo rilievo come, per esempio, quelli connessi alla gestione degli scali aeroportuali»;

un'altra vicenda anomala riguarderebbe la costituzione della nuova "Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani", in cui risulta immotivatamente fermo l'*iter* procedurale per l'elezione della nuova *governance*, nonostante il decreto del Ministro dello sviluppo economico di accorpamento degli enti camerale risalga al 21 aprile 2015. Tale improvviso blocco consente all'attuale presidente, Antonello Montante, di rimanere alla guida della Camera di commercio di Caltanissetta, fino alla costituzione del nuovo organismo, in attesa degli sviluppi giudiziari che lo vedono coinvolto in pesanti inchieste di mafia in diverse procure della Sicilia;

a giudizio degli interroganti il presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, e l'assessore Mariella Lo Bello, notoriamente legati a Montante, ad oggi non hanno ritenuto di procedere a nessuna verifica delle gravissime violazioni, opacità e condizionamenti, denunciate dalla associa-

zioni di categoria per l'elezione delle *governance* delle nuove Camere di commercio della Sicilia, favorendo in tal modo il "sistema Montante" che adesso, peraltro, oltre a detenere da diversi anni uno smisurato potere vincolante nella gestione del Governo regionale e di una miriade di enti e società partecipate, annovera anche tutto il potere delle aree industriali della Sicilia per mani del neo commissario dell'IRSAP (Istituto regionale sviluppo attività produttive), Maria Grazia Brandara, segretaria particolare dell'assessore Lo Bello e, risulta agli interroganti, espressione del chiacchierato Giuseppe Catanzaro, vice presidente vicario di Confindustria Sicilia, soggetto tra i più fidati di Montante, noto per avere conquistato in questi ultimi 10 anni, in modo a dir poco spregiudicato, l'egemonia assoluta nello smaltimento dei rifiuti della Sicilia con l'aiuto prima dell'ex presidente della Sicilia, Raffaele Lombardo, condannato a 6 anni per concorso in associazione mafiosa e, dal 2012, sembra con il pieno sostegno dell'attuale presidente Crocetta che ha cacciato in malo modo magistrati come Nicolò Marino, ex assessore regionale quando decise di intervenire sul *business*, di svariate centinaia di milioni di euro, della mega discarica di Siculiana-Montallegro gestita appunto da Catanzaro;

il 1° marzo 2016, a riprova di quanto detto sull'immobilismo istituzionale siciliano, il "Giornale di Sicilia" ha pubblicato la notizia della notifica da parte di Confcommercio Palermo, attraverso il suo legale Alessandro Dagnino, di un «ricorso al TAR Sicilia per ottenere l'annullamento del decreto dell'Assessore regionale Attività produttive n.244 dell'11 dicembre 2015, che assegna i seggi alle singole associazioni», poiché l'atto che riconosce i seggi a Confimpresa Euromed, anche se questa ha annunciato di volersi ritirare dal Consiglio camerale, è ancora efficace e non è stato, ad oggi, formalmente annullato. Inoltre, l'avvocato Dagnino, evidentemente preoccupato per lo stallo che si è creato, lancia un accorato appello alle istituzioni: «"Ci auguriamo che le amministrazioni interessate, cioè l'Assessorato delle Attività produttive e il commissario *ad acta*, provvedano autonomamente, senza attendere la pronuncia del TAR, a ripetere l'istruttoria e a riassegnare i seggi che erano stati attribuiti alla Confimpresa Euromed"». A prescindere dalla vicenda Confimpresa Euromed, con il ricorso al TAR, la Confcommercio rileva anche la presenza di evidenti errori di calcolo nell'attribuzione dei seggi da parte dell'Assessorato regionale per le attività produttive che ha generato una decurtazione dei dati dichiarati relativi al numero delle imprese associate, senza essere stata preventivamente invitata a fornire chiarimenti, in violazione del diritto al contraddittorio previsto dalla normativa vigente. In particolare, Confcommercio ha subito una decurtazione di ben 1.145 imprese su un totale di 4.809 dichiarate, fatto che ha comportato una notevole riduzione del "peso" dell'associazione all'interno del consiglio camerale;

a giudizio degli interroganti Antonello Montante è stato raggiunto di recente da un avviso di garanzia, emesso il 22 gennaio 2016 dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Caltanissetta, per concorso esterno in associazione mafiosa. Dal 9 febbraio 2015, data di

diffusione della notizia dell'indagine, e dal 22 gennaio 2016, data in cui si è appreso dell'avviso di garanzia per reati di mafia a carico di Montante, il presidente della Regione, Crocetta, e l'assessore Lo Bello non hanno adottato alcuna iniziativa diretta alla destituzione o alla sospensione di Montante da presidente della Camera di commercio di Caltanissetta, ente vigilato dalla Regione, al fine di tutelare le istituzioni da possibili infiltrazioni e condizionamenti mafiosi;

le Camere di commercio segneranno anche i nuovi assetti di potere in una molteplicità di organismi, enti e società, tra le quali le società aeroportuali GESAP di Palermo e SAC di Catania, in cui è notorio che si aggirano ingenti affari e note *lobby* affaristiche e mafiose;

dalla disamina di numerosi articoli, che attestano anche la partecipazione a convegni come l'inaugurazione EICMA (esposizione internazionale ciclo motociclo e accessori) 2014, (come si legge su "il Fatto Quotidiano" del 5 novembre 2014, e su "askanews" del 1° agosto 2014), risulterebbe che Montante ostenti ottimi rapporti con il Ministro dello sviluppo economico, alimentati anche da conoscenti comuni come Gianluca Gemelli, voluto dal Ministro nella sua squadra di Confindustria quando è stata eletta presidente dei Giovani industriali, con delega all'energia, ambiente ed infrastrutture, noto imprenditore di Augusta e strettamente legato anche ad Ivanhoe Lo Bello per via di cointeressi societari. Quest'ultimo è presidente di Unioncamere nazionale e *alter ego* di Montante nonché espressione di un vasto potere radicato negli anni che condiziona svariati centri decisivi della vita pubblica della Sicilia, tra cui spicca l'opaca amministrazione della società Aeroporto Catania SpA; tale società gestisce grandi cifre di denaro pubblico ed è da tempo presa di mira dagli appetiti di diverse e potenti *lobby* affaristiche;

gli interroganti ritengono che proprio per via degli ottimi rapporti con il Ministro Guidi, con la presidenza della Regione e con l'Assessorato regionale per le attività produttive, organi deputati al controllo degli enti camerali unitamente al presidente di Unioncamere nazionale, sia stato possibile un allentamento dei controlli che hanno consentito un condizionamento nei confronti di diversi rappresentanti delle associazioni di categoria, consentendo a Montante di aver messo in "sicurezza" gli assetti del potere delle nuove Camere di commercio e, altresì, bloccato qualsiasi doverosa ed inderogabile iniziativa istituzionale per la sua destituzione o sospensione dagli incarichi di presidente della Camera di commercio di Caltanissetta e di Unioncamere Sicilia a seguito dell'avviso di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali atti ispettivi e di verifica di propria competenza siano stati intrapresi in merito alle violazioni, agli inquietanti condizionamenti e ai presunti errori di calcolo nell'attribuzione dei seggi commessi da parte dell'Assessorato regionale, denunciati in questi ultimi mesi dai rappresentanti di categoria, per l'elezione delle *governance* delle nuove Camere di commercio della Sicilia;

quali iniziative di competenza siano state adottate per procedere alla destituzione o sospensione di Montante dalle cariche di presidente della Camera di commercio di Caltanissetta e di Unioncamere Sicilia, in quanto destinatario di un avviso di garanzia emesso dalla DDA della Procura della Repubblica di Caltanissetta per concorso esterno in associazione mafiosa, al fine di tutelare l'interesse pubblico da possibili infiltrazioni e condizionamenti mafiosi;

se sia a conoscenza di idonee iniziative assunte dal presidente della Regione, dall'assessore regionale per le attività produttive e dal presidente Unioncamere nazionale, deputati a vario titolo al controllo ed alla vigilanza degli enti camerali, in merito alle evidenziate violazioni ed ai condizionamenti attuati nelle procedure di elezione delle *governance* delle nuove Camere di commercio, nonché di opportune misure finalizzate alla destituzione o sospensione di Montante dalle cariche di presidente della Camera di commercio di Caltanissetta e di Unioncamere Sicilia;

se, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda impartire urgentemente nuove direttive, a modifica dei citati decreti ministeriali, per garantire certezza temporale in ordine all'insediamento delle *governance* delle nuove Camere di commercio della Sicilia, fissando un termine perentorio entro il quale dovranno insediarsi i nuovi organismi a partire dalla data in cui vengono emanate le nuove direttive;

se corrisponda al vero che il presidente dell'associazione Confimpresa Euromed Lattuca avrebbe contattato il commissario Genco chiedendo di non procedere alle contestazioni in merito alle dichiarazioni della citata associazione e affermando di aver subito "pressioni" per indurlo ad iscrivere un ingente numero di imprese sotto false dichiarazioni, prodotte tra il 2013 ed il 2014;

se risulti chi abbia fatto quelle "pressioni", di quali tensioni si tratti e da quale intento siano state spinte.

(4-05434)

(9 marzo 2016)

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo relativo alle procedure di accorpamento che stanno interessando gli enti camerali siciliani. Si fa presente che è noto al Ministero che la procedura di accorpamento sta incontrando notevoli difficoltà e, in base alle notizie acquisite, che relativamente a tale procedura sarebbero oggetto di indagini giudiziarie sia alcune delle dichiarazioni presentate dalle associazioni di categoria nel corso di tale procedimento di accorpamento, sia il procedimento adottato dal commissario *ad acta* in sede di verifica della documentazione presentata.

La Regione Siciliana ha, peraltro, invitato i commissari *ad acta* a svolgere controlli aggiuntivi al fine di verificare la fondatezza delle denunce ricevute con riferimento alle dichiarazioni trasmesse da alcune organizzazioni di categoria e, presumibilmente, ha acquisito i necessari elementi di informazione e chiarimenti, relativamente all'operato dei commissari, tanto da ritenere conclusa l'attività istruttoria suppletiva.

Pertanto, al momento sembrerebbero superate le perplessità espresse da più parti nel corso dei mesi trascorsi dei commissari, sebbene la Regione, almeno secondo le notizie di stampa ed i contatti intercorsi, non esclude un possibile riesame complessivo successivo della vicenda con l'eventuale ausilio di un'ulteriore figura terza, cui affidare compiti di verifica dell'intera procedura e l'incarico di riferirne gli esiti agli uffici regionali, in funzione di eventuali ulteriori interventi in autotutela che dovessero rivelarsi necessari.

Con i decreti n. 1854 e n. 1855 del 16 giugno 2016 la Regione ha, quindi, attribuito i seggi dei diversi settori economici alle organizzazioni di categoria che hanno partecipato al procedimento di costituzione dei consigli dei due nuovi enti camerali, con riferimento rispettivamente al processo di accorpamento delle Camere di commercio di Catania, Siracusa e Ragusa e delle Camere di commercio di Palermo e di Enna. Risulterebbe, peraltro, che tali provvedimenti sarebbero ancora oggetto di limitate parziali correzioni.

Al fine di fornire un quadro quanto più completo della situazione generale che si è creata in Sicilia si rappresenta che, nel frattempo, il consiglio della Camera di commercio di Siracusa è decaduto, atteso lo spirare dei 6 mesi previsti dall'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Inoltre, con decreto n. 1922 del 24 giugno 2016 la Regione ha provveduto alla nomina del commissario, individuandolo tra i dirigenti della stessa amministrazione regionale; la durata dell'incarico è limitata a 3 mesi e, comunque, non oltre la data dell'insediamento del consiglio della nuova Camera "Sicilia orientale".

Relativamente al secondo quesito, si rappresenta che alla Regione Siciliana spetta la competenza esclusiva in materia di camere di commercio; l'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, modificata con legge 2

marzo 2010, n. 4, prevede, infatti, che "L'Assessorato regionale delle attività produttive esercita la vigilanza sul sistema camerale negli ambiti relativi ai bilanci, all'attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento di compiti di interesse generale". Pertanto, eventuali attività ispettive e di verifica non possono che essere di competenza della Regione; peraltro, anche nelle regioni a statuto ordinario, la circostanza che la determinazione di accorpamento delle camere di commercio ed il connesso conferimento dell'incarico di commissario *ad acta* siano adottati con decreto del Ministero, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, non muta l'assetto ordinario delle competenze in materia di costituzione degli organi camerali, anche se richiede certamente la massima attenzione del Ministero rispetto all'operato del commissario.

Quindi, si ribadisce che il Ministero è competente in generale in materia di ordinamento delle camere di commercio e, pertanto, può esprimersi in termini generali per un'interpretazione unitaria ed uniforme a livello nazionale delle relative disposizioni; la specifica procedura di costituzione degli organi della nuova camera e le attività istruttorie autonomamente e responsabilmente svolte da commissario *ad acta* in tale ambito sono invece soggette alle valutazioni ed agli eventuali indirizzi e verifiche dell'autorità regionale competente per l'adozione dei provvedimenti conclusivi di tale procedura.

Una compiuta valutazione dell'operato del commissario *ad acta* relativamente all'attività istruttoria ai fini della nomina del consiglio del nuovo ente camerale rientra nelle competenze della Regione, che è la diretta destinataria dei frutti di tale attività e che sulla base di tale istruttoria è chiamata ad assumere le determinazioni conseguenti. Solo in esito ad eventuali valutazioni critiche della Regione che investano l'operato dei commissari, nominati dal Ministero, potrebbero essere svolte eventuali successive e conseguenti valutazioni ed iniziative di competenza del Ministero, il quale non ha alcuna competenza o potere ispettivo relativamente ad una procedura istruttoria finalizzata all'adozione di atti regionali.

Facendo seguito a quanto sopra, non si può che rappresentare, anche in questo caso, che eventuali iniziative per procedere ad un'ipotetica destituzione o sospensione dalle cariche rivestite nella Camera di commercio di Caltanissetta e nell'Unioncamere Sicilia non possono che essere assunte dalla Regione, ove ne rilevi i presupposti.

Inoltre, considerato che Unioncamere nazionale ed il suo Presidente hanno compiti di rappresentanza unitari e coordinamento degli enti del sistema camerale, ma nessuna competenza diretta di intervento relativamente alle procedure di competenza di altri organi amministrativi, e richiamato quanto già chiarito relativamente alle competenze ed attività regionali attinenti anche agli aspetti di regolarità amministrativa del procedimento, si evidenzia che l'accertamento degli ipotizzati eventuali illeciti condizionamenti delle procedure stesse spetta all'autorità giudiziaria, alle cui conclu-

sioni tutte le autorità amministrative interessate dovranno dare gli eventuali seguiti conseguenti.

Il Ministero ritiene che al momento non sussistano i presupposti per modificare i provvedimenti di accorpamento adottati, né per impartire nuove direttive relativamente allo svolgimento dei procedimenti in corso, posto che, in attesa della definitiva approvazione della disciplina di riordino del sistema camerale, l'attuale quadro normativo non prevede termini perentori per la conclusione delle procedure di accorpamento e di costituzione dei nuovi consigli, né provvedimenti di carattere sanzionatorio, quali lo scioglimento o la decadenza, in caso di ritardo nella conclusione dei procedimenti.

Risulta, ad oggi, che i procedimenti affidati ai commissari *ad acta* sono conclusi o in via di conclusione ed i ritardi ulteriori sono connessi a ricorsi o interventi in autotutela relativamente ai conseguenti provvedimenti regionali, circostanza che può verificarsi e in concreto si verifica anche per le ordinarie ricostituzioni dei consigli camerali regolate da più precisi termini procedurali.

Infine, per quanto attiene agli ultimi due quesiti relativi a presunte pressioni subite dal commissario Genco da parte di una delle associazioni di categoria interessate, la quale sarebbe stata indotta ad iscrivere un ingente numero di imprese sulla base di false dichiarazioni, il Ministero non dispone di alcun diretto elemento di informazione; l'eventuale accertamento della sussistenza dei fatti rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria e, in ogni caso, l'accertamento non pare avere alcuna diretta conseguenza nei procedimenti, nell'ambito dei quali risulta che l'associazione indicata ha ritirato la propria partecipazione.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

GENTILE

(9 settembre 2016)

GIROTTI, CASTALDI, CAPPELLETTI, SERRA, PUGLIA, BUCCARELLA, MORONESE, PAGLINI, GIARRUSSO, ENDRIZZI, SANTANGELO. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 625 del 1996, recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", all'articolo 19 ha ridefinito le aliquote del prodotto della coltivazione che, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 613 del 1967, istitutiva dell'ENI, il titolare della

concessione ha l'obbligo di corrispondere allo Stato, nonché le produzioni esenti. Le aliquote risultano pari al 7 per cento per idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, al 7 per cento per idrocarburi gassosi. Per gli idrocarburi liquidi estratti in mare l'aliquota da corrispondere è pari al 4 per cento del prodotto estratto. Le produzioni su cui si applica l'aliquota sono al netto delle produzioni disperse, bruciate, impiegate in operazioni di cantiere oppure ottenute durante prove di produzione;

l'articolo 45, comma 1, della legge n. 99 del 2009, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2009, un aumento dal 7 al 10 per cento delle *royalty* che i titolari di concessioni di coltivazione per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, compresi i pozzi che partono dalla terraferma, sono tenuti a corrispondere ai sensi dell'art. 19 citato;

considerato che:

le compagnie Eni SpA, Shell Itali E&P SpA, Edison SpA, Società Ionica Gas SpA hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia contro il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI), contestando le modalità di valorizzazione delle aliquote di coltivazione sul gas naturale disciplinate dal decreto legislativo n. 625, per gli anni 2014 e 2015. Nei 4 ricorsi, sostanzialmente identici fra loro, i ricorrenti contestavano l'inadeguatezza dell'indice QE (quota energetica del costo della materia prima gas), calcolato in base al valore di mercato di un paniere di prodotti energetici, a rappresentare correttamente il valore di mercato del gas naturale;

il TAR Lombardia, con diverse sentenze, ha accolto i ricorsi dei produttori respingendo le argomentazioni dell'Avvocatura di Stato e ribadendo la natura delle *royalty*, che rappresentano il valore economico di una quota di prodotto delle estrazioni e che, come tale, va valorizzato in base a parametri di mercato. Secondo il Tar, «la norma di legge non prevede un potere del Ministero di determinare il valore delle *royalties* per esigenze di bilancio, ma stabilisce che tali prestazioni debbano essere commisurate al valore del gas, e in particolare al valore determinato dall'Autorità ai fini delle condizioni di fornitura per il mercato tutelato» (sentenza n. 01220/2016, depositata il 17 giugno 2016);

il TAR della Lombardia, accogliendo integralmente le richieste delle compagnie ricorrenti, ha ritenuto che «la determinazione del costo del gas, ai fini della fissazione del valore delle aliquote spettanti allo Stato, va fatta secondo il medesimo criterio stabilito dall'Autorità ai fini della fissazione del costo di approvvigionamento nell'ambito dell'esercizio dei poteri regolatori in materia di condizioni di fornitura per il mercato regolamentato»;

nel giudizio, il Ministero dello sviluppo economico ha difeso la posizione del mantenimento del parametro QE, richiamando un parere reso dall'Avvocatura dello Stato, evidenziando che l'applicazione dell'indice PFOR (pari alla quotazione *forward* del prodotto gas trimestrale all'*hub* internazionale TTF), definito dall'AEEGSI con deliberazione 9 maggio 2013, 196/2013/R/Gas, comporterebbe la perdita del 20 per cento del gettito garantito per lo Stato dalla determinazione del valore delle aliquote di gas in base al parametro QE, ed affermando che il nuovo criterio di determinazione del costo del gas, stabilito dalla delibera 196/2013/R/Gas dell'AEEGSI, sarebbe preordinato «a salvaguardia di un interesse (...) del tutto distinto da quello che l'indice QE presidia nei confronti dello Stato, in termini di corrispettivo minimo a fronte dello sfruttamento di risorse che appartengono alla collettività». Sulla scorta di tali considerazioni, l'applicazione dell'indice QE è stata giustificata in ragione del «superiore interesse pubblico, da leggersi anche con riferimento al principio del pareggio di bilancio di cui all'articolo 81 Cost.», considerando quindi le *royalty* alla stregua di un'entrata tributaria;

il TAR ha respinto anche le argomentazioni della Regione Basilicata secondo cui il gas dovuto a titolo di *royalty* è assimilabile ad una fornitura di lungo periodo e, come tale, l'applicazione di un indice energetico come la QE, largamente in uso nei contratti di fornitura pluriennale, rispecchia correttamente il valore di mercato del gas;

per i ricorrenti, la delibera dell'AEEGSI n. 196/2013/R/Gas, che, limitatamente al mercato di tutela, ha sostituito l'indice QE basato sul petrolio con l'indice PFOR basato sul valore del gas nella borsa olandese (TTF), avrebbe dinamicamente modificato sostanzialmente il decreto legislativo n. 625 del 1996, che individua espressamente il parametro QE per la valorizzazione delle *royalty* dovute allo Stato;

secondo il TAR «deve ritenersi che la previsione dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 625 del 1996 debba essere letta necessariamente nel senso che la determinazione del costo del gas, ai fini della fissazione del valore delle aliquote spettanti allo Stato, va fatta secondo il medesimo criterio stabilito dall'AEEGSI ai fini della fissazione del costo di approvvigionamento nell'ambito dell'esercizio dei poteri regolatori in materia di condizioni di fornitura per il mercato regolamentato. Dovrà quindi ritenersi oggi applicabile il parametro Pfor, in luogo dell'indice QE, e in questo senso andranno interpretate anche le previsioni dei decreti ministeriali (...) richiamati e della delibera dell'Autorità ARG/gas 95/2011 che si riferiscono alle modalità di cessione sul mercato regolamentato delle aliquote dovute allo Stato»;

il TAR ha espresso una linea interpretativa dei decreti ministeriali e delle delibere AEEGSI in materia finalizzata a ritenere legittimo l'orientamento dell'applicazione del parametro PFOR in luogo dell'indice QE. Anche se l'Autorità ha specificato che l'introduzione dell'indicizzazione al

PFOR è circoscritta al mercato di tutela, il TAR ha invece accolto l'interpretazione estensiva della norma anche per le *royalty*. Inoltre, come osservato dalla Regione Basilicata, il TAR ha ritenuto congruo la sostituzione dell'indice QE con l'indice PFOR senza tener conto che il prezzo del gas in Olanda può essere diverso dal prezzo del gas in Italia e senza aggiungere al PFOR i costi di trasporto, così come correttamente previsto per il mercato di tutela. Infatti, per i clienti del mercato di tutela la materia prima è valorizzata con la componente CMEM (ossia la componente, espressa in euro a gigajoule, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso) pari al PFOR incrementata dei costi di trasporto, pari a circa 2,5 centesimi di euro a standard metro cubo;

se l'orientamento del TAR Lombardia venisse confermato anche dal Consiglio di Stato, lo Stato, le Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia, Piemonte, Molise, Marche e Abruzzo e i 27 Comuni interessati dovrebbero restituire alle compagnie petrolifere somme già inserite nei bilanci consuntivi e di previsione;

considerato inoltre che:

il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 prevede che l'aliquota non è dovuta "per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca";

inoltre, il comma 3 stabilisce che, per ciascuna concessione, sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 20 milioni di standard metri cubi di gas e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di metri cubi standard di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare;

per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di standard metri cubi di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di standard metri cubi di gas per le produzioni in mare;

il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato la mozione 1-00575 con cui si impegna il Governo a modificare il sistema di esenzione previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 625, ai sensi del quale, per numerosi pozzi con produzioni sotto la soglia di esenzione, le compagnie petrolifere possono produrre idrocarburi liquidi o gassosi senza obbligo di dover corrispondere alcuna *royalty*;

rilevato che:

sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella sezione dedicata all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), sono disponibili i dati sui proventi delle *royalty* che, nell'anno 2015, si sono attestate complessivamente su 351.984 euro, di cui 30.516 per produzioni 2013 e 321.468 per produzioni 2014;

nel portale UNMIG non sono distinte le quote di *royalty* derivanti dalle produzioni di gas naturale interessate dal ricorso al TAR dalle quote di *royalty* dovute per altri idrocarburi;

dal portale risulta ben dettagliata la quantificazione della produzione lorda di idrocarburi, anche gassosi, senza però indicare la produzione netta base per il calcolo delle *royalty*;

a giudizio degli interroganti, il mancato accesso alle informazioni e ai dati non garantisce la trasparenza delle informazioni e impedisce ai portatori di interesse e ai cittadini in generale di avere consapevolezza della reale incidenza delle *royalty* sui quantitativi complessivamente estratti e sul peso di franchigie e consumi interni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano gli effetti della sentenza sul gettito delle *royalty* dell'anno 2015 e 2014;

se intenda intraprendere opportune iniziative di competenza, tra le quali il ricorso al Consiglio di Stato;

se non ritenga necessario intervenire per modificare il quadro regolatorio, al fine di chiarire il metodo di misura della valorizzazione delle *royalty* sulla base delle condizioni di mercato;

se non ritenga opportuno rendere accessibili sul sito UNMIG tutti i dati utili ai fini del calcolo delle *royalty*, con espressa evidenza della differenza tra la produzione lorda e la produzione netta, per garantire una maggiore trasparenza delle informazioni ed aumentare la consapevolezza nei cittadini dell'incidenza delle franchigie e dei consumi interni.

(4-06106)

(14 luglio 2016)

RISPOSTA. - Si conferma che il Ministero è pienamente consapevole dei ricorsi presentati dalle compagnie petrolifere e dell'esito delle re-

centi sentenze pronunciate dal TAR. Preme evidenziare che il Ministero ha già provveduto tempestivamente a presentare i ricorsi in appello al Consiglio di Stato, con istanza di sospensione dell'esecutività delle sentenze impugnate in quanto le compagnie potrebbero chiedere allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni la restituzione della differenza tra le *royalty* calcolate col QE e quelle derivanti dal calcolo col parametro PFOR per gli anni passati.

In relazione all'impatto economico generato dalle sentenze si segnala che per quanto riguarda le produzioni relative all'anno 2014, le Regioni ed i Comuni dovrebbero restituire alle società rispettivamente circa 12,7 milioni di euro e circa 1,16 milioni di euro. Lo Stato dovrebbe, a sua volta, restituire 16,3 milioni di euro.

Con riferimento, infine, all'impatto economico relativo alle produzioni 2015, si rappresenta che non è ancora possibile fornire un dato puntuale, in considerazione del fatto che i versamenti relativi alle produzioni di gas seguono le tempistiche del calendario della borsa del gas, le cui sessioni iniziano dall'autunno prossimo. In ogni caso le società, a seguito delle decisioni del TAR, stanno versando le *royalty* in base al valore PFOR, fermo restando che, ove il Consiglio di Stato accogliesse gli appelli proposti, sarebbero soggette a un versamento integrativo. Tali versamenti, sia per il calo della produzione che per la riduzione dei prezzi del gas e del greggio, saranno comunque inferiori a quelli relativi al 2014.

Per quanto concerne, in ultimo, l'opportunità di arricchire le informazioni già presenti sul sito del Ministero, nel segnalare che è già possibile reperire informazioni relative alle produzioni lorde con dettaglio mensile, comunico che il Ministero sta valutando la possibilità di inserire anche le informazioni relative ai consumi interni.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

GENTILE

(2 agosto 2016)

LUMIA. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

nei giorni scorsi la stampa locale e nazionale ha dato notizia della nascita di una facoltà di Medicina ad Enna. Si tratterebbe di una succursale dell'università rumena "Dunarea de Jos din Galati", con insegnanti madrelingua e corsi in rumeno rivolta apparentemente, come si annuncia, ai tanti giovani rumeni che vivono in Italia, ma naturalmente e principalmente agli Italiani che vogliono inserirsi in tali corsi di laurea. Gli aspiranti medici ed

infermieri italiani, addirittura, dopo aver studiato sui libri rumeni, sostenuto esami in rumeno e scritto la tesi in rumeno potranno esercitare la professione nel nostro Paese e nell'Unione europea;

regista della tanto "fantasiosa" quanto preoccupante operazione è un famoso politico locale, ex senatore, che richiama pubblicamente il suo ruolo nell'università "Kore" e che adesso vuole spingersi oltre nel campo delle professioni sanitarie. A giudizio dell'interrogante sembra, questo, un goffo tentativo di recuperare il proprio potere locale, scalfito dalla sconfitta alle ultime elezioni comunali, allargando la propria influenza in un settore universitario molto ambito dagli studenti italiani e, pertanto, estremamente interessante sia in termini economici che di consenso nel territorio;

per riuscire nell'intento il politico ennese sembrerebbe disposto a tutto, pure a scendere a compromessi sulla qualità dell'offerta formativa. Senza mettere in discussione il prestigio dell'università rumena, appare del tutto evidente che affrontare in Italia un percorso di studio in lingua rumena non è certo l'ideale, soprattutto per chi poi avrà il delicato compito di prendersi cura della salute dei cittadini italiani;

lo stratagemma utilizzato appare quello di una fondazione, nella fattispecie denominata "Proserpina", presieduta dall'ex preside della facoltà di Medicina di Palermo, di cui il politico locale è amministratore delegato;

viene data informazione che le iscrizioni partiranno già nelle prossime settimane. Per accedere agli ambitissimi posti in palio i candidati alla Dunarea di Enna dovranno sostenere un *test* di ammissione seguendo i criteri delle università statali della Romania. La selezione, ovviamente, sarà in rumeno e sarà preceduta da un corso intensivo di 10 settimane di lingua rumena organizzato dalla stessa succursale ennese;

tuttavia, come ha dichiarato lo stesso ex senatore, i locali che ospiteranno la facoltà non sono ancora pronti. Addirittura alcune aule dovranno essere costruite con i fondi derivanti dalle rette, 10.000 euro per il corso in Medicina e chirurgia e 5.000 per quello in Professioni sanitarie. I posti disponibili sono 120, cioè 60 per ogni corso di laurea. Un numero molto generoso se si considera che i posti nelle facoltà di Medicina degli atenei siciliani sono 750;

nel frattempo l'Assessorato per la salute della Regione Siciliana e l'Assessorato regionale istruzione e formazione professionale hanno già stipulato una sorta di convenzione con l'università degli studi di Enna "Kore" e la fondazione "Proserpina" di Enna esclusivamente per mettere a disposizione le proprie strutture sanitarie locali e le proprie risorse umane e professionali necessarie allo svolgimento dei corsi, a differenza di quanto sostenuto sulla stampa dall'ex senatore. La Regione, infatti, sostiene che tale convenzione sia stata concepita solo per sostenere la struttura universitaria, pre-

via autorizzazione del Ministero. Il politico locale in questione, da come emerge dalle sue stesse parole riportate dalla stampa, dà ben altro significato a questo protocollo, dando il via libera, senza alcun vincolo, a questo presunto accordo ed escludendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

questo singolare disegno ha suscitato l'indignazione del rettore dell'università di Catania, il quale chiede chiarezza ai Governi regionale e nazionale. Inoltre, il rettore etneo, al di là degli aspetti burocratici, mette in guardia tutti: "quando si parla di facoltà di medicina occorre stare molto attenti e lo voglio dire chiaramente alla famiglie siciliane". E anche l'ex rettore dell'università di Palermo è deciso a portare la questione alla Conferenza dei rettori delle università italiane (Cruì),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di una procedura di autorizzazione in corso per la nascita ad Enna di una facoltà straniera di Medicina e professioni sanitarie, succursale dell'università rumena "Dunarea de Jos din Galati" al fine di aprire corsi di studi in medicina, senza alcuna autorizzazione del Ministero, come è previsto chiaramente dalla Convenzione di Lisbona;

quali siano i contenuti della diffida del Ministero dell'istruzione alla Regione Siciliana e la risposta della Regione stessa a tale atto e se non ritenga opportuno intraprendere un'iniziativa ispettiva sull'università Kore per verificare le autorizzazioni e i rapporti con l'università rumena;

se non ritenga opportuno verificare i rapporti tra l'università Kore e la fondazione Proserpina di Enna e sull'eventuale trasferimento di risorse e ruoli assegnati;

se ritenga opportuno valutare tale richiesta alla luce delle criticità esposte, della delicatezza dell'ambito formativo ed in considerazione delle perplessità dichiarate dal rettore dell'università di Catania e dall'ex rettore dell'università di Palermo.

(4-04483)

(10 settembre 2015)

ROMANI Maurizio, BENCINI. - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

ad Enna sono iniziati i corsi di lingua rumena, propedeutici al *test* di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Professioni sanitarie, attivati in Sicilia come estensione didattica dei medesimi corsi dell'università rumena "Dunarea de Jos" di Galati. Per ogni corso di laurea sarebbero disponibili 60 posti e tra i primi iscritti si troverebbero diversi studenti, che non hanno superato i *test* nelle università italiane;

il 28 agosto 2015 la "Fondazione Proserpina" ha siglato un accordo con la Regione Siciliana per la concessione di reparti e strutture dell'ospedale "Umberto I" di Enna;

il capo dipartimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Marco Mancini, avrebbe chiesto, con una nota indirizzata al prefetto di Enna, Fernando Guida, e al procuratore, Calogero Ferrotti, il blocco dei corsi di Medicina e Farmacia che l'università "Dunarea de Jos di Galati" sta aprendo nell'ospedale ennese. Nella nota si fa riferimento ad una lettera del rettore dell'università di Catania, Giacomo Pignataro, che avrebbe riferito che le strutture ospedaliere, utilizzate per tale attività formativa, sarebbero quelle dell'ospedale di Enna, in palese contrasto con quanto previsto dal decreto che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario e università;

in una nota congiunta i 3 rettori degli atenei siciliani avrebbero chiesto alla Regione Siciliana di fare chiarezza in merito all'attivazione dei corsi di laurea, mettendo in discussione la legittimità degli accordi presi con la "Fondazione Proserpina";

a seguito delle sollecitazioni provenienti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la procura della Repubblica di Enna avrebbe aperto un fascicolo, senza indagati né ipotesi di reato, con l'obiettivo di chiarire quanto ipotizzato in merito ai fondamenti giuridici necessari alla legittimità degli accordi presi tra Regione e Fondazione Proserpina e, conseguentemente, alla legittimità dei corsi stessi;

l'11 novembre la procura di Enna ha proceduto al sequestro dei locali dell'ospedale "Umberto I", nei quali erano stati avviati i corsi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non considerino opportuno attivarsi, al fine di stabilire un sistema di vigilanza volto a scongiurare il sorgere di altri episodi analoghi a quelli riportati in premessa.

(4-04817)

(16 novembre 2015)

RISPOSTA.^(*) - Con riferimento all'attivazione di corsi universitari in ambito medico-sanitario presso la città di Enna a seguito della convenzione stipulata tra la fondazione Prosperina e l'ateneo romeno "Dunarea del Jos" di Galati, si rappresenta che il Ministero, appresa la notizia dai mezzi di informazione dell'intenzione di attivare i corsi, si è immediatamente adoperato per verificarne la legittimità, paventandosi l'ipotesi di pubblicità ingannevole nei confronti degli studenti circa la possibilità di rilasciare titoli con valore legale.

Si è da subito palesato il dubbio, infatti, che tali attività non fossero conformi all'ordinamento universitario italiano che dà per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia, in modo preciso e puntuale, dettagliati criteri e procedure ai fini del riconoscimento del titolo di studio rilasciato. In particolare, le università accreditate all'estero devono rispettare le procedure previste dal decreto ministeriale n. 214 del 2004, attuativo della legge n. 148 del 2002, che ha ratificato la convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio.

Il Ministero, quindi, riscontrata la mancata attivazione delle procedure di cui al decreto ministeriale ed il mancato contesto autorizzatorio ivi previsto, ha diffidato gli interessati a porre in essere ogni attività e a fornire i chiarimenti del caso.

In particolare, in data 1° settembre 2015 il Ministero ha diffidato la Regione Siciliana, l'università "Kore" di Enna, l'università romena "Dunarea des Jos" di Galati e la fondazione Proserpina a fornire i necessari chiarimenti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e dal porre in essere ogni attività non conforme alla legge in materia di riconoscimento delle università straniere in Italia, con la precisazione che il Ministero disconosce al tempo stesso le eventuali attività già poste in essere in violazione di detta disciplina. Il successivo 22 settembre la fondazione Proserpina è stata ulteriormente diffidata dal porre in essere ogni attività non conforme all'ordinamento universitario o che possa anche rivelarsi una pubblicità ingannevole nei confronti degli studenti circa l'eventuale possibilità di rilasciare titoli che, disattendendo le procedure previste dal citato decreto, sarebbero privi di ogni valore e possibilità di riconoscimento. La fondazione Proserpina non ha tenuto in alcun conto le diffide ministeriali e ha dato concreto avvio all'attivazione dei corsi di laurea.

La mancata attivazione delle citate procedure, ha indotto, quindi, il Ministero a ritenere illegittime le attività medico-sanitarie attivate ad Enna. A ciò si aggiunga che il Dipartimento per le politiche europee, cui il Ministero ha richiesto un parere in merito, ha espresso l'avviso che, considerato il complessivo quadro giuridico all'interno del quale va collocata l'intera questione, qualsiasi attività posta in essere è da considerarsi illegittima per-

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

ché non conforme alla disciplina vigente in Italia (decreto ministeriale n. 214 del 2004). L'Avvocatura generale dello Stato, il 23 ottobre 2015, ha condiviso tale parere ed ha indicato al Ministero le azioni da intraprendere al riguardo. Pur volendo, infatti, richiamare il principio comunitario dalla libertà di stabilimento (art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), cui le disposizioni del citato decreto ministeriale vanno coordinate, e la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, occorre osservare che gli Stati membri possono disciplinare le modalità di accesso ed esercizio di un'attività di servizi, sul proprio territorio, nel rispetto del principio di non discriminazione, proporzionalità e necessità. Il diritto di stabilimento non costituisce, difatti, un principio avulso dal complesso di norme di diritto derivato dell'Unione europea e di quelle proprie degli ordinamenti nazionali.

In particolare, per il caso di specie, è inoltre la stessa Convenzione internazionale di Lisbona che consente alle parti contraenti (Stati) di subordinare le attività formative o di insegnamento superiore, poste in essere da istituti accademici stranieri operanti nel territorio di un altro Stato, a requisiti specifici previsti dalla legislazione nazionale.

In ogni caso, l'applicazione dei principi del Trattato trova il necessario contemperamento nei principi fondamentali e di ordine pubblico propri degli Stati membri. Nel caso in esame, in particolare, si rinvia agli articoli 117, 32 e 33 della Carta costituzionale, relativi alla competenza esclusiva dello Stato sia in ordine alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che in ordine alla definizione delle norme generali sull'istruzione, al diritto alla salute e al diritto all'istruzione.

Peraltro, va osservato che la recente giurisprudenza amministrativa (sentenza n. 2651/2013 del Tar Lazio) occupandosi proprio del tema della filiazione di università straniere in Italia, ha chiarito che la formazione dei medici e degli infermieri trova la propria fonte nel diritto comunitario (direttiva 2005/36/CE sostituita di recente dalla direttiva 2013/55/CE). Compete, quindi, allo Stato membro disciplinare l'offerta formativa che avvenga in un territorio diverso da quello ove ha sede l'università madre, ove questo crei una disparità di trattamento tra studenti italiani che seguono in Italia i corsi di medicina e chirurgia e scienze infermieristiche, rimanendo assoggettati alla normativa italiana, e studenti italiani iscritti presso l'università romena che frequentano gli stessi corsi di studio sul territorio italiano, ma sono soggetti alle norme romene.

Alla luce quindi dei citati pareri del Dipartimento per le politiche europee e dell'Avvocatura dello Stato, in data 26 ottobre, il Ministero ha trasmesso gli atti di diffida ministeriali sopra citati a tutte le autorità competenti per materia e territorio rappresentando l'estrema delicatezza della vicenda, attese anche le rilevanti questioni di ordine pubblico che sorto messe

a rischio dall'attuazione di quest'iniziativa, e la necessità che vengano adottati i necessari provvedimenti per la cessazione delle stesse attività.

Successivamente, la Prefettura di Enna ha comunicato che in data 14 dicembre 2015 si è svolta una cerimonia di apertura dei corsi. Lo stesso giorno il Ministero, per garantire la tutela della qualità degli studi universitari, ha diramato una comunicazione urgente, pubblicata anche nel proprio sito istituzionale, tesa ad informare studenti e famiglie che nessun accreditamento è stato concesso per l'attivazione a Enna di corsi in area medico-sanitaria all'università di Galati, né tantomeno può essere destinataria di un simile provvedimento la fondazione Proserpina. Con la stessa comunicazione è stato precisato che eventuali titoli rilasciati all'esito di tali corsi non avrebbero alcun valore né a fini accademici né ai fini professionali e non potrebbero essere riconosciuti né da altro ateneo né da altra autorità pubblica.

Infine, la Regione Siciliana, con nota del 29 dicembre 2015, ha comunicato all'università Kore, alla fondazione Proserpina, al Ministero e alle altre autorità interessate che la convenzione deve configurarsi come un atto inefficace in assenza di atti autorizzativi dei Ministeri pertinenti ed in presenza anzi di una posizione nettamente contraria di questo Ministero. Conseguentemente, nessun locale dell'azienda sanitaria di Enna o di altre aziende potrà essere utilizzato per le finalità dell'università romana.

L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta ha promosso un procedimento d'urgenza *ex art. 700* del codice di procedura civile. Con ordinanza depositata il 19 luglio 2016, il Tribunale di Caltanissetta, pur riconoscendo che tale procedura non consente al giudice di ordinare la cessazione delle attività didattiche in quanto non è provata l'irreparabilità del danno causato dall'attivazione dei corsi, ha ritenuto fondate le doglianze del Ministero per ciò che concerne il profilo del *fumus boni iuris*, affermando che l'iniziativa relativa alla costituzione di una facoltà di medicina a Enna da parte dell'università romana e della fondazione Proserpina è in contrasto con l'ordinamento nazionale e comunitario.

Anche al fine di tutelare la posizione degli studenti frequentanti i corsi, il Ministero sta valutando ogni possibile ulteriore azione al fine di ricondurre nel più breve tempo possibile questa situazione nell'alveo della legalità e di fornire puntuali indicazioni alle università per confermare la non riconoscibilità del titolo di studio.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

GIANNINI

(2 settembre 2016)

MANCONI. - *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 24 febbraio 2015, la DIGOS, l'Interpol e la Polizia spagnola hanno arrestato a Roma Carlos García Preciado, cittadino spagnolo che è stato accusato, in Spagna, di aver lanciato una bomba *molotov* contro la sede di una banca, la notte del 6 agosto 1997 e di appartenere all'organizzazione terroristica ETA;

l'ordigno lanciato nel 1997 ha colpito tubature di gas che, esplodendo, hanno provocato un incendio all'interno del palazzo; fortunatamente vi sono stati solo danni materiali e nessuno è stato ferito;

nel 2000 Carlos García Preciado è stato riconosciuto colpevole e condannato a 16 anni di reclusione dalla terza sezione penale del tribunale di Madrid;

il signor Preciado ha sempre professato la sua innocenza;

numerosi aspetti del processo sollevano a parere dell'interrogante dubbi, come la dichiarazione della testimone-chiave del processo, la quale, successivamente, avrebbe rinnegato la sua testimonianza e addirittura avrebbe smesso di essere presente nella fase conclusiva del giudizio di primo grado;

pur ammettendo la correttezza del giudizio di colpevolezza, peraltro, l'entità della pena, per il fatto descritto, appare decisamente sproporzionata;

al momento del suo arresto in Italia, il signor Preciado è stato detenuto nel carcere romano di Rebibbia e, sebbene si trovasse in condizione di isolamento, durante i colloqui settimanali, ha avuto modo di incontrare la moglie e il figlio di 7 anni, suoi conviventi prima dell'arresto a Roma;

il giorno 20 ottobre 2015, il signor Preciado è stato trasferito, senza alcun preavviso, nel carcere di Rossano, in Calabria e questo, nonostante il prossimo 25 novembre 2015 sia fissata l'udienza in Cassazione per l'estradizione,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto ad adottare il provvedimento di trasferimento nei confronti del signor Preciado;

se, anche in considerazione del fatto che l'udienza in Cassazione è imminente, il trasferimento del signor Preciado non abbia implicato una compressione del diritto del figlio minore a poter avere colloqui con lui;

se, in generale, nel caso del signor Preciado, i diritti ad un trattamento equo e rispettoso delle norme del diritto internazionale siano stati effettivamente e pienamente tutelati.

(4-04822)

(16 novembre 2015)

RISPOSTA. - L'atto di sindacato ispettivo ha ad oggetto le vicende giudiziarie che hanno riguardato Carlo Garcia Preciado, il cittadino spagnolo arrestato in Italia a fini dell'extradizione perché condannato a 16 anni di reclusione dal Tribunale di Madrid per aver preso parte all'associazione terroristica ETA e per aver lanciato una bomba *molotov* contro la sede di una banca il 6 agosto 1997. L'interrogante, con riguardo alla procedura di estradizione avviata in territorio italiano, chiede di conoscere le ragioni del trasferimento di Preciado dal carcere di Roma Rebibbia, dove era inizialmente detenuto, a quello di Rossano in Calabria, evidenziando i disagi che lo stesso determina nei contatti del detenuto con la moglie ed il figlio minore. Chiede, inoltre, se risultino integralmente rispettate le norme di diritto internazionale nella vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto.

Con riferimento al profilo del trasferimento dell'estradando dal carcere di Roma Rebibbia a quello di Rossano, il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha motivato lo stesso in considerazione dei titoli di reato di cui Preciado risultava chiamato a rispondere. Infatti, per i soggetti detenuti per reati in materia di terrorismo internazionale, è previsto l'inserimento nel circuito penitenziario "alta sicurezza", che permette la separazione dagli altri soggetti ristretti per reati comuni come da quelli che rispondono per differenti forme di criminalità organizzata.

Questa è, pertanto, la ragione che ha determinato il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a disporre l'assegnazione di Preciado alla casa di reclusione di Rossano (Catanzaro), all'interno della quale è stata, infatti, attivata la sezione detentiva destinata ai soggetti responsabili di terrorismo anche internazionale. Tale assegnazione, disposta in via provvisoria nelle more della definizione del procedimento di estradizione, non ha tuttavia pregiudicato i diritti del detenuto, posto che gli è stato garantito il diritto di intrattenere colloqui con la moglie e con il figlio minore (nelle date del 13 novembre, del 29 dicembre 2015, e con la sola moglie il 15 gennaio 2016), con una cadenza mensile, così come nel corso della precedente detenzione presso la casa circondariale di Rebibbia.

Deve però essere sottolineato che la vicenda giudiziaria di Carlo Garcia Preciado ha visto la sua conclusione il 27 gennaio 2016 quando la Corte d'appello di Roma, competente a pronunciarsi sulla richiesta di estradizione, ed il Ministero hanno ricevuto il provvedimento emesso

dall'Audiencia nacional del Regno di Spagna di revoca delle ricerche conseguente alla sentenza di assoluzione pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale supremo di Madrid.

Il 28 gennaio 2016 la Procura generale presso la Corte di cassazione ha disposto l'immediata scarcerazione di Preciado ed il successivo 3 marzo, nel constatare il venir meno dei presupposti, il Ministero ha emesso decreto di non doversi procedere all'estradizione.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(5 settembre 2016)

MANCONI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nelle banche dati del CED della Cassazione, nel testo della sentenza n. 38085/12 del 5 luglio 2012, Rv 253542, relativi ai fatti avvenuti nelle scuole "Pertini" e "Pascoli" durante il G8 di Genova nel luglio 2001, risultano oscurati i nomi degli autori dei fatti giudicati;

ad analogo oscuramento dei nominativi delle persone giudicate sembra avviarsi la sentenza n. 37088/13 del 14 giugno 2013, Rv 257128, pronunciata sui fatti di Bolzaneto: al 25 gennaio 2016, infatti, il *file* di testo era vuoto, sostituito da un'immagine recante la dicitura "in fase di valutazione per oscuramento";

a norma dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", "l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento";

ai sensi del successivo comma 2, "Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati",

si chiede di sapere:

se nei casi di specie la procedura di oscuramento sia stata richiesta dagli interessati o avviata d'ufficio;

quali fossero i "motivi legittimi" eventualmente proposti dagli interessati sulla base dei quali è stata decisa l'anonimizzazione dei dati personali ovvero l'avvio della procedura per il loro oscuramento;

quali fossero le necessità di tutela dei diritti o della dignità della persona sulla base delle quali essa è stata disposta d'ufficio.

(4-05550)

(30 marzo 2016)

RISPOSTA. - Con riferimento alla segnalazione contenuta nell'atto di sindacato ispettivo relativa all'oscuramento riscontrato dall'interrogante nelle banche dati del CED della Cassazione, dei nomi dei condannati nelle sentenze n. 38085/12 e 37088/13 relative ai fatti avvenuti in occasione del G8 di Genova, nel luglio 2001, nelle scuole "Pertini" e "Pascoli", il primo presidente della Corte suprema di cassazione, su richiesta della competente articolazione ministeriale, ha comunicato quanto segue.

«Le sentenze oggetto dell'interrogazione parlamentare sono state entrambe pronunciate dalla Quinta Sezione penale di questa Corte di cassazione in data 5.7.12 quella recante il n. 38085/12 ed in data 14.06.13 quella recante il n. 37088/13. In mancanza di richiesta esplicita dei diretti interessati (imputati e vittime di reato), né il Collegio decidente all'atto della lettura del dispositivo, né successivamente la cancelleria della Sezione, ritennero di adottare d'ufficio le cautele previste dalle disposizioni impartite dal Primo Presidente (nota 17.01.2006) e dal Presidente Aggiunto (nota 19.2.2009), volte a precludere i dati identificativi delle persone indicate nel provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 e 734 bis c.p.. All'atto dell'attivazione del canale di ricerca giurisprudenziale Sentenze Web, presente sul sito "cortedicassazione" il Centro Elettronico di Documentazione (CED) della Corte ha avviato il programma di selezione preliminare delle sentenze, funzionale ad un riscontro ulteriore dell'esistenza delle condizioni di accessibilità previste dal richiamato d.lgs. n. 196. Tale programma, rilevata la menzione di soggetti minori (quali vittime del reato di lesioni personali) nell'ambito delle motivazioni di entrambe le sentenze, in base a criteri predeterminati, ha proceduto all'oscuramento di tutti i dati sensibili (identità di persone, luoghi, ecc.) che potessero dar modo di riconoscere, anche indirettamente, il soggetto tutelato. La selezione automatica, assolta dal relativo programma, ha interessato tutti i dati, senza distinzione tra quelli da oscura-

re ineludibilmente e quelli che pure avrebbero potuto rimanere ostensibili (senza consentire l'identificazione dei minori coinvolti), in quanto la limitatezza delle risorse a disposizione dell'ufficio preposto, in relazione all'altissimo numero delle sentenze evidenziate dal programma, non hanno consentito la lettura analitica, in ogni singola parte delle complesse motivazioni interessate. In considerazione del risalto che le sentenze in questione hanno avuto nell'opinione pubblica nazionale ed internazionale, ho sollecitato il Direttore del CED della Corte di cassazione all'oscuramento selettivo delle dette pronunzie procedendo all'evidenziazione dei dati concernenti gli imputati. Il CED, con la collaborazione dell'Ufficio del Massimario e previa consultazione del Segretario Generale dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, ha proceduto all'oscuramento selettivo delle due sentenze mediante la loro lettura analitica, evidenziando i nominativi degli imputati; lasciati in chiaro nell'intestazione delle decisioni, nella motivazione e nei dispositivi. Entrambe le sentenze sono ora presenti, così trattate, negli archivi Sentenze Web e Italgire Web».

Il primo presidente della Corte di cassazione ha concluso evidenziando che «detti canali di ricerca hanno l'obiettivo non solo di rafforzare la stabilità e la certezza dell'interpretazione del diritto, ma anche di assicurare la massima trasparenza delle pronunzie della Corte di cassazione, ne rispetto delle disposizioni di legge che tutelano il diritto alla riservatezza delle persone. A tal fine, preso atto della complessa problematica emersa nella presente vicenda, questa Presidenza ha avviato un'opera di approfondimento dei temi controversi, impegnandosi peraltro a richiamare con apposita nota i magistrati della Corte ad una puntuale osservanza della disciplina in materia di tutela della privacy dettata dal d.lgs. 30.06.03 n. 196».

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(5 settembre 2016)

MARCUCCI. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e superiori della valle del Serchio, in provincia di Lucca, in data 17 febbraio 2016 hanno presentato un documento alla conferenza zonale per l'istruzione della valle del Serchio relativo alla proposta di ripartizione in ambiti territoriali della provincia di Lucca, ex comma 66 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015;

in tale documento, i sottoscrittori esprimono perplessità rispetto alla proposta di accorpamento tra valle del Serchio e Versilia sia perché det-

ta ripartizione non terrebbe conto della complessità del territorio, unendo aree geografiche separate da una catena montuosa e prive di fatto di viabilità di collegamento diretto, sia perché la diversità delle due aree soggette all'accorpamento impedirebbe la formulazione di un'offerta educativa e formativa adeguata;

constatato altresì che la conferenza dei sindaci, nella seduta del 17 febbraio, ha prodotto un ordine del giorno che segnala come la proposta avanzata dall'ufficio scolastico regionale raggiungerebbe il solo obiettivo dell'equivalenza della popolazione scolastica dei due proposti nuovi ambiti, ma non terrebbe conto dei criteri espressamente richiamati alle lettere *b)* e *c)* del comma 66, ovvero la prossimità delle istituzioni scolastiche e le caratteristiche del territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della proposta formulata in sede regionale e quali iniziative intenda eventualmente porre in essere, al fine di scongiurare l'adozione di un provvedimento i cui effetti comporterebbero reali disagi per studenti, insegnanti e personale scolastico, pregiudicando l'adeguatezza dell'offerta formativa ed educativa.

(4-05383)

(1° marzo 2016)

RISPOSTA. - La questione evidenziata ha trovato recentemente soluzione in senso positivo.

In occasione delle procedure previste per la ripartizione degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta la Buona scuola), la suddivisione del territorio della provincia di Lucca era stata determinata, in una prima fase, in 2 ambiti anziché in 3. Come evidenziato dai dirigenti scolastici interessati e dalla comunità locale, il territorio della provincia è storicamente e strutturalmente diviso in 3 zone (piana di Lucca, Versilia, alta e media valle del Serchio). L'unione delle ultime 2 sarebbe effettivamente risultata assai problematica, essendo queste di fatto prive di fatto di una viabilità che permetta un collegamento diretto. Tali motivazioni sono state, quindi, pienamente accolte dall'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, il quale ha proceduto alla definitiva approvazione della divisione della provincia di Lucca in 3 ambiti, corrispondenti alle zone indicate.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

GIANNINI

(31 agosto 2016)

MARCUCCI, CANTINI, PADUA. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

lo studente Giulio, di 14 anni, affetto da sindrome autistica, frequenta la terza media in una scuola pubblica di Livorno;

recentemente è stata organizzata una gita scolastica, a quanto pare senza informare la famiglia di Giulio, il quale si sarebbe così presentato in classe per le lezioni senza trovare né i propri compagni, né i professori;

constatato altresì che:

a dare notizia di ciò è stata l'associazione "Autismo Livorno" *on-lus*, che ha rilanciato un messaggio su "Facebook", scritto come se a parlare fosse Giulio, che però non può né leggere né scrivere: "La mia classe oggi è in gita, io no... Nessuno ha avvisato la mia famiglia quindi sono andato a scuola regolarmente e mi sono trovato solo. Peccato mi sarebbe piaciuto molto passare una giornata all'aria aperta, con i miei compagni, in pullman, mi piace tanto il pullman...Ma qualcuno ha deciso che questa giornata non era adatta per me";

la notizia è stata inoltre diffusa dai quotidiani locali e nazionali, senza peraltro rendere pubblici il cognome dell'alunno e la denominazione dell'istituto scolastico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell'accaduto e quali misure intenda adottare, al fine di verificare i motivi per i quali non è stata informata la famiglia dell'alunno sulla gita della classe e, più in generale, quale sia il percorso educativo e il livello di attenzione rivolto all'alunno.

(4-05657)

(13 aprile 2016)

RISPOSTA. - L'interrogazione verte su un episodio avvenuto a Livorno nel quale un alunno affetto da sindrome autistica sarebbe stato "escluso" da una gita scolastica. L'episodio, come è noto, ha avuto una vasta eco sui mezzi di informazione.

Al riguardo, si rappresenta che l'amministrazione è tempestivamente intervenuta al fine di definire la dinamica dei fatti. L'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, infatti, appena venuto a conoscenza dell'episodio ha subito disposto una visita ispettiva presso l'istituto interessato.

Il dirigente tecnico incaricato ha effettuato l'ispezione in data 15 aprile 2016. Nel corso dell'accertamento ha ascoltato i vari soggetti coinvolti nella vicenda: dirigente scolastico, docenti di sostegno, docenti del consiglio di classe e il docente svolgente la funzione strumentale per l'area della disabilità, nonché i genitori dell'alunno.

All'esito dell'ispezione è risultato che l'episodio va ascritto ad un mero difetto di comunicazione tra la scuola e la famiglia del ragazzo, certamente spiacevole, ma che non ha incrinato il rapporto di fiducia in precedenza instaurato, in particolare con il docente di sostegno.

L'Ufficio scolastico ha assicurato che ad oggi si può dire, altresì, recuperato un adeguato clima di collaborazione anche con le associazioni per i diritti dei disabili, le quali nell'occasione avevano espresso voci di marcata preoccupazione per l'episodio che, si ribadisce, risulta essere stato frutto di un, sia pur grave, equivoco.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

GIANNINI

(31 agosto 2016)

PAGLINI, AIROLA, SANTANGELO, MORONESE, LEZZI, BERTOROTTA, PUGLIA, DONNO, CASTALDI, BOTTICI, CATALFO.
- *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che NCA SpA (Nuovi cantieri Apuania) di Marina di Carrara (Massa Carrara), dopo aver rappresentato per anni uno dei fiori all'occhiello della nautica italiana nel mondo, ha attraversato un periodo di crisi che ha reso necessaria una cessione della società controllata da InvItalia alla società Italian Sea group. Per permettere la ristrutturazione aziendale, immediatamente alla sottoscrizione dell'accordo sulla cessione, è stata concordata con le organizzazioni sindacali l'apertura di una cassa integrazione guadagni straordinaria con l'impegno di riavviare al lavoro tutte le maestranze entro la data del 31 dicembre 2014;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

dal mese di gennaio 2015, 43 dei lavoratori subiscono un sistematico processo di emarginazione, condotto con la progressiva preclusione di

mezzi e relazioni interpersonali indispensabili allo svolgimento della normale attività lavorativa e che tali atti si possono ascrivere alla fattispecie del *mobbing*; alcuni di questi lavoratori appartengono alle categorie protette in virtù della legge n. 68 del 1999;

i dipendenti coinvolti da tale processo di emarginazione all'ingresso in azienda vengono indirizzati in uno stanzone, precedentemente adibito a mensa aziendale, all'interno del quale sarebbero obbligati a trascorrere la giornata di lavoro senza alcun compito da svolgere, senza contatto con l'esterno e in condizioni ambientali fortemente ostili; le loro giornate lavorative trascorrono in condizioni di isolamento, senza poter svolgere alcuna attività;

tra questi lavoratori ci sono operai altamente specializzati le cui competenze e la cui professionalità saranno inevitabilmente ed irrimediabilmente compromesse dall'inattività a cui sono sottoposti, con drammatiche ripercussioni anche sulla futura possibilità di ricollocamento nel mercato del lavoro;

considerato inoltre che:

a giudizio degli interroganti, la condotta posta in essere dalla società è evidentemente finalizzata ad indurre i dipendenti al licenziamento e configura numerose violazioni delle norme di legge che determinano il divieto di demansionamento e svuotamento delle mansioni e che tutelano la salute psicofisica dei lavoratori;

tali azioni perpetuate a danno dei lavoratori coinvolti si inseriscono in un contesto di relazioni sindacali caratterizzato da pratiche che sviliscono l'operato dei rappresentanti dei lavoratori, quali: la disdetta unilaterale di tutti gli accordi sottoscritti dalla vecchia gestione della società NCA; la mancata rotazione del personale in cassa integrazione; il licenziamento, nel mese di agosto, di 2 membri della rappresentanza sindacale unitaria. A giudizio degli interroganti tali censurabili comportamenti contribuiscono a sminuire la credibilità, l'immagine e le prerogative sindacali nonché si configurano come estremi di condotta antisindacale;

gli enti competenti non sono ancora intervenuti per arrestare un situazione, a parere degli interroganti inaccettabile, che riporta a stagioni in cui i diritti dei lavoratori non erano ancora riconosciuti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi al fine di verificare la grave situazione;

quali iniziative intenda assumere al fine di garantire una corretta e rispettosa applicazione delle norme di legge attualmente violate all'interno della società NCA di Marina di Carrara, a tutela dei diritti e della dignità dei dipendenti coinvolti nonché del rispetto dei diritti sindacali dei lavoratori.

(4-03454)

(17 febbraio 2015)

PAGLINI, MORRA, PUGLIA, MORONESE, BOTTICI, CATALFO, FUCKSIA. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

NCA SpA (Nuovi Cantieri Apuania) di Marina di Carrara (Massa-Carrara), dopo aver rappresentato per anni uno dei fiori all'occhiello della nautica italiana, ha attraversato un periodo di crisi, che ha reso necessaria una cessione della società controllata da InvItalia (società a partecipazione pubblica) alla società Italian Sea Group;

l'accordo, siglato con le istituzioni, prevedeva condizioni particolarmente favorevoli per la società acquirente in relazione alla concessione portuale, alla possibilità di ampliare le strutture in uso al cantiere e all'area adibita a pubblico parcheggio prospiciente il cantiere navale, diventata area ad uso esclusivo di NCA SpA. Le istituzioni chiedevano in cambio l'impegno della società di mantenere l'occupazione;

per permettere la ristrutturazione aziendale, immediatamente alla sottoscrizione dell'accordo sulla cessione, è stata concordata con le organizzazioni sindacali l'apertura di una cassa integrazione straordinaria con l'impegno di riavviare al lavoro tutte le maestranze entro la data del 31 dicembre 2014;

a parere degli interroganti è evidente che sia le istituzioni che i rappresentanti dei lavoratori hanno ampiamente adempiuto alle richieste della società, dimostrandosi aperte al dialogo e offrendo condizioni favorevoli alla società acquirente, nel tentativo di facilitare la ripresa del ciclo produttivo e quindi il riassorbimento dei lavoratori;

tuttavia ad oggi la società non ha ancora adempiuto all'impegno preso e i lavoratori vivono nell'incertezza;

a partire da gennaio 2015, 43 di questi lavoratori hanno subito un sistematico processo di emarginazione, condotto con la progressiva preclusione di mezzi e relazioni interpersonali indispensabili allo svolgimento della normale attività lavorativa;

tale situazione era stata portata a conoscenza del Ministro in indirizzo con l'atto di sindacato ispettivo 4-03454, presentato in data 17 febbraio 2015, nella seduta del Senato n. 392, a cui non è ancora stata data risposta;

considerato che:

successivamente al suddetto atto di sindacato ispettivo, si sono susseguite riunioni presso il Comune di Carrara e tavoli provinciali in cui sono stati invitati rappresentanti istituzionali, rappresentanti sindacali e vertici aziendali;

ad uno di questi tavoli, dopo ripetuti inviti, si sono presentati anche i rappresentanti della società, ma non hanno dato risposte esauritive ai problemi sollevati ed hanno lasciato dubbi circa l'effettiva collocazione in ruoli operativi dei lavoratori. In tale circostanza hanno annunciato l'avvio a marzo 2015 di nuovi corsi di formazione, che si aggiungono a corsi precedentemente attivati. Tali corsi sono stati avviati, tuttavia anche in questo caso non hanno garantito nessuna certezza ai lavoratori di reinserimento nel ciclo produttivo;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

è inutile ricordare che maggiore è il tempo di inattività di questi lavoratori e maggiori saranno le difficoltà di reinserimento lavorativo;

lasciare un operaio specializzato chiuso in una stanza o impegnato in corsi di formazione su competenze già acquisite, non significa solo mortificare la sua professionalità, ma anche nel tempo fargli perdere capacità e manualità e quindi nel lungo termine fargli perdere future occasioni di ricollocazione lavorativa in altre aziende;

considerato infine che:

a questa situazione si sono aggiunte pressioni psicologiche volte a far sentire i lavoratori in una situazione di precarietà e insicurezza paventando possibili ritardi nel pagamento degli stipendi;

risulta agli interroganti infatti che sarebbe stato detto ai lavoratori da parte di un superiore (esistono registrazioni in proposito): "fate straordinari almeno fino alle 8.30 e venendo anche il sabato (...) voglio essere chiaro con tutti, non accetto alcuna vostra proposta (...) e sappiate gli stipendi sono in forte rischio di ritardo" ed è stato fatto capire che potrebbero esserci differenze nell'erogazione degli stipendi, senza specifici motivi, così come potrebbero esserci forti rischi per i lavoratori di non poter usufruire delle ferie. In più è stato detto "ve lo dico in modo brutale (...) se non siete adeguati andatevene". A giudizio degli interroganti è evidente che con questa strategia si inducono i lavoratori ad andare a casa se non si adeguano alle nuove

politiche aziendali ed è stato altresì detto "se non siete in grado per voi è una tortura";

a parere degli interroganti nessun lavoratore può accettare a cuor leggero questo clima intimidatorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e quali azioni siano state messe finora in atto al fine di verificare la situazione descritta;

quali azioni intenda adottare per scongiurare il ripetersi di tali condotte, probabilmente annoverabili nel *mobbing*.

(4-03687)

(24 marzo 2015)

RISPOSTA.^(*) - Con riferimento alle interrogazioni 4-03454 e 4-03687, concernenti le vicende occupazionali della società Nuovi Cantieri Apuania (NCA) SpA, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si ricorda che nel dicembre 2012 si è perfezionata la cessione da Invitalia SpA (cedente) a Moda design Srl (cessionaria) dell'intero pacchetto azionario della NCA, società operante nel settore della costruzione e riparazione di *yacht* di media e grande dimensione. Nel contempo, la società cedente, quella cessionaria e le parti sociali hanno sottoscritto, presso il Ministero dello sviluppo economico, uno specifico verbale al fine di concordare gli assetti societari ed occupazionali nonché il piano industriale e gli aspetti normativi e contrattuali conseguenti alla cessione.

Per quanto concerne gli aspetti occupazionali, tale accordo ha previsto il graduale avviamento all'attività lavorativa dei 146 lavoratori in forza presso NCA, mentre il piano industriale ha previsto investimenti funzionali alla ristrutturazione e riorganizzazione del cantiere per almeno 8 milioni di euro nonché la richiesta di accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione per 24 mesi. Con decreti del 3 ottobre 2013, del 29 gennaio 2014 e del 25 febbraio 2015, questo Ministero ha autorizzato l'ammortizzatore sociale per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Tanto premesso, per quanto riguarda la situazione dei 43 lavoratori che, come evidenziato, nel 2015 avrebbero subito un processo di emarginazione, si rappresenta che le organizzazioni sindacali hanno proposto ricorso alla magistratura per comportamento antisindacale dell'azienda. Il 26 febbraio 2015, il giudice del lavoro del Tribunale di Massa ha rigettato il ricorso sostenendo fra l'altro che "l'eventuale parziale inadempimento degli impegni assunti col predetto accordo (quello del 17.12.2012) non pare ricollegabile esclusivamente ad un intento antisindacale, avendo parte resistente dedotto e documentato una serie di difficoltà, tra le quali pare determinante la inidonea riqualificazione del personale ancora inoccupato in concrete mansioni od occupato in mansioni non equivalenti a quelle proprie della qualifica di appartenenza". Il giudice del lavoro prosegue poi: "non pare esigibile l'immediata adibizione dei lavoratori confinati in mensa a lavorazioni parzialmente diverse da quelle svolte in precedenza (peraltro sospese da tempo a causa della CIGS), per le quali si richiede un elevato grado di specializzazione e di perizia, in difetto delle quali l'impresa, ed indirettamente, tutti i suoi dipendenti sarebbero esposti ai pericoli di gravi conseguenze".

Da ultimo, si rappresenta che la Direzione territoriale di Lucca-Massa Carrara del Ministero, il 3 agosto 2016, ha avviato nei confronti della società NCA un accertamento ispettivo al fine di verificare il rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro e della normativa in materia di tutela del rapporto di lavoro e previdenza sociale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

BOBBA

(7 settembre 2016)

SANTANGELO, DONNO, GAETTI, BERTOROTTA, LEZZI, PAGLINI, CRIMI, MARTON, MORONESE, MORRA. - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

in data 12 febbraio 2004 l'urologo Attilio Manca di 34 anni, originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), è stato ritrovato cadavere nella sua abitazione di Viterbo, città dove lavorava presso il locale ospedale "Belcolle". La sua morte è stata ricondotta ad un notevole quantitativo di eroina, mista a tranquillanti e alcol, questi ultimi trovati in piccole quantità. L'effetto sinergico di questi 3 elementi, secondo il tossicologo professor Fabio Centini dell'Università di Siena, che ha svolto l'esame, avrebbe portato alla morte Attilio Manca. Va sottolineato che nel braccio sinistro della vittima vennero trovati 2 "buchi", fatto peraltro anomalo in quanto il dottor Manca risultava essere mancino, dettaglio confermato, oltre che dai familia-

ri, anche dagli amici e dai colleghi. L'altro elemento che ha portato gli inquirenti a seguire solo la pista del decesso per "inoculazione volontaria" è la presenza a pochi metri dal cadavere di 2 siringhe con tappo salva ago e salva stantuffo ancora inseriti;

in un primo momento, senza che la Procura di Viterbo sentisse il dovere di ordinare il rilevamento delle impronte digitali sulle siringhe ritrovate nell'appartamento dell'urologo, il caso fu rubricato come decesso causato da *overdose* di eroina mista a tranquillanti e ad alcol, praticamente un suicidio, se si pensa che il dottor Manca, grande conoscitore della scienza chimica, sapeva perfettamente la reazione che avrebbero causato questi 3 elementi nel suo organismo. Il pubblico ministero Renzo Petroselli chiese al Gip (giudice indagini preliminari) l'archiviazione, richiesta respinta dallo stesso giudice per le indagini preliminari per una serie di palesi incongruenze presenti nell'indagine, fatte notare dalla famiglia del dottor Manca tramite il legale, avvocato Fabio Repici, al quale nel 2013 si è aggiunto l'avvocato Antonio Ingroia;

l'attuale imputata Monica Mileti, oggi sotto processo, è accusata di essere stata la spacciatrice che avrebbe ceduto la dose letale di stupefacente ad Attilio Manca;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

così come appreso dal libro di Luciano Mirone, dal titolo Un "suicidio" di mafia. "La strana morte di Attilio Manca" (febbraio 2014), molte sono le sviste, le omissioni e le incongruenze presenti nell'inchiesta e nell'attuale processo, come detto di seguito:

il mancato rilievo delle impronte digitali sulle siringhe per ben 8 anni;

il motivo ("Si tratta di siringhe troppo piccole per potere rilevare delle impronte digitali") con cui la Procura della Repubblica di Viterbo (segnatamente il pm Petroselli e il procuratore Alberto Pazienti) si trincerava per giustificare detta gravissima omissione, quando un qualsiasi investigatore può spiegare che le impronte si possono prendere da superfici infinitamente più piccole, non solo le impronte ma anche il dna;

l'assenza di tracce digitali sia della vittima che di altre persone, sulle stesse siringhe, quando queste, soltanto nel 2012, sono state analizzate;

l'omissione della notizia (a detta dei familiari della vittima), subito dopo il rinvenimento del cadavere, del ritrovamento delle siringhe, e la contemporanea versione di "decesso per aneurisma cerebrale", circostanze che (sempre secondo i familiari) avrebbero indotto gli stessi a non nominare un perito per contestare eventuali anomalie durante l'autopsia;

il sequestro immediato del *computer*, degli appunti e delle ricette mediche della vittima, scattato grazie al rinvenimento di quelle siringhe, è il segnale evidente di una morte violenta che gli inquirenti, a detta dei familiari del Manca, si sarebbero guardati bene dal manifestare subito;

le strane dinamiche con le quali si sarebbe svolta l'autopsia (effettuata dalla dottoressa Dalila Ranalletta, moglie del primario di Attilio Manca, ovvero il dottor Antonio Rizzotto). Secondo i familiari del Manca, il dottor Rizzotto, durante l'esame autoptico, entrava ed usciva dalla sala mortuaria per sollecitare la moglie a restituire in tempi brevi il cadavere per i funerali (cosa sempre smentita dai parenti);

il confronto delle foto, scattate dalla Polizia pochi minuti dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Attilio Manca, con il referto autoptico compilato dalla dottoressa Ranalletta. Anche da una superficiale lettura dello stesso, si nota come non si parli assolutamente degli evidenti segni di violenza presenti sul corpo della vittima, come se la stessa fosse stata picchiata e immobilizzata;

la mancanza degli stessi particolari nel verbale della Polizia: anche in questo caso si legge: "Nel corpo di Attilio Manca non si notano segni di violenza" (stessa versione fornita dal referto autoptico);

la netta discrepanza fra le versioni riportate da numerosi testimoni (fra cui i genitori del Manca) da un lato, e la squadra mobile di Viterbo dall'altra, circa l'ultima telefonata effettuata dal medico alla famiglia la mattina dell'11 febbraio 2004, giorno prima del ritrovamento del cadavere. Questa telefonata, secondo la famiglia Manca, sarebbe sparita dai tabulati. Secondo i genitori e diversi amici del Manca, la telefonata si sarebbe verificata intorno alle ore 9 dell'11 febbraio mentre secondo la squadra mobile il giorno prima. Eppure sono tanti i testimoni a riferire che avendo chiesto soltanto poche ore dopo ai genitori di Attilio l'ora e il giorno dell'ultima telefonata, si sono sentiti rispondere: "Questa mattina alle 9". Un ricordo nitido, sicuro, preciso che fa riferimento a qualche ora dopo, non a tanti mesi dopo;

il totale "vuoto" investigativo sull'intera giornata dell'11 febbraio, in cui, secondo il medico legale e il medico del 118, dottor Giovan Battista Gliozzi, sarebbe morto Attilio Manca. Proprio su queste ore fondamentali, la Procura di Viterbo, malgrado gli *input* investigativi dell'avvocato Repici, non ha fatto assolutamente luce, anzi, in una integrazione della relazione autoptica presentata qualche tempo dopo dalla dottoressa Ranalletta, seppure come ipotesi, viene retrodatato il giorno della morte di Attilio Manca, dall'11 al 10 febbraio, incorrendo così in una contraddizione rispetto alla prima relazione presentata dallo stesso medico legale, che parlava con certezza di decesso avvenuto la sera dell'11 febbraio;

l'assoluta mancanza di prove riguardo alla "inoculazione volontaria" di eroina con la quale la vittima, secondo degli investigatori, si sarebbe "suicidata";

la comparsa, a un anno e mezzo dalla morte di Attilio Manca, di un esame tricologico (si tratta dell'analisi effettuata su un campione di capello della vittima, per stabilire pregresse assunzioni di stupefacenti). Appare quantomeno singolare che un "esame irripetibile" come questo emerga un anno e mezzo dopo, senza che al legale dei familiari della vittima, né agli stessi familiari, nel frattempo, venga notificato (a loro dire) un atto di importanza fondamentale come questo. Sia l'avvocato Repici che la famiglia Manca avrebbero saputo di questo "fantomatico" esame non mediante atti giudiziari, ma solo in occasione di una conferenza stampa trasmessa integralmente su *internet* che il procuratore Paziotti e il pm Petroselli hanno tenuto nel 2012 (ben 8 anni dopo la morte di Attilio Manca);

l'ostinata sicurezza dei magistrati di Viterbo di insistere sull'"inoculazione volontaria" di eroina, puntando sulla presunta "positività" dell'esame tricologico, assunto a "prova determinante", quando al massimo potrebbe essere considerato un indizio. In ogni caso, anche volendo ammettere che esista un esame tricologico e che avesse dato esito positivo, questo non dimostra affatto che la sera dell'11 febbraio 2004 sia stato il dottor Manca ad "inocularsi volontariamente" l'eroina, per giunta nel braccio sbagliato;

l'assoluta mancanza di prove in merito alla presunta cessione di eroina da parte di Monica Mileti ad Attilio Manca. Basta leggere i verbali della Polizia per scoprire delle lacune disarmanti: innanzitutto sul passato dell'imputata, nel senso che non si sa se la donna sia un'ex tossicodipendente o una spacciatrice, e poi sull'assenza nel suo appartamento degli oggetti utilizzati per spacciare. Nella casa della Mileti, infatti, in seguito a una perquisizione della Polizia, sono stati trovati un paio di cucchiaini sporchi di sostanza marrone (che dagli atti consultati non risultano essere stati analizzati, ma che la Polizia definisce "presumibilmente eroina") e una confezione di siringhe "uguali a quelle trovate nell'appartamento di Attilio Manca" (sempre secondo la Polizia). E però nell'abitazione della signora Mileti non sono stati trovati gli oggetti classici dello spacciatore: innanzitutto la droga, poi i bilancini e le bustine. Eppure, in base a quei 2 cucchiaini sporchi e a quella confezione di siringhe, gli inquirenti hanno costruito il teorema Monica Mileti uguale Attilio Manca;

il ruolo del cugino dell'urologo, tale Ugo Manca, che sarebbe organico alla mafia di Barcellona Pozzo di Gotto, e condannato in primo grado (assolto in secondo) a quasi 10 anni di carcere per traffico di stupefacenti nel corso del processo "Mare nostrum droga". Una impronta palmare di Ugo Manca è stata ritrovata dalla Polizia scientifica nell'appartamento di Attilio, circostanza giustificata con una operazione di varicocele effettuata dal cugino alla quale lo stesso Ugo Manca si sarebbe sottoposto quasi 2 mesi prima.

Non si è mai capito perché Ugo Manca si sia fatto operare dal cugino che egli stesso, sentito dai magistrati di Messina, giudica un "drogato, capace di bucarsi anche con la mano destra";

la figura di Ugo Manca ci conduce alla cittadina siciliana di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina (una delle più mafiose della Sicilia), e ai poteri forti come il circolo paramassonico "Corda fratres", frequentato dai *boss* Giuseppe Gullotti (mandante, fra l'altro, del delitto del giornalista Beppe Alfano), Rosario Pio Cattafi (avvocato, legato ai servizi segreti deviati e riciclatore del denaro sporco del *clan* Santapaola), ma anche da personalità rispettate della città. Basta seguire il *modus operandi* di Ugo Manca per comprendere alcune dinamiche di questa incresciosa vicenda;

la Polizia di Barcellona, invece di informare i genitori di Attilio del decesso del figlio, il 12 febbraio 2004, informò i genitori di Ugo, allora sotto processo per traffico di stupefacenti. Ugo Manca, essendo venuto a conoscenza dai genitori si precipitò a Viterbo, chiedendo prima alla famiglia di Attilio, quindi, in seguito al diniego da parte della stessa, alla magistratura di Viterbo, addirittura il dissequestro della casa del cugino, con il pretesto di prendere degli indumenti per rivestire la salma. Pertanto uno degli indiziati principali è stato liquidato dalla Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto (incaricata da quella di Viterbo) con una quindicina di righe di verbale di sommarie informazioni, che possono corrispondere a cinque minuti di chiacchierata;

la mafia barcellonese è una delle più pericolose del nostro Paese, sia per le centinaia di morti ammazzati registrati in questi decenni, sia perché ha fabbricato il telecomando della strage di Capaci che nel 1992 ha visti uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Quel telecomando è stato consegnato *brevi manu* da Giuseppe Gullotti al *boss* di San Giuseppe Jato, Giovanni Brusca. Questo fa comprendere quanto sia forte il legame fra Barcellonesi e Corleonesi;

il suddetto legame è forte al punto da indurre due *super* latitanti ricercati dalla Polizia di tutto il mondo, come Nitto Santapaola e Bernardo Provenzano a trovare rifugio a Barcellona durante la latitanza;

le incredibili ritrattazioni degli ex amici barcellonesi di Attilio Manca appartenenti al "sistema Corda fratres", e amici stretti di Ugo Manca; per esempio, la testimonianza di Lelio Coppolino che prima smentisce "categoricamente" la tossicodipendenza di Attilio Manca e diversi anni dopo la afferma con decisione, senza che gli inquirenti si pongano il perché di tali ritrattazioni;

il singolare modo di procedere degli inquirenti di Viterbo (ai quali, nel 2013, si affianca il Gip che con una ricostruzione assai fantasiosa sposa la tesi dell'*overdose* da eroina sostenuta dalla Procura);

l'estromissione, nella prima udienza del processo, dalla parte civile dei familiari di Attilio Manca (una estromissione proposta addirittura dal pm, che solitamente nelle aule di giustizia sta dalla parte delle vittime e dei suoi familiari) con la seguente motivazione: "La famiglia non ha subito alcun danno dalla morte del congiunto";

considerato inoltre che:

Francesco Pastoia, uomo fidato di Provenzano, morto impiccato in modo misterioso nel carcere di Modena, la cui tomba, pochi giorni dopo, è stata profanata da un incendio doloso appiccato presso il cimitero di Belmonte Mezzagno (Palermo), è stato intercettato, mentre parlava degli omicidi commessi dal suo capo, in riferimento ad un'operazione alla quale il *boss* corleonese fu sottoposto a Marsiglia disse genericamente: «Provenzano è stato da un "dottore"» senza specificare il nome, né il luogo di queste cure;

a giudizio degli interroganti alla luce del fatto che dal processo celebratosi a Palermo, che ha ricostruito il viaggio di Provenzano dalla Sicilia alla Francia per l'intervento chirurgico, sono stati accertati i nomi dei 3 medici francesi intervenuti ufficialmente per operare il capomafia, ma non del "dottore" (al singolare, come viene indicato da Pastoia) intervenuto prima dell'intervento con delle visite per diagnosticare la patologia, e dopo l'intervento per le cure da prestare al paziente, in quel periodo latitante e nascosto con le false generalità di Gaspare Troia, è logico ritenere che almeno un dottore, possa avere effettuato queste prestazioni, a meno che non si ritenga che il *boss*, con un titolo di studi da terza elementare, si sia diagnosticato da solo una patologia e non abbia avuto bisogno di cure *post* operatorie da alcun medico specializzato nell'intervento col sistema laparoscopico. Bisogna ricordare infatti che Provenzano è stato operato con quel sistema nel 2003 e che il dottor Attilio Manca, come detto, fu il primo medico in Italia (vedi dispacci dell'agenzia Ansa ed articoli dei giornali) ad intervenire con quel sistema nel 2002;

pertanto sono almeno 2 le persone che hanno suffragato e arricchito di particolari la parole di Pastoia: la prima è identificabile in tale Vittorio Coppolino di Barcellona Pozzo di Gotto, padre di Lelio Coppolino, uno dei migliori amici di Attilio, al punto da riceverne le confidenze più intime. Vittorio Coppolino, appena una settimana dopo il decesso del medico siciliano (quando ancora nessuno, compresi i magistrati, conosceva il segreto dell'operazione di Provenzano a Marsiglia) disse ai genitori del dottor Manca: "Siete sicuri che Attilio non sia stato 'suicidato' perché ha operato Provenzano?". La seconda persona è identificabile nel pentito del *clan* dei Casalesi, Giuseppe Setola, che ai pubblici ministeri di Palermo, Nino Di Matteo e

Roberto Tartaglia, ha riferito che la morte di Attilio Manca non è stata causata da un suicidio per *overdose* (come asseriscono i magistrati di Viterbo) ma è da collegare all'operazione alla quale è stato sottoposto Provenzano. Ovviamente quando si parla di "operazione" ci si riferisce non solo all'intervento (al quale Manca potrebbe avere assistito, e ora verrà spiegato il perché), ma all'intero decorso *ante* e *post* operatorio al quale il *boss* è stato sottoposto;

diverse fonti, tra cui la trasmissione Rai "Chi l'ha Visto?", hanno riportato la notizia, che il latitante Provenzano sarebbe stato operato nel 2003, con sistema laparoscopico, a Marsiglia, nello stesso periodo in cui Manca si trovava in Francia;

Attilio Manca, proprio nell'autunno del 2003, quindi nel periodo in cui Provenzano era a Marsiglia per operarsi, si sarebbe trovato in terra francese per "assistere ad un intervento chirurgico", come allora telefonicamente disse ai genitori;

i familiari di Attilio Manca hanno chiesto, fin da subito, ai magistrati di Viterbo, di acquisire i tabulati telefonici del 2003 per accertare il luogo dal quale l'urologo avrebbe effettuato quella chiamata. Tale richiesta è rimasta inevasa dalla Procura, senza mai chiarirne i motivi;

già con atto di sindacato ispettivo, che ad oggi non ha ricevuto risposta, 3-00366 della XVII Legislatura, pubblicato il 17 settembre 2013, nella seduta n. 103, si chiedeva al Ministro della giustizia di valutare la possibilità di attivare potere ispettivi presso il Tribunale di Viterbo per accertare se gli uffici giudiziari abbiano proceduto secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

Giuseppe Setola, pentito del *clan* dei Casalesi, detenuto nel carcere di Napoli, da dichiarazioni rese nei mesi scorsi ai pubblici ministeri di Palermo Nino Di Matteo e Roberto Tartaglia, ha sostenuto di aver appreso da un compagno di cella che l'urologo Attilio Manca di Barcellona Pozzo di Gotto, allora in servizio presso l'ospedale "Belcolle" di Viterbo non si sarebbe suicidato con un'*overdose* di eroina, ma sarebbe stato ucciso dalla mafia;

dalle parole del collaboratore di giustizia, Manca sarebbe stato il medico che avrebbe curato il *super boss* corleonese prima e dopo l'operazione, oltre a essere presente in sala operatoria durante l'intervento;

la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sta approfondendo gli aspetti che ri-

guardano la latitanza a Barcellona Pozzo di Gotto dei *boss* Nitto Santapaola e Bernardo Provenzano;

la presidente della stessa Commissione, onorevole Rosy Bindi, durante la conferenza stampa tenuta a Messina il 28 ottobre 2014, in occasione della visita nella città, ha detto: "La morte di Attilio Manca a tutto può essere attribuibile, tranne che a una morte per overdose di eroina", dichiarazione suffragata dal vice presidente della stessa Commissione, onorevole Claudio Fava, e da diversi altri componenti, quali i parlamentari Mario Giarrusso, Francesco D'Uva e Giulia Sarti;

dalle indagini svolte dalla redazione del programma di Rai Tre "Chi l'ha visto?", risulta che Attilio Manca non era in ospedale nei giorni del ricovero di Bernardo Provenzano a Marsiglia;

l'assenza di Attilio Manca dall'Ospedale "Belcolle" di Viterbo, è stata verificata dal giornalista Paolo Fattori del programma "Chi l'ha visto?", dopo aver controllato il registro delle presenze dello stesso nosocomio;

i giorni in cui è segnata la mancata presenza di Attilio Manca, sono quelli del 25, 26 e 31 ottobre 2003, mentre il 30 ottobre, lo stesso se ne era andato via intorno alle ore 15,30, prima quindi che terminasse il suo turno, per poi rientrare in servizio la mattina del 1° novembre del 2003;

il verbale della squadra mobile di Viterbo, guidata all'epoca dal dottor Salvatore Gava, asserisce invece che l'urologo siciliano era di turno in ospedale nei giorni in cui il *boss* si trovava in Francia per sottoporsi all'intervento chirurgico. Quindi, a parere degli interroganti, o Attilio Manca era davvero in ospedale oppure il capo della squadra mobile ha attestato il falso;

a quanto risulta agli interroganti il dottor Gava, capo della squadra mobile di Viterbo nel 2001, in occasione del G8 di Genova, fu accusato di avere fatto parte della "catena di comando" dei funzionari di Polizia che nella scuola Diaz di Bolzaneto furono protagonisti del pestaggio di decine di inermi pacifisti che avevano sfilato durante la giornata. In particolare Gava è stato accusato di aver redatto un falso verbale sul ritrovamento, all'interno della stessa scuola, di alcune spranghe e *molotov*, che però, secondo i magistrati, non erano state introdotte dai pacifisti. L'ex capo della squadra mobile di Viterbo, per questo reato, è stato condannato definitivamente in Cassazione a 3 anni e 8 mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni;

tali novità sono certamente importanti per il nuovo quadro investigativo degli inquirenti e quindi, per la riapertura del caso sulla morte dell'urologo Attilio Manca. Recentemente il procuratore Giuseppe Pignatone della Direzione distrettuale antimafia di Roma ha aperto un fascicolo di indagini preliminari "modello 45", inserendo il caso "nel registro degli atti

non costituenti notizia di reato", come riportato dalla testata *online* "L'Ora quotidiano" in data 22 ottobre 2014,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti relativi alle discrepanze del verbale redatto dalla squadra mobile di Viterbo, guidata all'epoca da Salvatore Gava, dove si asserisce che Attilio Manca era di turno in ospedale nei giorni in cui *il boss* si trovava in Francia per sottoporsi all'operazione chirurgica, mentre dai registri delle presenze dell'Ospedale "Belcolle" di Viterbo è stata verificata dal giornalista Paolo Fattori del programma "Chi l'ha visto?" l'assenza dal nosocomio;

se non ritengano opportuno, alla luce di quanto esposto, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento, tenuto conto delle novità emerse esposte in premessa, e in relazione a presunte omissioni e possibili tardive indagini della Procura di Viterbo, che potrebbero aver nascosto diversi elementi utili per accertare la verità sulla morte di Attilio Manca.

(4-03074)

(25 novembre 2014)

RISPOSTA. - Si lamenta una serie di presunte carenze investigative imputabili ai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo nell'accertamento delle cause del decesso del chirurgo urologo Attilio Manca, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, rinvenuto cadavere nella sua abitazione di Viterbo in data 12 febbraio 2004, riferite dagli inquirenti ad ipotesi suicidarie, anziché ad un possibile omicidio maturato nell'ambiente mafioso siciliano riconducibile al *boss* Bernardo Provenzano, che, nell'autunno 2003 (periodo nel quale il Manca si trovava in Francia per motivi di lavoro), aveva subito un intervento chirurgico di prostatectomia laparoscopica in una clinica privata a Marsiglia.

Dall'istruttoria condotta dalla competente Direzione generale dei magistrati sulla base dell'esame degli atti del procedimento penale iscritto a seguito del decesso di Manca, già trasmessi dalla Procura della Repubblica di Viterbo alla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie presieduta dall'on. Rosy Bindi, emerge quanto segue.

Le indagini svolte nell'ambito del procedimento penale n. 1410/2004 iscritto a carico di ignoti (in particolare esami medico-legali e chimico-tossicologici) avvaloravano l'ipotesi, sostenuta dai magistrati inqui-

renti, che la morte del dottor Attilio Manca fosse da ricollegare eziologicamente all'assunzione volontaria di sostanze stupefacenti (nella specie eroina) di cui egli risultava abituale consumatore, tanto da determinare gli inquirenti a richiedere, in assenza di indizi di segno contrario, l'archiviazione del procedimento.

A seguito delle sollecitazioni delle persone offese, che chiedevano ritualmente al locale giudice per le indagini preliminari, in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione *ex art.* 410 del codice di procedura penale, la prosecuzione delle indagini, si dava corso ad investigazioni suppletive e, segnatamente, all'acquisizione di alcuni tabulati telefonici e ad un'integrazione della consulenza medico-legale (i cui esiti non apparivano, tuttavia, significativi ai fini di una diversa lettura della vicenda) e, parallelamente, all'iscrizione del procedimento penale n. 2463/2005 a carico, fra gli altri, del cugino della vittima, Ugo Manca, per i delitti di cui agli articoli 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e 586 del codice penale.

Nell'ambito di quest'ultimo procedimento, erano disposti, a seguito di richieste di incidente probatorio avanzate dalle persone offese, numerosi accertamenti scientifici sulle impronte digitali rinvenute nell'abitazione della vittima e sull'esistenza di eventuali tracce biologiche degli indagati sulle cicche di sigarette in sequestro, i cui esiti si rivelavano negativi. Il giudice per le indagini preliminari disponeva, pertanto, l'archiviazione del procedimento con decreto del 19 giugno 2006, autorizzando, poi, la riapertura delle indagini a seguito di conforme richiesta del pubblico ministero del 26 gennaio 2007.

Gli ulteriori sviluppi investigativi conducevano all'iscrizione del procedimento penale n. 576/2012 a carico di Monica Mileti, per i delitti di cui agli artt. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, 586 e 589 del codice penale. Quanto a quest'ultima, previo stralcio della relativa posizione, era avanzata, in data 28 settembre 2012, richiesta di rinvio a giudizio. Nei confronti degli altri indagati era formulata nuova richiesta di archiviazione, sulla base delle argomentazioni di seguito testualmente riportate: «gli accertamenti disposti con l'ordinanza del G. I. P. in data 30/11/2011 e relativi all'eventuale presenza di impronte papillari sulle siringhe rinvenute e sequestrate e svolti nella forma degli accertamenti tecnici non ripetibili non hanno portato alcun ulteriore elemento di valutazione in quanto i frammenti di impronte rinvenuti non sono risultati utili per una eventuale comparazione. Anche la documentazione prodotta con la memoria difensiva del difensore delle persone offese, depositata in data 11/04/2012, nulla aggiunge agli elementi già acquisiti ed oggetto di ampia discussione e valutazione. Si osserva soltanto che le dichiarazioni delle persone sentite confermano il mancino del Manca Attilio - mai da nessuno posto in discussione - ed esprimono solo opinioni personali sulla capacità del predetto di effettuare una iniezione con la mano destra. Sul punto non si ritiene dover svolgere ulteriori argomentazioni atteso che la S.V. con l'ordinanza di par-

ziale archiviazione in data 30/11/2011 ha escluso l'impossibilità dovuta al mancinismo di una auto inoculazione della sostanza e affermato l'assenza di elementi concreti a supporto di una ipotesi omicidiaria ad opera di appartenenti alla mafia in collegamento con Bernardo Provenzano. Del tutto superflua la richiesta difensiva di perizia grafica per accertare il mancinismo del Manca Attilio. In epoca successiva all'ordinanza della S.V. e durante lo svolgimento degli accertamenti è pervenuto a questo Ufficio per competenza territoriale un procedimento nei confronti di Mileti Monica già indagata con gli altri, sostanzialmente per gli stessi fatti reato. Gli elementi acquisiti in detto procedimento hanno comportato la necessità della separazione del procedimento nei confronti della predetta essendo emersi a suo carico elementi che impongono la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti per il delitto di cessione di stupefacenti al Manca Attilio con conseguente decesso del medesimo (art. 73 DPR 309/90 e 586, 589 C.P.). Gli atti sono stati acquisiti in copia. Si osserva al riguardo, e per i soli fini delle posizioni che qui interessano, che dalle dichiarazioni delle persone informate emerge come il Manca Attilio fosse da tempo un assunto abituale di stupefacenti, e di eroina in particolare, che veniva confezionata anche in più siringhe (v. dichiarazioni Ginebri) e che si iniettava usando sia la mano destra che quella sinistra (v. dichiarazioni Fugazzotto). Deve in definitiva farsi richiamo a tutti gli elementi e circostanze di cui alle precedenti richieste non essendovi alcun concreto indizio per ritenere gli odierni indagati in qualche modo ricollegabili alla assunzione di stupefacenti ed al decesso del Manca Attilio, eccezion fatta per la Mileti per la quale questo Ufficio procederà per gli stessi fatti nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 576/2012 R.G.N.R.».

Avverso la suddetta richiesta era spiegata opposizione, all'esito della quale, era nuovamente disposta l'archiviazione del procedimento con ordinanza resa in data 26 luglio 2013, ritenuti dal GIP gli spunti investigativi prospettati, per quanto suggestivi, non meritevoli di accoglimento, «apparendo sostanzialmente fondati su illazioni e congetture».

Così riepilogata l'attività svolta dagli inquirenti, la competente Direzione generale dei magistrati, nel concludere l'istruttoria sulla vicenda giudiziaria, ha rilevato che gli elementi probatori acquisiti, anche a seguito degli accertamenti disposti dal giudice per le indagini preliminari, sulla scorta dei diversi atti di opposizione alle richieste di archiviazione, non hanno fornito il minimo oggettivo riscontro all'ipotesi di omicidio volontario ad opera di appartenenti alla mafia in collegamento con Bernardo Provenzano, variante ricostruttiva alternativa a quella prospettata dalla pubblica accusa, rimasta confinata entro il perimetro della mera supposizione.

Le risultanze processuali inducono a ritenere che tutte le piste investigative sono state percorse in maniera consapevole e che l'omessa valorizzazione di alcuni percorsi argomentativi, ben lontano dal configurarsi quale condotta imputabile ad inerzia o negligenza, costituisce piuttosto il risultato di un'opzione ragionata, tesa a privilegiare le ricostruzioni suscettive di approdare ad esiti concreti in termini di ragionevole ed altamente verosi-

mile verifica del fatto, evitando di insistere su approfondimenti di premesse fattuali incentrate sull'illazione e sulla congettura e, per ciò stesso, prognosticamente improduttive di utili sviluppi.

Il complesso *iter* processuale della vicenda rientra, sostanzialmente, nella fisiologia del sistema che, da un lato, consente alla persona offesa di offrire concreti spunti investigativi ai fini dell'accertamento della verità e, dall'altro, prevede che il giudice per le indagini preliminari svolga una funzione di controllo, a garanzia della legittimità dell'operato del pubblico ministero e della completezza delle indagini.

Parimenti, i tempi tecnici di trattazione appaiono non esorbitanti, ove valutati in relazione alle obiettive difficoltà riscontrate nella ricostruzione dei tasselli della vicenda, nella valutazione e selezione delle possibili opzioni investigative e, non da ultimo, nell'individuazione dei soggetti coinvolti, ivi inclusa la posizione facente capo alla Mileti (definita in sede di udienza preliminare per intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 586 e 589 del codice penale, tuttora pendente in relazione all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Per le ragioni esposte, non appaiono configurabili, in concreto, a carico dei magistrati della Procura della Repubblica di Viterbo, condotte di negligenza e trascuratezza nella conduzione delle indagini, contrariamente a quanto prospettato dagli interroganti che, comunque, si rassicurano sull'attenzione che sarà prestata al caso, anche in relazione agli sviluppi del procedimento incardinato presso la Procura della Repubblica di Roma.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(17 agosto 2016)

STEFANI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Presidente del Tribunale di Vicenza già in precedenza aveva evidenziato la carenza di organico del tribunale, parlando di «profondo disagio», attraverso la puntuale segnalazione della mancanza di personale e del conseguente rischio di paralisi;

la stampa locale, da ultimo anche l'articolo apparso sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza" di martedì 18 febbraio 2014, ha più volte affrontato il tema e descrive una situazione del Tribunale di Vicenza, da un lato confortante per il riconosciuto impegno degli operatori e dall'altro lato preoccupante, poiché mancando il personale per rendere esecutive le sentenze «chi

deve andare in galera non ci va, e chi deve pagare multe e spese non viene sollecitato a sborsare. Sono oltre un migliaio le sentenze che giacciono negli armadi del terzo piano, all'ufficio del "post-dibattimento". Sono i fascicoli per i quali sarebbe necessario avviare le attività per rendere irrevocabile quanto deciso dal giudice», nonché per i tempi dei procedimenti civili, che sono molto dilatati nel tempo, con le gravi conseguenze che essi comportano soprattutto per il mondo imprenditoriale in un territorio a forte vocazione produttiva come quello vicentino;

appare evidente che la situazione, lungi dal realizzare l'obiettivo di assicurare la giustizia in tempi ragionevoli, a un territorio di fondamentale importanza nel tessuto imprenditoriale e industriale del Nord-est, sta comportando sia una grave dilatazione dei tempi dei processi che un aumento dei disagi e dei costi per tutti i cittadini e gli operatori economici;

rilevato che appare alquanto urgente un immediato intervento al fine di consentire al Tribunale di Vicenza di funzionare in modo efficiente ed efficace,

si chiede di sapere quali urgenti interventi il Ministro in indirizzo voglia assumere, anche in relazione all'immediata ricostituzione dell'organico degli operatori giudiziari, per consentire di svolgere in tempi ragionevoli il ruolo che costituzionalmente è assegnato a tali organi giudiziari.

(4-01729)

(20 febbraio 2014)

RISPOSTA. - Al pari di altre realtà, anche gli Uffici giudiziari di Vicenza hanno urgenza di recuperare risorse umane da destinare all'efficace funzionamento della macchina giudiziaria. Con specifico riferimento alla situazione in cui versa il Tribunale di Vicenza, si rileva che presso tale ufficio, rispetto ad un programmato organico di 129 dipendenti, ne sono in servizio 100, con un tasso di mancata copertura del 22,48 per cento. I dati tengono conto di 3 dipendenti in distacco esterno (un funzionario giudiziario, un cancelliere e un operatore giudiziario) e di un direttore amministrativo comandato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; è presente il dirigente.

Tanto premesso, va tuttavia rilevato che il complesso delle iniziative intraprese sul fronte del personale amministrativo ha contribuito e contribuirà nel futuro anche al potenziamento degli uffici giudiziari vicentini. Ed infatti, a seguito del bando di mobilità volontaria da altre amministrazioni del 2015, presso il Tribunale di Vicenza sono state già immesse in servizio 6 unità (un direttore amministrativo e 5 funzionari giudiziari) ed è anco-

ra possibile ricorrere allo scorrimento della graduatoria esistente per la copertura di un ulteriore posto.

Inoltre, a seguito di condivisione della graduatoria di un concorso bandito dall'Istituto per il commercio estero, è stato possibile coprire 2 posti di funzionario giudiziario ed è ancora in corso la procedura di scorrimento per la copertura di un'ulteriore posizione. Nel 2015 è stata, altresì, assunta un'unità appartenente a categorie protette. Infine, sono stati assegnati 8 tirocinanti all'Ufficio per il processo di Vicenza, 6 dei quali sono già operativi. Con riguardo poi alle procedure in corso secondo le previsioni della legge di stabilità 2015, ulteriori risorse potranno essere assegnate all'Ufficio attraverso il portale gestito dal Dipartimento della funzione pubblica.

Va poi rilevato che la politica di razionalizzazione dei costi e di recupero delle risorse avviata ha consentito di raggiungere, a fine 2015, il considerevole risultato di destinare oltre 1.600 milioni di euro di risorse aggiuntive ad interventi di carattere organizzativo di supporto agli uffici: digitalizzazione, spese di funzionamento degli uffici giudiziari, misure per il recupero del debito Pinto e, appunto, misure per il personale amministrativo.

Ciò non di meno, è proprio sul personale amministrativo che si sconta il peso di una lunga stagione di stagnazione, che ha determinato il progressivo invecchiamento del personale amministrativo della giustizia, settore in cui da oltre 20 anni non si fanno assunzioni, e vistose carenze di organico: al 30 giugno 2016 il tasso nazionale di mancata copertura è pari a circa il 21 per cento, contenuta in parte dai recenti reclutamenti provenienti dal bando per mobilità volontaria.

Sin dall'inizio del mandato il Ministro ha, difatti, messo in campo efficaci misure e risorse per far fronte ad una situazione di cronica criticità: ricorrendo allo strumento della mobilità, sia volontaria che obbligatoria, nell'ambito degli esuberi provinciali, venendo in questo incontro ad un'emergenza complessiva del Paese, destinando risorse per il reclutamento di oltre 4.000 unità in un biennio, che sarà anche funzionale al completamento del processo di digitalizzazione ed al trasferimento delle competenze in materia di gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. A ciò si è affiancato lo sforzo di avviare la prima vera possibilità di riqualificazione: il 1° luglio si è dato avvio alle procedure di riqualificazioni previste dall'articolo 21-*quater* per cancellieri e ufficiali giudiziari che riguarderanno circa 7.000 unità ed a breve sarà pubblicato il bando per le prime 1.082 unità.

Sempre nella medesima prospettiva del potenziamento del personale amministrativo presso gli uffici giudiziari si inserisce l'emendamento al decreto-legge sul processo amministrativo telematico, approvato il 12 luglio dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, che apre nuovi scenari, prevedendo l'assunzione, in prima battuta, di 1.000 unità e, una volta

esaurita la mobilità e nei limiti delle risorse disponibili, l'immissione di ulteriori risorse.

Importanti sono le risorse finanziarie che sono state destinate alle politiche del personale: 267 milioni di euro per il reclutamento di personale in mobilità provinciale, 25 milioni a partire da quest'anno per le procedure di riqualificazione, 90.496.445 per la contrattazione FUA chiusasi nell'autunno 2015. Non meno incisiva è stata poi l'azione del Ministero sul fronte della digitalizzazione del processo ed ingenti sono stati gli investimenti specificamente finalizzati al potenziamento degli strumenti informatici a disposizione degli uffici giudiziari, proprio nella consapevolezza che l'efficienza della macchina giudiziaria è fortemente implementata grazie all'utilizzo diffuso di tali strumenti.

Va poi rilevato che, sempre con l'obiettivo prioritario di innalzare il livello dei servizi degli uffici giudiziari e di assicurare una più efficiente risposta al territorio che tenga conto delle singole specificità, il Ministero ha avviato anche forme di collaborazione interistituzionale con le Regioni. Si tratta di un'azione sinergica di miglioramento dell'attività degli uffici giudiziari che, in uno agli altri interventi, può efficacemente contribuire a creare un circolo virtuoso per l'economia dei territori interessati, stimolando ed incentivando gli investimenti e, conseguentemente, generando riflessi positivi sui livelli occupazionali.

Il modello è stato già proficuamente sperimentato con la Regione Lazio, in occasione del "giubileo straordinario della misericordia", attraverso la stipula di un protocollo d'intesa, sottoscritto nel mese di ottobre 2015, che ha consentito di destinare, in via temporanea, risorse aggiuntive agli uffici giudiziari del territorio al fine di fronteggiare l'accrescersi del carico di lavoro in conseguenza della rilevanza dell'evento, soprattutto per la città di Roma.

E nella medesima direzione, ai fini che rilevano in questa sede, si muovono gli accordi che proprio in questi giorni si stanno raggiungendo con la Presidenza della Regione Veneto e che consentiranno di pervenire, si auspica in tempi rapidissimi, all'adozione di una convenzione per la destinazione temporanea di personale regionale agli uffici giudiziari veneti nell'ambito di progetti organizzativi di fondamentale interesse per il territorio.

Da ultimo, preme rilevare che il Governo ha già adottato iniziative concrete che si orientano nella direzione auspicata dall'interrogante. Il disegno di legge di riforma del processo penale, attualmente all'esame del Senato, e già approvato dalla Camera, ha infatti l'ambizione di realizzare una riforma organica di alcuni settori chiave della materia penale, sostanziale e processuale, attraverso una serie di misure che mirano principalmente a

semplificare e rendere spedita la celebrazione dei processi penali, dando attuazione al principio della ragionevole durata del processo.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(6 settembre 2016)

STEFANI, TOSATO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il presidente della Corte d'appello di Venezia, Antonino Mazzeo Rinaldi, ha aperto l'anno giudiziario e in tale occasione si è evidenziata l'improrogabile necessità di riequilibrare la situazione della giustizia in Veneto adeguando ed implementando la pianta organica;

il Veneto ha un magistrato di Corte d'appello ogni 99.000 abitanti e uno di tribunale ogni 14.000, la metà di altri distretti. Attualmente, l'organico dei magistrati è di 415 unità, ma gli effettivi sono 40 in meno. Su 1.083 cancellieri previsti, ne mancano 345;

la Procura di Vicenza al 30 giugno 2015 aveva 14.929 fascicoli pendenti, circa 1.650 per ciascuno degli 11 magistrati, e diretta conseguenza è l'impossibilità di realizzare in modo soddisfacente la ragionevole durata del processo;

nella relazione sulla criminalità del procuratore di Vicenza Cappellieri si evince che, rispetto alla pianta organica, manca il 25 per cento dei pubblici ministeri e oltre il 20 per cento dei cancellieri. Le difficoltà nella trattazione delle inchieste è causa anche dei ritardi, tanto che 1.055 delle 8.666 definizioni sono prescrizioni, il 12 per cento;

a rendere ancora più preoccupante questa carenza di personale è l'elevato numero di reati riscontrato, soprattutto predatori, dovuti anche alle vistose carenze legislative che imbrigliano l'azione giudiziaria e stridono con la realtà e contribuiscono, indirettamente, a peggiorare i livelli di sicurezza e di tutela rispetto ai fenomeni criminali;

è fondamentale intervenire con modifiche normative tese ad accelerare le sentenze, fungendo così da concreto deterrente alla criminalità e non certo con provvedimenti che, per rispondere al problema di sovraffollamento delle strutture penitenziarie, rimettono in libertà detenuti già condannati e potenziali criminali, e finiscono per lasciare in regime di libertà chi delinque pur se arrestato in flagranza;

al fine di combattere la microcriminalità e l'illegalità, è necessario anche apportare modifiche normative che rendano automatica l'espulsione e l'accompagnamento coatto degli stranieri che commettono un reato, che oggi non avviene anche a causa della chiusura operata da parte di questo Governo dei centri di identificazione ed espulsione;

il nuovo sistema informatico ministeriale, installato negli ultimi mesi, ha presentato una serie di difficoltà e di malfunzionamenti, tanto che gli stessi dati relativi ai reati commessi sono stati dedotti con approssimazione e che per alcuni "la rilevazione statistica lascia perplessità";

in riferimento al processo telematico, sono stati sollevati molti dubbi circa i problemi che si creeranno con la decisione del Ministero di chiudere la sede del Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso (CISIA) del Veneto, accorpandola a Brescia col fine di razionalizzare i costi,

si chiede di sapere al fine di rendere funzionale il lavoro delle procure del Veneto, in particolar modo di Vicenza, e superare le criticità descritte, se non ritenga doveroso intervenire tempestivamente con azioni volte ad implementare adeguatamente la pianta organica dei magistrati e dei cancellieri e, al contempo, potenziare gli strumenti informatici a disposizione del Ministero.

(4-05231)

(4 febbraio 2016)

RISPOSTA. - Al pari di altre realtà, anche gli uffici giudiziari di Vicenza hanno urgenza di recuperare risorse umane da destinare all'efficace funzionamento della macchina giudiziaria ed il tema investe tanto il personale amministrativo quanto l'organico di magistratura. Con specifico riferimento alla situazione in cui versa la Procura della Repubblica di Vicenza, si rileva che presso tale ufficio, rispetto ad un programmato organico di 48 dipendenti, ne sono in servizio 41, con un tasso di mancata copertura del 14,58 per cento, inferiore alla media nazionale del 21,21 per cento e a quella distrettuale, attualmente scesa al 19,13 per cento.

Quanto alla posizione dirigenziale, all'esito di interpello del 24-26 febbraio 2016, con provvedimento del dirigente generale 16 giugno 2016, è stato conferito l'incarico alla dottoressa Alessandra Verri, che ha controfirmato il relativo contratto individuale di lavoro e a breve prenderà possesso.

Sono completamente soddisfatte le dotazioni organiche del direttore amministrativo e del funzionario giudiziario; in sovrannumero quelle

dell'operatore giudiziario e del conducente di automezzi; difettano di 2 unità i profili dell'ausiliario e dell'assistente giudiziario. Le maggiori carenze organiche si osservano tra i cancellieri ove sono in servizio 5 unità su il previste.

Per quanto concerne, invece, il personale di magistratura, si rappresenta che l'organico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza (composto dal capo dell'ufficio, da un procuratore aggiunto presso il Tribunale e da 12 sostituti procuratori della Repubblica, coadiuvati dall'opera di 15 vice procuratori onorari) presenta, allo stato, la vacanza di 2 dei posti di sostituto procuratore. Tali vacanze necessitano ancora di pubblicazione a cura del Consiglio superiore della magistratura.

La relazione sull'andamento generale degli uffici per l'anno 2015, redatta il 26 febbraio 2016 dal procuratore del capoluogo veneto ai sensi del capo XIV, punto 4, della circolare del Consiglio superiore della magistratura dell'8 ottobre 2007, delinea, peraltro, un quadro fisiologico in quanto «Nel complesso, con le debite riserve, si può comunque osservare che le definizioni, includendovi la quota di quelle "invisibili", sono state pressoché in linea con le sopravvenienze; ciò sia quanto al Mod. 21 che agli altri registri».

Si continuano a registrare criticità sul fronte delle complessive pendenze che, tuttavia, devono ritenersi ascrivibili anche alle disfunzioni derivanti dalla limitatezza delle risorse umane disponibili, attese le parole del procuratore, secondo cui «Permane invece il ritardo endemico derivante da un carico alto fin da data remota, non semplice da recuperare soprattutto per le insufficienze di segreteria che non supportano sufficientemente l'azione dei magistrati». Al riguardo merita segnalare che l'ufficio giudiziario, proprio al fine di compensare, almeno in parte, dette criticità ed alleggerire il carico della segreteria, per il tramite del suo dirigente, ha avviato un'opera di costante affinamento del personale nell'utilizzo delle dotazioni informatiche, ancorché, come osservato dal medesimo dirigente «l'aggiornamento di conoscenza (...) da parte del personale e dei magistrati» sconta «le comprensibili difficoltà operative, acuitizzate dall'alta età media degli operatori di cancelleria, alla quale fatalmente corrisponde un'attitudine meno pronta alle innovazioni».

Tanto rappresentato, va rilevato che il complesso delle iniziative intraprese, tanto in ordine al personale amministrativo, quanto in ordine al personale di magistratura, potrà giovare anche al potenziamento degli uffici giudiziari vicentini, tra cui la Procura della Repubblica di Vicenza, specificamente contemplata nell'atto di sindacato ispettivo.

La politica di razionalizzazione dei costi e di recupero delle risorse avviata ha infatti consentito di raggiungere, a fine 2015, il considerevole risultato di destinare oltre 1.600 milioni di euro di risorse aggiuntive ad interventi di carattere organizzativo di supporto agli uffici: digitalizzazione,

spese di funzionamento degli uffici giudiziari, misure per il recupero del debito Pinto e, appunto, misure per il personale amministrativo.

Ciò non di meno, è proprio sul personale amministrativo che si sconta il peso di una lunga stagione di stagnazione, che ha determinato il progressivo invecchiamento del personale amministrativo della giustizia, settore in cui da oltre 20 anni non si fanno assunzioni, e vistose carenze di organico: al 30 giugno 2016 il tasso nazionale di mancata copertura è pari a circa il 21 per cento, contenuta in parte dai recenti reclutamenti provenienti dal bando per mobilità volontaria.

Sin dall'inizio del mandato il Ministro ha, difatti, messo in campo efficaci misure e risorse per far fronte ad una situazione di cronica criticità: ricorrendo allo strumento della mobilità, sia volontaria che obbligatoria, nell'ambito degli esuberi provinciali, venendo in questo incontro ad un'emergenza complessiva del Paese, destinando risorse per il reclutamento di oltre 4.000 unità in un biennio, che sarà anche funzionale al completamento del processo di digitalizzazione ed al trasferimento delle competenze in materia di gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. A ciò si è affiancato lo sforzo di avviare la prima vera possibilità di riqualificazione: il 1° luglio si è dato avvio alle procedure di riqualificazioni previste dall'articolo 21-*quater* per cancellieri e ufficiali giudiziari che riguarderanno circa 7.000 unità ed a breve sarà pubblicato il bando per le prime 1.082 unità.

Importanti sono le risorse finanziarie che sono state destinate alle politiche del personale: 267 milioni di euro per il reclutamento di personale in mobilità provinciale, 25 milioni a partire da quest'anno per le procedure di riqualificazione, 90.496.445 per la contrattazione FUA chiusasi nell'autunno 2015.

Oggi il quadro è ulteriormente mutato. Il Ministero si era, infatti, mosso nell'ambito della mobilità provinciale offrendo una disponibilità all'ingresso degli esuberi provinciali per 3.000 unità, nel biennio 2016-2017, da attuarsi attraverso il portale gestito dal Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine con le leggi di stabilità per il 2015 e per il 2016 sono state appostate le risorse necessarie per tale reclutamento. Il Ministero ha, quindi, partecipato alla prima fase della mobilità obbligatoria offrendo, per il 2016, la disponibilità di posti per 1.583 unità.

Allo stato, tuttavia, al Ministero sono state destinate solo 355 unità, come riferito dalla competente Direzione generale del personale a seguito di nuova comunicazione della Croce rossa italiana, che prenderanno servizio già nei prossimi giorni. Il processo di mobilità provinciale è destinato a chiudersi prima del previsto, avendo le Regioni assorbito, in modo virtuoso, praticamente tutte le risorse in esubero.

Un fatto questo che porta responsabilmente a considerare la necessità di un intervento normativo che liberi le risorse destinate alla mobilità obbligatoria e non utilizzate a tal fine, per procedere comunque a reclutamenti con nuove assunzioni di personale.

L'emendamento al decreto-legge sul processo amministrativo telematico, approvato il 12 luglio dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, apre nuove prospettive, prevedendo l'assunzione, in prima battuta, di 1.000 unità e, una volta esaurita la mobilità e nei limiti delle risorse disponibili, l'immissione di ulteriori risorse.

Va poi rilevato che, sempre con l'obiettivo prioritario di innalzare il livello dei servizi degli uffici giudiziari e di assicurare una più efficiente risposta al territorio che tenga conto delle singole specificità, il Ministero ha avviato anche forme di collaborazione interistituzionale con le Regioni. Si tratta di un'azione sinergica di miglioramento dell'attività degli uffici giudiziari che, in uno agli altri interventi, può efficacemente contribuire a creare un circolo virtuoso per l'economia dei territori interessati, stimolando ed incentivando gli investimenti e, conseguentemente, generando riflessi positivi sui livelli occupazionali.

Il modello è stato già proficuamente sperimentato con la Regione Lazio, in occasione del "giubileo straordinario della misericordia", attraverso la stipula di un protocollo d'intesa, sottoscritto nel mese di ottobre 2015, che ha consentito di destinare, in via temporanea, risorse aggiuntive agli uffici giudiziari del territorio al fine di fronteggiare l'accrescersi del carico di lavoro in conseguenza della rilevanza dell'evento, soprattutto per la città di Roma. E nella medesima direzione, ai fini che rilevano in questa sede, si muovono gli accordi che proprio in questi giorni si stanno raggiungendo con la Presidenza della Regione Veneto e che consentiranno di pervenire, si auspica in tempi rapidissimi, all'adozione di una convenzione per la destinazione temporanea di personale regionale agli uffici giudiziari veneti nell'ambito di progetti organizzativi di fondamentale interesse per il territorio.

Pari attenzione è rivolta anche al personale della magistratura.

L'assetto conseguente alla riforma della geografia giudiziaria è infatti oggetto di continua osservazione, nel complesso degli interventi, non ancora esauriti, di tipo normativo ed organizzativo, necessari a costruire una struttura ordinamentale idonea a rispondere in modo soddisfacente alla domanda di giustizia ed alle esigenze del territorio.

Il complesso percorso di revisione complessiva ha conosciuto un'ulteriore importante fase con l'invio al Consiglio superiore della magistratura dello schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado,

conseguente proprio alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale. In tale contesto, si è previsto l'aumento dell'organico del Tribunale di Vicenza di 3 posti di giudice, mentre alla Procura della Repubblica saranno assegnate ulteriori 2 unità di sostituto procuratore, in un quadro di complessivo incremento dell'organico del distretto di Venezia, che vedrà un aumento di 29 unità per i Tribunali e di 9 unità per le Procure.

Non meno incisiva è stata poi l'azione del Ministero sul fronte della digitalizzazione del processo penale ed ingenti sono stati gli investimenti specificamente finalizzati al potenziamento degli strumenti informatici a disposizione degli uffici giudiziari. Il SICP (sistema informativo della cognizione penale), introdotto in tutti gli uffici giudiziari d'Italia di primo e secondo grado con dispiegamento completato ad aprile 2016, consente l'estrazione statistica dei dati tanto più precisa quanto più corrette sono le iscrizioni nel registro. Alcune iniziali discrepanze nella rilevazione dei dati, dovute essenzialmente al passaggio dal precedente sistema all'attuale, sono state risolte sia grazie al lavoro delle cancellerie e delle segreterie, sia attraverso il rilascio di versioni più performanti del sistema.

Inoltre, proprio con l'obiettivo di disporre di una rilevazione statistica attendibile, che garantisca coerenza agli interventi in materia organizzativa, tabellare ed informatica, è stato costituito un tavolo tecnico presso il Ministero, di cui hanno fatto parte diversi uffici requirenti, e i cui lavori sono prossimi alla conclusione, che sta provvedendo ad individuare criteri generali uniformi di iscrizione nei registri informatizzati.

In ordine poi alla nuova configurazione territoriale dei CISIA (Coordinamenti Interdistrettuali dei Sistemi Informativi Automatizzati), oggetto di puntuale rilievo degli interroganti, preme precisare che la loro riduzione (da 13 a 7), ad opera del decreto ministeriale 19 gennaio 2016 che ha riorganizzato la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati e che ha spostato la competenza sul distretto di Venezia dal previgente CISIA di Padova all'attuale CISIA di Brescia, ha riguardato le posizioni dirigenziali di coordinamento, il cui ridimensionamento si è reso necessario per esigenze di *spending review*. Tuttavia, ciò non ha inciso sul presidio territoriale e sulla consistenza del personale tecnico addetto al servizio. Si coglie infatti l'occasione per sottolineare che la concentrazione dei CISIA presso le sale *server* consentirà di assicurare il controllo sui sistemi sempre più fondamentali per gli obiettivi di digitalizzazione del processo penale e civile.

Da ultimo, va rilevato che il Governo ha già adottato iniziative concrete che si orientano nella direzione auspicata dagli interroganti. In tale prospettiva, si inserisce appieno il disegno di legge di riforma del processo penale, attualmente all'esame del Senato, e già approvato dalla Camera, che ha l'ambizione di realizzare una riforma organica di alcuni settori chiave della materia penale, sostanziale e processuale, attraverso una serie di misure che mirano principalmente a semplificare e rendere spedita la celebrazio-

ne dei processi penali, dando attuazione al principio della ragionevole durata del processo. Il disegno di legge prevede altresì un inasprimento delle pene per i delitti che stanno destando sensibile allarme sociale, come i furti in abitazione e le rapine.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(6 settembre 2016)

TOSATO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

nel breve volgere di poche ore, il 4 luglio 2016, Verona è stata interessata da 2 rapine;

alle 15, un rapinatore non identificato è entrato con un taglierino all'interno del supermercato "Prix" di via Pisano, in Borgo Venezia, e ha minacciato la cassiera per farsi consegnare i soldi custoditi in cassa. Subito dopo aver ottenuto l'incasso, è fuggito via. Successivamente, sono intervenute sul posto le volanti della Polizia e la squadra mobile, che, tuttavia, altro non hanno potuto fare altro che procedere ai rilievi necessari alle indagini per risalire all'identità del malfattore;

appena 3 ore dopo, intorno alle 18, sempre nel capoluogo scaligero, 2 banditi sono entrati, a loro volta, armati di coltello, nella farmacia Agec Borgo Nuovo, in via Taormina, facendosi consegnare l'incasso della giornata. All'interno del negozio, erano presenti alcuni clienti, che hanno assistito impotenti e spaventati alla scena. Quando le volanti della Polizia e la squadra mobile sono arrivate sul posto, anche in questo caso, il rapinatore era già riuscito a fuggire;

tali episodi sono soltanto i più recenti di una lunga serie di rapine, che la stampa locale ha puntualmente documentato;

è evidente che il presidio delle forze dell'ordine nel territorio veronese è insufficiente ad arginare l'impennata del crimine che si osserva nel capoluogo e sarebbe perciò opportuno potenziare quanto prima organici e dotazioni locali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri,

si chiede di sapere:

quali misure il Governo intenda assumere, per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza a Verona, città interessata da un significativo aumento delle attività criminali;

se, in particolare, intenda o meno potenziare i presidi delle forze dell'ordine a Verona, e in quali tempi.

(4-06061)

(6 luglio 2016)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione si richiama l'attenzione su alcuni reati di natura predatoria verificatisi nel mese di luglio 2016 a Verona, che hanno destato allarme nella cittadinanza, chiedendo quali misure si intenda adottare per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nella cittadina scaligera, in particolare rafforzando i presidi delle forze dell'ordine.

Effettivamente, il 4 luglio si sono registrate a Verona 2 rapine rispettivamente in un supermercato e in una farmacia.

In un primo episodio, alle ore 14.30 circa, un uomo travisato è entrato all'interno del supermercato "Prix" armato di taglierino e, dopo aver minacciato la cassiera, si è fatto consegnare l'incasso di 1.065 euro, facendo perdere poi le proprie tracce. Circa 3 ore dopo, intorno alle ore 18, due soggetti travisati ed armati di coltello, dopo aver minacciato un'impiegata di una farmacia sita nel quartiere Borgo Nuovo, si sono fatti consegnare l'incasso di circa 300 euro.

Nel primo caso, le immediate indagini effettuate dal personale della Questura di Verona hanno permesso di individuare il responsabile, che è stato deferito all'autorità giudiziaria, con contestuale richiesta di adozione di misure cautelari. Nel secondo caso, invece, i responsabili sono stati identificati in due pluripregiudicati arrestati il successivo 20 luglio in flagranza di una rapina commessa, con le medesime modalità operative, ai danni di un'altra farmacia comunale. Le successive attività investigative hanno consentito di attribuire ai due arrestati ulteriori 8 rapine, compresa quella del 4 luglio a Borgo Nuovo, consumate dall'inizio dell'anno in altrettante farmacie comunali di Verona.

Senza voler minimizzare l'allarme sociale scaturito da tali episodi, si informa che l'andamento statistico della delittuosità nella città di Verona ha registrato, nei primi 5 mesi del 2016 in rapporto all'analogo periodo del 2015, una flessione generale superiore all'1 per cento. Analoga flessione si è registrata con riferimento ai reati di natura predatoria: un calo del 7 per cento circa con riferimento alle rapine e dell'8 per cento riguardo ai furti. L'a-

zione di contrasto condotta dalle forze di polizia ha consentito, nello stesso periodo di riferimento, di deferire all'autorità giudiziaria 2.144 persone di cui 515 in stato di arresto.

Tra le operazioni di maggior rilievo, si ricorda, oltre a quella relativa alle rapine nelle farmacie comunali, quella dei primi giorni del mese di maggio 2016, che ha portato la squadra mobile di Verona, in collaborazione con gli omologhi uffici di Milano Treviso ed Udine, ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone di etnia rom responsabili di furti in abitazione e di autovetture, nonché di ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito e, ancora, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio.

La situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico a Verona e provincia è, quindi, sostanzialmente sotto controllo. Essa continua ad essere seguita e monitorata con la massima attenzione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, che svolgono, contestualmente, un'assidua opera di sensibilizzazione delle forze di polizia e della Polizia locale per rafforzare l'attività preventiva e di programmazione delle misure strategiche finalizzate a migliorare la sicurezza della città.

È proprio questo l'obiettivo delle frequenti e periodiche sedute del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocate dal prefetto di Verona. Nel corso di una riunione che si è tenuta il 21 luglio 2016 sono stati rimodulati anche i servizi di controllo del territorio, adeguandoli alle mutevoli esigenze della sicurezza urbana e tenendo in prioritaria considerazione proprio le questioni connesse agli episodi di natura predatoria, che per loro natura incidono in maniera significativa sulla percezione di sicurezza delle comunità locali.

Quanto alla richiesta di potenziare i presidi delle forze dell'ordine, si rappresenta che il dispositivo dispiegato dalla Polizia di Stato nella provincia si compone di 847 appartenenti ai ruoli operativi e 32 appartenenti ai ruoli tecnici. Appare di rilievo la circostanza che la carenza di personale nei ruoli operativi è pari al 3,2 per cento, nettamente inferiore quindi alla carenza media nazionale che è del 13,3 per cento.

Si sottolinea inoltre che, nell'ambito della movimentazione di personale del ruolo agenti ed assistenti del mese di giugno 2016, è stata disposta l'assegnazione di 6 unità alla Questura, 2 unità alla locale sottosezione autostradale e un'unità al compartimento di Polizia ferroviaria. Eventuali ulteriori assegnazioni potranno essere valutate in occasione di future immisioni di personale, compatibilmente con le risorse disponibili e le esigenze degli uffici di polizia a livello nazionale, in particolare di quelli competenti sui luoghi di culto coinvolti nel giubileo della misericordia.

Con riferimento all'Arma dei Carabinieri, che opera nella provincia attraverso il comando provinciale, 6 compagnie e 50 stazioni, l'organico complessivo è attualmente di 817 militari. La Guardia di finanza, infine, è presente con una dotazione effettiva di 442 unità distribuite tra il comando provinciale, il nucleo di Polizia tributaria, il gruppo, 2 compagnie e 3 tenenze.

Per prevenire il diffondersi di reati predatori in previsione della maggiore affluenza di turisti, nei mesi di luglio e agosto appena decorsi il dispositivo territoriale ora descritto è stato rafforzato di 45 unità così ripartite: Polizia di Stato: 8 unità per il periodo dall'11 luglio al 25 agosto; 2 tecnici di mare della Squadra nautica di Peschiera del Garda dall'11 luglio al 25 agosto; 2 unità appartenenti al gruppo artificiere o cinofilo della Polizia di frontiera aerea di Villafranca dall'11 luglio al 25 agosto; 6 allievi agenti. Arma dei Carabinieri: 11 militari dal 4 luglio al 28 agosto e 6 militari dal 18 luglio al 28 agosto. Guardia di finanza: 10 unità dal 1° al 21 agosto.

Si aggiunge che, in occasione dei periodici servizi straordinari di prevenzione generale, il dispositivo territoriale viene ulteriormente supportato da aliquote regionali dei reparti prevenzione crimine della Polizia di Stato e delle compagnie di intervento operativo dell'Arma dei Carabinieri. In particolare, dal 1° gennaio al 15 luglio 2016, i reparti prevenzione crimine della Polizia di Stato sono stati chiamati in causa in 146 interventi (di cui 139 nel comune capoluogo), con l'impiego di 1.527 unità di personale ripartite in 509 equipaggi.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(13 settembre 2016)
